GIOVANNI MAINELLI

IL CONCILIATORE

MANUALE TEORICO-PRATICO

per i funzionari e gli uscieri addetti agli uffici

di conciliazione

contenente le disposizioni della procedura civile, della legge 16 giugno 1892, n. 261, del relativo regolamento e di altre leggi affini, coordinate in testo unico con la nuova legge sugli uffizi di conciliazione del 28 luglio 1895, n. 455, e seguite da *note* e *commenti* desunte dagli scrittori e dalla giurisprudenza.

.... *ad officium eius pertineat*
dirimere lites.

Prezzo: Lire 2

FROSINONE
TIPOGRAFIA DI CLAUDIO STRACCA
1895.

GIOVANNI MAINELLI

IL CONCILIATORE

MANUALE TEORICO-PRATICO

per i funzionari e gli uscieri addetti agli uffici

di conciliazione

contenente le disposizioni della procedura civile, della legge 16 giugno 1892, n. 261, del relativo regolamento e di altre leggi affini, coordinate in testo unico con la nuova legge sugli uffizi di conciliazione del 28 luglio 1895, n. 455, e seguite da *note* e *commenti* desunte dagli scrittori e dalla giurisprudenza.

..... ad officium eius pertineat dirimere lites.

FROSINONE
TIPOGRAFIA DI CLAUDIO STRACCA
1895.

Intendiamoci,

Il presente volume nè colma, nè pretende colmare una lacuna. Esso resta fra le opere di illustri giuristi - che per i Conciliatori esposero largamente il diritto civile e la procedura relativa - e le raffazzonature di leggi, disposizioni o formule senza criterio logico o legale - che altri mise in vendita per sfruttare la pubblica credulità.

Questo modesto, anzi modestissimo lavoro, cerca riuscire utile nella sua semplicità, poichè riunisce, come in un codice, tutte le disposizioni, che riguardano gli uffici di conciliazione, escluse però quelle, che pur debbono conoscersi ed applicarsi, ma che fanno parte di studi generali, e per conseguenza non potevano e non possono trovar posto in un manuale. Per la intelligenza poi delle leggi raccolte seguono brevi osservazioni, che gli scrittori, la giurisprudenza e l'esperienza consigliarono.

Ho fatto bene? Sarà utile il libro? Giudicheranno i lettori, se ne avrò.

Roma, 20 agosto 1895.

GIOVANNI MAINELLI.

Il Conciliatore è di origine italiana. La sua istituzione, che è la più conforme alla natura umana e risponde meglio di ogni altra agli ideali di giustizia ed alle esigenze sociali, si manifestò in embrione dapprima nell'antica Roma, la quale con i suoi *Feciali*, a simiglianza degli *Irenofilaci* greci, spiegava la sua opera di pace, e poscia, dopo la costituzione delle dodici tavole, nel *Pretore (urbanus et peregrinus)*, avente giurisdizione generale, salvo qualche restrizione per gli affari di polizia e di commercio affidati agli *Edili*. Il Pretore romano aveva il dovere di conciliare: *cum ad officium eius pertineat dirimere lites* (1).

Più tardi, all'epoca imperiale, nei primordi dell'era volgare, l'istituto della conciliazione ebbe forma più concreta nei *defensores civitatis*, magistrati locali, paterni, i quali decidevano sommariamente le controversie di minor valore; ed in seguito, mentre nell'alta Italia entrava nelle abitudini di quelle sobrie popolazioni la conciliazione volontaria, nelle provincie del mezzogiorno essa si affermava ancora nei *Baiuli* o *Baglivi* creati da Ruggiero in Sicilia (verso il 1120) e nella

(1) Dig. L. 21, De rebus creditis.

costituzione *dilationes* del dotto Federico II (verso il 1230), la di cui tradizione si mantenne viva fino a che l'abbozzo di una magistratura eminentemente ed esclusivamente popolare, non ostante la dominazione francese (1), non venne introdotta nelle leggi del 20 maggio 1808 e del 6 aprile 1810. Queste preludiarono alla legge organica del 7 giugno 1819 per la Sicilia, la quale delineò infine nettamente la nobile e patriarcale figura del nostro Conciliatore.

L'accoglienza incontrata dal nuovo giudice e la buona prova che esso fece indussero il Legislatore a creare in queste ultime provincie la istituzione dei *supplenti comunali,* i quali ebbero larghe attribuzioni con i R. decreti 16 novembre 1819, 17 ottobre 1821, 13 novembre detto anno e 30 marzo 1833 e determinarono in altre provincie della penisola una benefica imitazione. Infatti, il regolamento Gregoriano del 1834 per lo Stato pontificio, attribuì ai *giudici economici*, nei luoghi ove non risiedeva il governatore, la cognizione delle cause non eccedenti il valore di scudi cinque, col diritto al reclamo per nullità, ma senza appello, ed agli *uditori legali* la cognizione di determinate cause fino al valore di scudi 6 o 10, ed anche per un valore indeterminato e per danno dato, salvo reclamo al pubblico Consiglio (§ 1709 1742, 1743, 1782 e seg.). E la legge estense del 14 giugno 1852 che affidava ai Conciliatori nel ducato di Modena le cause relative ad azioni personali fino a

(1) È noto che in Francia l'Assemblea costituente aveva istituito i giudici di pace e dichiarato obbligatorio il tentativo di conciliazione.

lire 80, inappellabilmente, e quelle relative alla navigazione, al commercio ed all'azione redibitoria fino a lire 150.

Raccolta poi l'Italia ad unità di nazione, al primo comporsi del regno la istituzione del Conciliatore « fu « introdotta nei nuovi ordinamenti giudiziari e fuvvi « circondata da tante simpatie, e vi attecchì talmente, « da parer quasi che funzionasse meglio nella nuova « provincia che in quelle dov' era antica e di dove aveva « tratta la sua origine.

« Nessuna meraviglia dunque, se fu subito sentito il « bisogno e vagheggiata la speranza di trarre maggior « profitto dalla fortunata istituzione, mercè accresci- « mento di facoltà a codesta magistratura di carattere « patriarcale.

« E, fin dal 1865, la eco di questi desideri del paese « giunse al Governo, ma al ministro Vacca parve troppo « breve l'esperimento dell' istituto, sopratutto nelle pro- « vincie dove era quasi nuovo, come ebbe a dichiarare « nella relazione al Re del 25 giugno 1865 sul Codice « di procedura civile unificato.

« Passarono, da allora, tredici anni, e l'esperimento « invocato dal Vacca era più che fatto, e se n'ebbe la « manifestazione in un progetto d'iniziativa parlamen- « tare nel quale si proponeva l'aumento a lire 100 della « competenza del Conciliatore, progetto svolto e preso « in considerazione dalla Camera dei Deputati nella « seduta del 4 aprile 1878.

« Di poi una vasta riforma organica giudiziaria, nella

« quale veniva anche proposto l' allargamento della
« competenza del Conciliatore, era già preparata nel Mi-
« nistero di grazia e giustizia; ma la crisi ministeriale
« del luglio 1879 ne impedì la presentazione.

« Si tacque sino al 1883, nel quale anno un' ap-
« posita Commissione istituita dal Ministro Savelli deli-
« berò « *che la competenza dei Conciliatori dovesse e-*
« *stendersi a tutte quelle dimande, il cui importo non*
« *eccedesse le lire 100; che il Conciliatore si dichia-*
« *rasse anche competente per tutte quelle azioni di*
« *sfratto, relative alle locazioni dei beni immobili, in*
« *tutti quei casi nei quali la pigione, per tutto il tempo*
« *che dovrebbe ancora durare la locazione, non ecce-*
« *desse il detto importo di lire 100.* »

« Lo identico allargamento della competenza del
« Conciliatore veniva dal Ministro di grazia e giusti-
« zia, tra le altre riforme organiche giudiziarie, propo-
« ste nel disegno di legge presentato alla Camera nel
« 25 novembre 1885.

« E finalmente il progetto stesso fu dallo stesso
« Ministro presentato nella successiva legislatura al Se-
« nato del Regno nel giugno 1886 (1).

Ma anche esso non corse le migliori acque e rimase abbandonato fino al 3 febbraio 1892, quando l'on. Chimirri, allora Ministro di Grazia e Giustizia, presentò un nuovo progetto, il quale, con qualche modificazione, fu tradotto in legge il 16 giugno detto anno.

(1) Relaz. della Commissione alla Camera dei Deputati 22 feb. 1892.

Questa legge accrebbe notevolmente la competenza dei Conciliatori, e, nullameno, sebbene breve la esperienza che di essa si fece, può dirsi che non presentò nella sua attuazione delle difficoltà gravi. Però fin dai primi giorni del suo vigore formarono oggetto di generale rimostranza la spesa imposta ai litiganti con l'aumento dei diritti dovuti ai cancellieri, la mancanza di disciplina gerarchica atta a stabilire un vincolo di necessaria dipendenza tra il cancelliere e l'usciere dell'ufficio di conciliazione ecc. con l'autorità giudiziaria, la niuna garanzia delle parti nell'opera di mandatari senza qualità.

E siffatte circostanze consigliarono, a così breve scadenza, il Guardasigilli on. sen. Calenda, a presentare un nuovo progetto, divenuto, non è guari, legge dello Stato.

*
* *

II. Il Conciliatore italiano non ha alcuna simiglianza con i giudici onorari degli altri Stati.

Hanno giudici onorari singoli l'Ungheria, la Russia, la Spagna ed il Portogallo: hanno giudici onorari collegiali la Svezia, la Norvegia, la Rumania e la Serbia: li escludono la Francia, il Belgio, l'Austria, la Germania, la Grecia, i cantoni di Berna, Zurigo e Ginevra.

In Italia il Conciliatore è funzionario giudiziario, « che deve direttamente o indirettamente dalla nomina « regia la propria giurisdizione: altrove invece, e spe- « cialmente negli Stati Nordici, essa è deferita ai fun- « zionari amministrativi che la esercitano in tale loro « qualità, per solo ministero di legge (Sindaci o Capi « Cantoni) od ai Collegi elettivi scelti fra determi-

« nate classi di persone, da assemblee di proprietari,
« da notabili, da capi di famiglia e simili (1).

Il Conciliatore ha una doppia missione: di pace l'una, contenziosa l'altra - Per la prima egli deve, quando ne sia richiesto, adoperarsi per comporre le controversie; per l'altra, tentata inutilmente la conciliazione delle parti, è chiamato a giudicare, con forme semplici e spedite, le controversie di minor valore e di più facile soluzione.

La conciliazione è uno dei mezzi più efficaci per prevenire le liti e per assopirle quando siano sorte.
« Quanto è necessario (2) che la legge impedisca ai
« cittadini il farsi diritto di loro mano, sostituendo la
« forza privata al giudizio sociale, altrettanto conviene
« che la ragione pubblica non intervenga, se non in
« sussidio di ogni mezzo volontario, inteso ad antive-
« nire o cessare le liti. Le quali sono di per sè, ca-
« gioni di dissidi, di turbazioni, o di rancori insorti al
« benessere sociale. »

Non può quindi disconoscersi la grandissima utilità che la istituzione dei Conciliatori arreca al paese e la importanza che questa popolare magistratura tiene nell'amministrazione della giustizia. Onde la necessità di convergere tutti gli sforzi perchè essa compia la sua missione serenamente, lontana da qualunque preoccupazione, spoglia di qualunque interesse, libera da qualunque timore, senza di che è vano sperare quei benefici risultati che il Paese ha il diritto di attendere.

(1) Costa - Lavori delle autorità giudiziarie, 1888.
(2) Relaz. min. premessa al Cod. di proc. civ.

Capo I.

CONCILIATORI

§ 1.

(Leg. 1892, art. 1).

In ogni comune vi ha un conciliatore.

Nei comuni divisi in mandamenti, vi sarà un conliatore per ciascun mandamento.

Nei comuni divisi in borgate o frazioni o in quartieri, a norma degli articoli 135 e 136 della legge comunale e provinciale (1), potranno essere stabiliti per decreto reale uffici distinti di conciliazione.

A ciascun ufficio di conciliazione è di regola addetto un vice conciliatore; e possono esservi addetti più vice conciliatori ove il bisogno lo esiga.

(1) Leg. com. e prov., art. 135 e 136.

Art. 135. Nei comuni divisi in borgate o frazioni il sindaco potrà delegare le sue funzioni di ufficiale del governo nelle borgate o frazioni dove per la lontananza dal capoluogo o per la difficoltà delle comunicazioni lo creda utile, ad uno dei consiglieri, e in difetto ad altro fra gli elettori in quelle residenti.

Art. 136. I comuni superiori a 60,000 abitanti, anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, potranno deliberare di essere ripartiti in quartieri, nel quale caso competerà al sindaco la facoltà di delegare le sue funzioni di ufficiale del Governo a senso degli articoli 132, 133 e 135 della presente legge e di associarsi degli aggiunti presi fra gli eleggibili, sempre coll'approvazione del prefetto.

(Reg. 1892, art. 1).

I consigli dei comuni divisi in borgate o frazioni o quartieri, a norma degli articoli 135 e 136 della legge comunale e provinciale, dovranno deliberare in quali borgate, frazioni o quartieri si debbano stabilire distinti uffici di conciliazione. La deliberazione sarà trasmessa al primo presidente della corte d'appello.

Il primo presidente, assunte le opportune informazioni, e sentito il parere del procuratore generale, farà le sue proposte al Ministero di grazia e giustizia.

I. Il conciliatore, questo magistrato popolare che la legge organica giudiziaria colloca alla base della scala gerarchica, ha una missione principalmente di pace. Per poterla esplicare egli deve conoscere l'indole delle persone che reclamano l'opera sua, e la natura e la estensione dei loro bisogni; le sue funzioni quindi sono essenzialmente locali.

II. L'ordinamento del 1865 assegnava un conciliatore ad ogni comune senza tener conto dei comuni divisi in più mandamenti e delle borgate o frazioni importanti, per le quali, spesso, riusciva di nessuna utilità pratica la presenza dell'ufficio di conciliazione nel centro principale del paese: ammetteva, solamente in via d'eccezione, la nomina di più conciliatori in un comune.

La legge del 1892, di regola, destina un conciliatore in ciascun comune, e per i comuni divisi in mandamenti, un conciliatore in ogni mandamento. Stabilisce inoltre che nei comuni divisi in borgate, frazioni o quartieri, a norma degli art. 135 e 136 della legge comunale e provinciale, possano essere stabiliti, per decreto reale, uffici distinti di conciliazione, alle seguenti condizioni:

a) che per la lontananza dal capoluogo o per la difficoltà delle comunicazioni, la borgata o frazione abbia un delegato del sindaco per disimpegnare le funzioni di ufficiale del governo;

b) che il comune sia diviso in quartieri per espressa deliberazione del consiglio comunale;

c) che il consiglio comunale del comune diviso in borgate, frazioni o quartieri ne faccia espressa domanda, designando la borgata, la frazione o il quartiere, ove dovrebbe stabilirsi il nuovo ufficio di conciliazione;

d) che il primo presidente, sentito il procuratore generale, ne faccia proposta al Ministro di grazia e giustizia.

L'accoglimento della istanza è facoltativo; quindi un comune, solamente perchè diviso in borgate, frazioni o quartieri non potrebbe pretendere la istituzione di nuovi uffici di conciliazione.

III. Si è dubitato se le frazioni di comune, le quali si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 137 della predetta legge comunale e provinciale, possano domandare la istituzione di un separato ufficio di conciliazione. Osserviamo innanzi tutto, che il legislatore non si è affatto riferito al citato art. 137, ciò che dimostra evidentemente di avere escluso il caso ivi contemplato; e poi la istituzione di un ufficio di conciliazione dev' essere consigliata da ragioni di necessità, per rendere accessibile la giustizia al povero, come la lontananza o la difficoltà delle comunicazioni di un centro abitato dal capoluogo, mentre la divisione dell' azienda economica autorizzata dal ripetuto articolo è consigliata da ragioni diverse, che qui è inutile ricordare.

IV. La giurisdizione del conciliatore non può estendersi oltre il territorio del comune, del mandamento, della frazione, della borgata o del quartiere, in cui egli esercita le sue funzioni. Essendo uno il conciliatore non è lecito questionare, come s'è fatto sotto l'impero della legge del 1865, se più conciliatori, in uno stesso comune, potessero avere una giurisdizione promiscua, ciò che è ed era semplicemente assurdo.

Soppresso un comune ed aggregato ad un altro, cessa di diritto la giurisdizione del conciliatore del comune soppresso (1).

(1) Circ. min. G. G. 17 Aprile 1869.

V. Il vice conciliatore fu creato dalla legge del 23 dicembre 1875. Allora però la nomina era facoltativa, poichè veniva subordinata alla importanza dell'ufficio. La legge del 1892, invece, assegnò di regola un vice conciliatore a ciascun ufficio di conciliazione ed ammise la nomina di più vice conciliatori, qualora i bisogni del servizio la rendano necessaria.

Il vice conciliatore supplisce il conciliatore assente od impedito e lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

VI. La carica di conciliatore è puramente onorifica ed essenzialmente gratuita. Egli non può ricevere emolumenti, sotto qualunque forma, nè dalle parti, nè dal Comune (1).

Come funzionario dell'ordine giudiziario ha la preferenza, a parità di condizioni, nel concorrere ai pubblici impieghi, è esonerato dal servizio di giurato (2), dalla commissione delle imposte (3) e dalla commissione censuaria (4); può presiedere le elezioni comunali e provinciali (5) ecc.; nelle solenni cerimonie prende posto immediatamente dopo la rappresentanza comunale (6) e corrisponde in franchigia con tutte le autorità giudiziarie superiori (7).

Egli ha la sua sede nella casa comunale o in quell'altra che il comune gli abbia assegnata.

VII. La spesa necessaria per mantener l'ufficio di conciliazione, cioè: locale, impianto, mobili, oggetti di scrittoio, libri ecc. è obbligatoriamente a carico del comune, il quale

(1) Con R. dec. 16 maggio 1895 furono annullate le deliberazioni del Comune di Roana (Vicenza) del 14 aprile e 13 settembre 1894, con le quali al Conciliatore ed al V. Conc. era assegnata una medaglia di presenza per ciascuna udienza.

(2) Legge 8 giugno 1874, n. 1937.

(3) Art. 16 legge reg. giud. 1865 in conf. con l'art. 12 del Reg. 24 agosto 1877, n. 4022.

(4) Art. 32 Reg. 2 agosto 1887.

(5) Art. 52 legge 28 giugno 1892 n. 315.

(6) Art. 36 ord. giud. 1865, R. decreto 19 aprile 1861, circ. min. int. 15 dic. 1878 e 10 aprile 1879.

(7) Circ. min. poste 2 nov. 1891, n. 36.

non può esimersi dell'inscriverla in bilancio: in contrario può provvedere di ufficio la giunta provinciale amministrativa (1).

§ 2.

(Leg. 1892, art. 2).

I conciliatori e vice conciliatori, in virtù di regia delegazione, sono nominati, sospesi, dispensati o revocati con decreto del primo presidente della corte d'appello del distretto, su parere del procuratore generale.

I conciliatori o vice conciliatori durano in ufficio tre anni e possono essere confermati.

La sospensione, la revoca e la dispensa hanno luogo nei casi previsti dagli articoli 203, 204 e 205 del regio decreto 6 dicembre 1865 sull'ordinamento giudiziario (2).

(1) Art. 170 e 171 leg. com. e prov.

(2) Ord. giud. 1865 art. 203, 204 e 205.

Art. 203. Se per infermità o per debolezza di mente, un giudice inamovibile non può più adempiere convenientemente ai doveri della sua carica, viene dispensato dall'impiego.

Art. 204. Si fa luogo alla destinazione di un giudice inamovibile:

1. Se è stato condannato a pena criminale, quando anche non sia stata aggiunta alla condanna la interdizione dagli uffici pubblici;

2. Se è stato condannato a pena correzionale pei reati di falso.

Art. 205. Può farsi luogo alla destituzione ovvero alla rimozione dall'impiego di un giudice inamovibile:

1. Se sia stato condannato a pena correzionale;

2. Se sia stato posto in accusa per reato importante pena criminale e correzionale, e la sentenza abbia unicamente per l'estinzione dell'azione penale pronunciato l'assolutoria, o dichiarato non farsi luogo a procedimento;

3. Se abbia ricusato di adempiere ad un dovere del proprio uffizio impostogli dalle leggi o dai regolamenti;

4. Se abbia dato prova di abituale negligenza, ovvero con fatti gravi abbia compromesso la propria riputazione o la dignità del corpo cui appartiene;

5. Se sia stato per la terza volta condannato a pene disciplinari.

Art. 6. Per la nomina dei conciliatori e vice-conciliatori, il procuratore generale, ricevute le liste degli eleggibili, assumerà le opportune informazioni e farà per iscritto le sue proposte al primo presidente.

Le stesse norme saranno osservate per le dispense, sospensioni e revoche dall'ufficio.

Art. 7. Le dimissioni dall'ufficio di conciliatore, o vice conciliatore saranno accettate con decreto del primo presidente.

Art. 8. I decreti di nomina, dispensa, sospensione o revoca dall'ufficio di conciliatore o vice conciliatore, e quelli di accettazione delle dimissioni, saranno a cura del procuratore generale, trasmessi al pretore per la loro esecuzione.

I. La giustizia emana dal Re ed è amministrata in suo nome da giudici che egli *istituisce* (1). Anche il conciliatore, in virtù dell'ordinamento del 1865, veniva nominato dal Re: ma si vide la necessità di delegarne la facoltà al primo presidente della corte di appello (2), il quale provvede *su parere del procuratore generale.*

II. La dizione dell'articolo fa supporre che il primo presidente, assunte le opportune informazioni, ne comunichi il risultato al procuratore generale, provocandone il parere, libero poi di seguirlo o discortarsene. Però, avuto riguardo all'indole dell'istituto del Pubblico Ministero, ed alla sua missione nell'Ordine giudiziario, è fuori dubbio che la iniziativa spetti al procuratore generale, il quale la esplica con una formale proposta, che il primo presidente può non accettare. Ma in tal caso, ogni elementare regola di prudenza e di ri-

(1) Art. 68 Stat. fond.
(2) Art. 29 legge 23 dic. 1875.

guardo, consiglia di comunicare al proponente le ragioni di dissenso, le quali, beninteso, non possono essere che gravi.

Comunque, il decreto del primo presidente non è soggetto ad alcun reclamo.

III. Le cause di dispensa o di revoca sono chiaramente indicate negli art. 203, 204 e 205 dell'ordinamento giudiziario del 1865: dispensa nei casi di debolezza o infermità di mente; revoca o destituzione nei casi di condanna penale alla reclusione o alla detenzione non inferiore nel minimo ai tre anni, ed anche - facoltativamente - nei casi di condanne a pene minori, o di assolutaria per estinzione dell'azione penale, o di dichiarazione di non farsi luogo a procedimento, o per rifiuto di adempiere ad un dovere di ufficio, o di abituale negligenza, o di tre condanne a pene disciplinari.

La sospensione è sempre temporanea: può essere applicata, in caso di mancanze lievi, per un periodo determinato, e può durare indeterminatamente, ma sempre fino a che sono in corso le indagini per accertare il mancamento denunziato, o la istruzione quando si tratti di procedimento penale.

Il conciliatore ed il vice conciliatore hanno il diritto di dimettersi; ma fino a che le dimissioni non sono accettate dal primo presidente, sempre su parere del procuratore generale, essi non possono sottrarsi alla disciplina gerarchica, nè agli obblighi inerenti al loro ufficio.

IV. Prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, ciò che deve essere fatto nei 30 giorni dalla data del decreto di nomina, il conciliatore ed il vice conciliatore, devono giurare, innanzi al pretore del mandamento da cui dipendono, di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del regno e di adempiere da uomo di onore e di coscienza le funzioni loro affidate.

Il Pretore dà atto della prestazione del giuramento, li dichiara immessi nel possesso dell'ufficio e ne redige verbale, di cui trasmette copia, in via gerarchica, alla procura generale ed al ministero (1).

(1) **Art. 10, 11 e 12 Or. g., 87 e seg. Reg. g., circ. min. g. g. 21 apr. 1863.**

Il termine di 30 giorni può essere dallo stesso primo presidente prorogato per motivi gravi: una volta scaduto viene dichiarata la decadenza dalla carica, e solamente un secondo decreto di nomina può nuovamente attribuirla.

V. La legge determina altre cause di decadenza dagli uffici di conciliazione, ma di esse si parlerà in prosieguo (1).

VI. Scaduto il triennio dalla data di nomina il conciliatore ed il vice conciliatore cessano *ope legis* dalle loro funzioni: se continuassero gli atti compiuti sarebbero nulli per mancanza di potestà.

§ 3.

(Leg. 1892, art. 3)

Sono eleggibili all'ufficio di conciliatori e vice conciliatori tutti i cittadini maggiori degli anni venticinque, purchè dimorino nel comune e siano compresi nelle seguenti categorie:

a) I senatori del regno ed ex-deputati al Parlamento;

b) I laureati nelle università e negli istituti superiori del regno, gli avvocati, i procuratori, i notai, i farmacisti e licenziati dai licei e dagli istituti tecnici, e coloro che ottennero la patente per l'insegnamento elementare di grado superiore;

c) Coloro che sono stati magistrati, cancellieri, vice cancellieri e segretari di uffici del pubblico ministero, impiegati civili, ufficiali del regio esercito e della regia marina, professori di liceo, istituti tecnici, ginnasi, scuole tecniche, scuole normali;

d) I consiglieri provinciali e i membri elettivi della giunta amministrativa;

(1) Art. 6 legge 1892.

e) Coloro che sono stati sindaci, consiglieri provinciali, membri della giunta amministrativa o segretari comunali;

f) Gli elettori amministrativi, che pagano annualmente lire cento d'imposte.

A tale scopo nel mese di agosto di ogni anno, la giunta comunale formerà una lista degli eleggibili, che pubblicherà nell'albo pretorio e vi resterà affissa sino al 10 settembre.

I reclami, tanto per omissioni, quanto per nuove iscrizioni nella detta lista, potranno prodursi avanti al consiglio comunale, nel termine di 10 giorni e cioè sino al 20 settembre.

Le deliberazioni del consiglio comunale saranno emesse con oltre il 30 settembre, e la lista emendata verrà nuovamente affissa all'albo pretorio sino al 10 ottobre.

Contro le deliberazioni del consiglio comunale, per le sole questioni di eleggibilità, è ammesso il ricorso alla corte di appello, nel termine di dieci o di quindici giorni, da decorrere dal giorno 11 ottobre, giusta i casi previsti dall'articolo 52 della legge comunale e provinciale ed osservate altresì le norme dettate dagli articoli 53, 54, 55, 56 della stessa legge (1).

(1) L. com. e prov. art. 52 a 56.

Art. 52. Qualunque cittadino voglia impugnare una decisione pronunciata dalla Giunta provinciale amministrativa o dolersi di denegata giustizia, deve promuovere la sua istanza dinanzi alla Corte d'appello, producendo i titoli che danno appoggio al suo reclamo. L'azione deve proporsi con semplice ricorso, sopra cui il presidente della Corte di appello indica una udienza in cui la causa è discussa in via di urgenza e con rito sommario.

Se coloro che reclamano sono gli interessati di cui nell'articolo 51, il sopradetto ricorso, con l'analogo decreto, si deve, a pena di nullità,

Divenuta esecutiva la lista ed in ogni caso non oltre il 20 novembre, essa sarà inviata al procuratore generale ed al primo presidente della corte di appello.

La detta lista non potrà essere modificata che in forza dell' annua revisione.

(Reg. 1892, art. 2, 3, 4 e 5).

Art. 2. La lista degli eleggibili all'ufficio di conciliatore e vice conciliatore, formata dalla giunta municipale, sarà pubblicata nell'albo pretorio, e vi saranno indicati in separate colonne i nomi e i cognomi degli eleggibili, la loro paternità, l'età ed i titoli della eleggibilità.

Della seguita pubblicazione ed affissione per tutto il tempo stabilito dai numeri 2 e 4 dell'art. 3 della legge,

fra dieci giorni dalla notificazione di cui è parola nel capoverso medesimo, notificare, per cura dell' appellante, alla parte interessata, qualora si impugni l' iscrizione di uno o più elettori; ed invece al prefetto, ove si ricorra contro l'esclusione di taluno dalla lista.

Il termine è invece di giorni quindici dalla pubblicazione prescritta nell' articolo 51 a pena di nullità, qualora il reclamo sia proposto da persona diversa dagli interessati indicati nell'articolo precedente.

In pendenza del giudizio innanzi alla corte di appello conservano il diritto di voto tanto gli elettori che erano iscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro, che sono stati iscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione concorde del consiglio comunale e della giunta provinciale amministrativa.

Art. 53. Il ricorso con i relativi documenti si dovrà, a pena di decadenza, depositare nella cancelleria della corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sarà decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della corte, sentite le parti e i loro difensori, se si presentino, ed il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni.

Art. 54. Il pubblico ministero comunicherà immediatamente al sindaco le sentenze della corte d'appello per curarne la esecuzione e la notificazione, senza spesa, agli interessati.

La sentenza pronunziata dalla corte d' appello può essere impu-

dovrà farsi constare mediante certificato del sindaco, in calce all'originale della lista.

Art. 3. I reclami per omissioni o per nuove iscrizioni nelle liste saranno presentati coi relativi documenti alla segreteria del comune, la quale ne rilascerà ricevuta.

Il reclamo sarà notificato, a cura del reclamante, alla parte interessata per mezzo dell'inserviente comunale, e la relazione della notifica sarà annessa al reclamo.

Art. 4. Divenuta esecutiva la lista, ne saranno fatte due copie autentiche che saranno trasmesse l' una al procuratore generale e l'altra al primo presidente della corte d'appello, restando l'originale nella segreteria del comune.

Art. 5. L'annua revisione delle liste sarà fatta dalla giunta comunale, la quale cancellerà i nomi dei de-

gnata dalla parte soccombente col ricorso in cassazione, pel quale non è necessario il ministero di avvocato.

Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà.

Sul semplice ricorso il presidente indica in via d'urgenza l'udienza per la discussione della causa.

Art. 55. La giunta municipale appena le venga notificata la proferita sentenza fa nelle liste le prescritta rettificazione, allegandovi copia della sentenza medesima.

Art. 56. Tutti gli atti concernenti l' esercizio del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento amministrativo, quanto al giudiziario si fanno in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito prescritto dall' articolo 521 del codice di procedura civile e dalle spese di cancelleria.

Gli agenti delle imposte dirette, per gli effetti di cui gli articoli 43, 48, 52 hanno l' obbligo di rilasciare, a qualunque cittadino ne faccia richiesta, l'estratto di ruolo di ogni contribuente e i certificati negativi di coloro che risultano iscritti nei ruoli medesimi, dietro il corrispettivo di cinque centesimi per ciascun individuo cui gli estratti od i certificati si riferiscono.

Colui il quale reclama per la iscrizione o cancellazione altrui viene sottoposto ad una multa da L. 50 a 100, qualora il suo reclamo sia dalla corte dichiarato temerario.

funti e di coloro che avranno perduto la eleggibilità ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge, ed iscriverà i nomi di coloro che ne abbiano i requisiti.

Alla lista riveduta saranno applicabili le norme degli articoli precedenti.

I. Per essere eleggibili agli uffici di conciliazione sono necessari i seguenti requisiti;

a) cittadinanza italiana;

b) età superiore ai 25 anni;

c) dimora nel comune;

d) godimento dei diritti civili;

e) appartenere ad una delle categorie indicate nella legge.

II. La cittadinanza non è che la nazionalità della *persona*. Essa serve a determinare lo stato dell'individuo e la sua capacità in rapporto ai diritti tanto civili che politici (1).

Chiamasi persona ogni ente capace di diritti. Tale capacità è insita negli uomini; ma la legge per fini giuridici attribuisce la personalità ad esseri ideali, che hanno una base reale e concreta o in una massa di beni o in un' associazione di persone, come i comuni, le provincie, i corpi morali ecc. (2).

Le une chiamansi persone naturali, le altre persone giuridiche; quelle hanno bisogno di tre fattori: nascita, vita, vitalità (3); possono avere due stati: di cittadinanza e di fa-

(1) Ricci, Corso teorico-pratico di diritto civile, I, p 1., §. 149.

(2) Per aversi legalmente un ente o corpo morale, quale personificazione fittizia di mezzi e fini creduti leciti ed utili ad una società politicamente ordinata, è necessario che abbia luogo un atto della sovranità legislativa dello Stato, che dia vita nel proprio territorio a quella fittizia individuazione avente capacità di diritto; e, senza tale atto della Sovranità dello Stato, un'associazione quale che sia, anche politica o religiosa, non può assumere la figura giuridica di corpo morale, considerato come persona, *Cass. di Roma,* 15 aprile 1887.

(3) L'uomo è nato quando è del tutto staccato dal seno materno; nasce vivo chi, staccato dal seno materno, abbia respirato; si presume nato vitale quegli di cui consti che sia nato vivo Art. 744 Cod. Civ.

miglia, e due capacità: politica e civile; - a queste occorrono due elementi: uno scopo determinato, permanente, duraturo ed utile, ed i mezzi idonei per attuarlo.

La capacità civile spetta ai cittadini, agli stranieri (1), alle persone giuridiche esistenti nel regno ed all'estero; ed in quanto a queste ultime, purchè riconosciute dalle leggi straniere e non comprese fra quelle, alle quali in Italia fu negata la personalità civile (2). Essa finisce con la morte dell'individuo, e nelle persone giuridiche con la cessazione dello scopo prefisso, o con la scadenza del termine, se fu stabilito.

« Per stabilire quale sia la cittadinanza e la nazionalità della persona, non può aversi unicamente riguardo al luogo in cui la sua nascita è avvenuta. Spesse volte è caso nascere in un luogo, anzichè in un altro, e d'altronde l'individuo, più che al luogo, appartiene alla sua razza ». (3)

Onde la cittadinanza appartiene:

a) a chi sia nato da padre cittadino o, se il padre sia ignoto, da madre cittadina; ed in mancanza di genitori noti, a chi sia nato nel regno;

b) al figlio di padre cittadino o se il padre sia ignoto al figlio di madre cittadina quando il padre o la madre abbiano perduta la cittadinanza prima della di lui nascita, purchè il figlio *sia nato nel regno e vi risieda*; e se pure nato all'estero, qualora entro l'anno dalla maggiore età egli elegga la qualità di cittadino e fissi poi la sua residenza nel regno, nell'anno successivo alla fatta dichiarazione; ovvero se abbia accettato un impiego pubblico nel regno, oppure abbia servito o serva nell'armata nazionale di terra o di mare o abbia soddisfatto all'obbligo della leva senza invocarne la esenzione;

(1) Merita essere ricordato che la capacità civile è attribuita agli stranieri senza diritto di reciprocanza. Anzi, gli stranieri sono ammessi nel regno a godere dei diritti civili spettanti ai cittadini, anche se non fossero loro concessi dalla legge del loro paese.

(2) *App. Genova*, 6 agosto 1881.

(3) Ricci, Op. cit., Vol. 1. p. 1, § 149.

c) a chi sia nato nel regno da uno straniero, il quale vi abbia fissato domicilio da dieci anni non interrotti.

La cittadinanza si acquista:

a) per matrimonio della donna straniera che si unisca ad un cittadino;

b) per naturalizzazione concessa per legge, o per decreto reale.

La cittadinanza si perde:

a) per rinunzia, trasferendo di fatto proprio il domicilio all' estero;

b) accettando la cittadinanza estera;

c) ottenendo all' estero un impiego o entrando al servizio militare di potenza estera, senza permissione del Governo;

d) si perde altresì dalla donna italiana che si marita ad uno straniero, se col fatto del matrimonio acquista la cittadinanza del marito.

La cittadinanza può in ogni caso riacquistarsi, col concorso delle seguenti condizioni:

a) rientrando nel regno col permesso del Governo.

b) rinunciando alla cittadinanza estera, all' impiego o al servizio militare.

c) e dichiarando di fissare, e fissando di fatto fra un anno il domicilio nello Stato (1).

III. Il diritto alla eleggibilità si acquista appena compiuto il 25° anno di età e si conserva durante la vita, quando concorrano gli altri requisiti. Quindi non potrebbe pretendere di essere iscritto nella lista degli eleggibili agli uffici di conciliazione colui che raggiunga i 25 anni poco dopo la formazione della lista medesima, invocando, per analogia, le disposizioni della legge comunale e provinciale e di quella elettorale politica; nè potrebbe escludersi colui che abbia superato gli anni 65, siccome è prescritto per l'ufficio di giurato dalla legge 8 giugno 1884 n. 1937. In materia di esercizio di diritti gli argomenti di analogia non sono ammessi perchè pericolosi.

(1) V. art. 1 a 15 cod. civile.

IV. La legge distingue il domicilio dalla residenza, e l'uno e l'altra dalla dimora (1). Il domicilio è nel luogo ove una persona ha la sede principale dei propri affari ed interessi; la residenza è nel luogo ove si ha la dimora abituale; e questa nel luogo ove taluno si trova transitoriamente. La corte di appello di Casale però affermò il principio (2) che per aver diritto alla iscrizione nella lista degli eleggibili agli uffici di conciliazione occorra la *dimora permanente* nel comune in cui si domanda la iscrizione.

Non comprendiamo, in verità, il significato della nuova formula dettata dalla corte di appello di Casale. Dimora *permanente* vorrebbe, probabilmente, dire *dimora abituale,* ed in questo caso il codice civile insegna che tal fatto costituisce la *residenza,* o, più che *abituale*, PERMANENTE, ed allora si ha il *domicilio.* Nell' un caso o nell' altro, molto lontani dalla interpretazione data dalla corte di Casale, la quale dimenticò le spiegazioni che l'on. senatore Ferraris, diede, in proposito all' on. senatore Saredo durante la discussione della legge in esame al Senato.

Il codice civile - disse il Ferraris - distingue domicilio, residenza e dimora. Qui la legge si è accontentata della dimora. E per andare al caso pratico, vi sono molte persone rispettabilissime che non hanno residenza fissa nel comune, ma che vi hanno continua occasione di presenza, o per la gestione dei propri affari o per altro. Quindi mi sembra che - per dimoranti nel comune - si intende potersi eleggere cittadini comunque non abbiano nel comune residenza fissa, ma vi si possono senza incomodo e pei loro interessi recarsi e fermarvisi in modo da poter esercitare l'ufficio di conciliatore (3).

VI. Il godimento dei diritti civili, cioè l'attribuzione fattane ad una persona, differisce dallo esercizio di essi, che è la

(1) V. art. 16 a 19. cod. civ.
(2) 15 nov. 1892, ric. Chiappone.
(3) Atti parl. legisl. XVII, p. 2929.

facoltà di usarne. Questa è relativa e proporzionale, poichè, per la conservazione della libertà di ciascuno e di tutti e per le esigenze dell' utilità generale, secondo il concetto dell'ordine morale e sociale, vi sono delle inevitabili e necessarie disuguaglianze.

Si può decadere dal godimento dei diritti medesimi per condanna penale, e può esserne limitato lo esercizio in virtù di sentenza, o per speciali condizioni in cui trovisi una determinata persona: donna maritata, minore, interdetto ecc.

VI. Importante è la innovazione delle categorie, da cui scegliere i funzionari degli uffici di conciliazione. Dapprima la sola qualità di elettore e la così detta terna proposta dal consiglio comunale, la quale, se, da una parte, pur rispondeva più esattamente alla esigenza della istituzione di sua natura popolare, perchè designava alla carica, col sistema di elezione indiretta, la persona in cui la maggioranza del paese riponeva la sua fiducia, dall' altra, nella pratica, dava luogo a parecchi inconvenienti, e non ultimo quello di rendere l'ufficio del conciliatore mancipio dei partiti locali, e di conseguenza privo di quella libertà necessaria per amministrar giustizia.

Il sistema delle categorie offre una garantia maggiore di capacità, ed affida della indipendenza del funzionario eletto, poichè l'autorità giudiziaria non ha altro limite nella scelta che la lista riveduta ed approvata dal consiglio comunale.

VII. L'esame delle categorie ammesse dalla legge autorizza le seguenti osservazioni.

Sono eleggibili:

a) *I senatori del regno, gli ex deputati al Parlamento.* Quindi esclusi i deputati probabilmente perchè, siccome credette l'avv. Artigiani « scelti dal suffragio popolare, sog-« getti alle vicissitudini delle gare politiche, possono avere « interesse a mostrarsi riconoscenti o cattivarsi la benevo-« lenza di qualche influente elettore, od a vendicarsi di un « avversario. » ciò che non potrebbe verificarsi a riguardo dei senatori, i quali « nominati a vita dal Re mancano di

« interesse a favorire o pregiudicare questa o quella parte « dei litiganti » È una osservazione acuta, opportunamente dichiarò l'avv. Petrone, (1) ma a parer nostro non plausibile. « Se si son volute, e giustamente, tener distinte le funzioni « legislative dalle giudiziarie (osserva il detto sig. Petrone) « se le medesime si sono ritenute inconciliabili nella stessa « persona per gli effetti dannosi che ne deriverebbero, quegli « cioè di distogliere l'investito di esse dall'adempimento o del « mandato legislativo o delle funzioni derivanti dall'ufficio « di conciliatore..... perchè non estendere la esclusione ezian- « dio ai membri della Camera vitalizia? » Infatti la ineligibilità dei Deputati è ingiustificabile, anche perchè la distinzione delle funzioni legislative e giudiziarie non vieta l'ingresso alla Camera elettiva di un determinato numero di magistrati. Non resterebbe quindi che contentarsi della interpreta zione data dall'avv. Artigiani qualora volesse di fatto trattarsi di ineleggibilità, o più esattamente di *incapacità*. Però le incapacità sono di stretto diritto e non possono estendersi oltre i casi espressamente indicati dal legislatore. Vuol dire che la sola qualità di *Deputato* non dà diritto alla iscrizione nella lista degli eleggibili all'ufficio di conciliazione, ma il Deputato il quale possegga i requisiti richiesti e sia compreso in una delle altre categorie stabilite dalla legge può e deve esservi iscritto, poichè nella scelta degli eleggibili - siccome ricordò il Ministro proponente a proposito della categoria seguente - il legislatore non ricercò la capacità tecnica, ma l'attitudine alle funzioni speciali demandate al conciliatore.

b) In questa categoria furono compresi gli avvocati ed i procuratori; ma per essi si ricorda la incompatibilità di cui all'art. 7 della legge 1892.

A proposito di questa categoria furono fatte delle osservazioni in Senato, specialmente per rilevare la esclusione dei licenziati dal ginnasio e dalla scuola tecnica, una volta che si era creduto poter dichiarare eleggibili coloro che ot-

(1) M. Petrone, Agg. giud. presso la Procura del Re di Roma. Delle condizioni di eleggibilità a conciliatore ecc. 1894.

tennero la patente per l'insegnameto elementare di grado superiore. E l'on. Guardasigilli Chimirri opportunamente rispose: « Noi non ricerchiamo una capacità tecnica, poichè in « tal caso nè la patente elementare di grado superiore, nè « la licenza ginnasiale potrebbero dare indizio delle condi- « zioni occorrenti per formare un buon giudice conciliatore; « quì si richiede invece una speciale attitudine che risponda « al genere delle funzioni assegnate a cotesto magistrato, » fra le quali è principalissima quella di conciliare. Ciò posto, « noi nell' art. 3 consideriamo i titoli ivi menzionati, non « tanto come documenti di idoneità, ma più come indizio di « una determinata condizione sociale. Colui che è fornito di « patente elementare di grado superiore, certo non ha fatto « studi superiori a chi ha conseguito la licenza ginnasia- « le (ciò che in verità noi dubitiamo dato l'attuale sistema « d'insegnamento nei ginnasi), ma mentre il primo ha un « titolo che lo abilita all' esercizio di una professione, cioè « all' insegnamento l'altro ha un documento, che prova una « tendenza a tutti, che si arresta a mezza strada. »

E ciò valga per parecchie altre esclusioni.

c) La categoria in esame comprende tutti coloro che *sono stati* funzionari civili o militari dello Stato; ma non per ciò solo debbono ritenersi ineleggibili tutti coloro che sono in attività di servizio, quando per essi non sia espressamente dichiarata la ineleggibilità in genere, come per i funzionari dell' ordine giudiziario, gli esattori delle imposte ecc.

Fu dubitato se il conservatore dell' archivio notarile mandamentale rientri nella categoria degli impiegati civili e sia perciò eleggibile a conciliatore quando cessa dall' ufficio, e la corte di appello di Palermo, alla quale fu sottoposto il caso, sentenziò per l'affermativa (1), avuto riguardo « all' esercizio degli incarichi ad essi demandati, alla sua nomina regia, alla fissazione dello stipendio, alla continuità delle mansioni,

(1) Petrone. - Op. cit.

ai vincoli cauzionali, ed al potere disciplinare cui è soggetto. » Insomma - aggiungiamo noi - alle funzioni di pubblico interesse a lui attribuite, poichè la legge parla pura mente e semplicemente di *impiegati civili*, senza fare restrizioni fra quelli che prestarono l'opera loro nelle amministrazioni dello Stato od in quelle da esso dipendenti.

d) A differenza dei consiglieri comunali, la legge dichiara eleggibili i consiglieri provinciali, i quali, perchè designati dagli elettori di tutto il mandamento, offrono maggiore garanzia di indipendenza e di capacità, ed i membri *elettivi* della giunta amministrativa. Non ha compreso i membri di nomina governativa, cioè i consiglieri di prefettura, perchè come tali non potrebbero contemporaneamente dedicarsi con pari alacrità alle funzioni inerenti al loro ufficio ed a quella della carica di conciliatore.

e) Per questa categoria si ripresenta la questione se, avendo la legge dichiarato eleggibili coloro che *sono stati sindaci*, abbia voluto dichiarare ineleggibili quelli che sono in carica all' epoca della formazione della lista. Non si può parlare, ripetiamo, di incapacità fuori dei casi espressamente indicati dalla legge. Questa ha omesso i sindaci per non confondere possibilmente in una sola persona le funzioni amministrative e quelle giudiziarie con danno delle une o delle altre, sebbene l'ordinamento giudiziario del 1865 non se ne sia preoccupato affatto (1); ma è evidente che se il sindaco per altri titoli abbia diritto ad essere *iscritto* nella lista, tale diritto non gli si può contrastare, salvo poi, in caso di nomina, ad optare per l' uno o l' altro ufficio. Ciò fu riconosciuto dal Ministero di grazia e giustizia (2), il quale però ritenne incompatibile la carica di conciliatore con quella del sindaco, solo quando a costui, per la mancanza di un funzionario di carriera, siano demandate le funzioni di pubblica sicurezza. Siffatta limitazione si trova giustificata oltre che dall'art. 5 n. 1 della legge 1892, anche della necessità di non

(1) Art. 14 Ord. giud.
(2) Circ. 26 agosto 1894, n. 25572.

cumulare in una sola persona tanto le funzioni di polizia *preventiva* con quella *repressiva* del giudice, sebbene il conciliatore esplichi queste ultime solamente in materia civile. Confortano siffatta opinione il Gargiulo (1) il Petrone (2) ed altri; ma lo oppugna vivacemente lo Scamuzzi, il quale dichiara che « la ineleggibilità - nel caso indicato nell'art. 5 n. 1 della « legge 1892 - non investe le funzioni di P. S. in sè stesse, da « chiunque esercitate, dal Ministro dell' Interno in giù (ed in « ciò sembraci stia l'errore); esso mira invece alla persona del « funzionario di carriera nel ramo della pubblica sicurezza, « la cui posizione ufficiale completamente subordinata al po- « tere esecutivo è veramente inconciliabile con le funzioni « giudiziarie affidate ai conciliatori (3).

Fu anche dubitato se il sindaco fosse incompatibile anche perchè uffiziale di polizia giudiziaria; ma il Ministero (4) dichiarò che « la polizia giudiziaria è istituto distinto « dalla sicurezza pubblica, e che se le funzioni di polizia « giudiziaria sono fra quelle deferite agli ufficiali ed agenti « di pubblica sicurezza, non perciò la polizia preventiva od « amministrativa può andar confusa con la polizia repressiva « o giudiziaria. Adunque la legge ha potuto *per suoi spe- « ciali motivi* dichiarare non eleggibili all' ufficio di conci- « liatore coloro che sono ufficiali, od agenti, o impiegati « di sicurezza pubblica, ma non certo ha voluto tale ineleggi- « bilità estendere ad altri funzionari, che con quelli hanno « soltanto comuni i doveri, i diritti e le attribuzioni della « polizia giudiziaria. »

Per ciò che riguarda poi i segretari comunali, incominciamo a constatare che essi non hanno diritto ad essere iscritti nella lista durante l'esercizio delle loro funzioni, nè pel semplice fatto di possedere la patente di idoneità all'ufficio di segretario comunale. (5) Potrebbero bensì possedere

(1) L'elegibilità a Conciliatore - Opuscolo.
(2) Op. cit.
(3) Consigliere dei Conciliatori, anno II, pag. 145.
(4) Circ. 25 agosto 1892.
(5) Corte di appello di Genova 1 dic. 1892.

altri titoli alla iscrizione, ed in tal caso la incompatibilità, fino alla promulgazione dell'ultima legge del 28 luglio 1895, era evidente, non essendo possibile esercitare contemporaneamente le funzioni di giudice e quelle di cancelliere, che la legge loro attribuiva di diritto. Però, allo stato, siffatta incompatibilità è semplicemente relativa, una volta che il segretario comunale disimpegna le funzioni di cancelliere presso l'ufficio di conciliazione fino a che il presidente del tribunale, inteso il procuratore del Re, non destina a quelle funzioni un suo sostituto, o un vice cancelliere di pretura, o un alunno di cancelleria.

Quindi, ove sia stato esonerato dalle funzioni di cancelliere, avendone i requisiti, può, senza alcuna difficoltà, essere assunto alle funzioni di conciliatore o vice-conciliatore.

f) Questa categoria, siccome quella analoga contenuta nella legge comunale e provinciale, s'ispira al noto principio inglese: *no taxation, no representation.* Colui che paga al comune, alla provincia, allo Stato, ha per sè una presunzione di capacità che deriva dalla trattazione degli affari relativi all'amministrazione dei propri beni.

In ordine a questa categoria furono fatti diversi appunti, di cui non discorreremo, perchè ci occupiamo *de jure condito* e non *de iure condendo.*

Sono eleggibili gli elettori amministrativi che pagano annualmente 100 lire *d'imposte.* Ma di quali imposte ha inteso parlare il legislatore? Le imposte sono *dirette* od *indirette:* le une colpiscono il prodotto nella sua fonte immediata (persona o cosa - ricchezza mobile o fondiaria) e si riscuotono in virtù di ruoli; le altre raggiungono il prodotto medesimo nel momento in cui si consuma (dazi, tasse ecc.) e perciò si compenetrano nel prezzo di esso. Per la eleggibilità agli ufficii di conciliazione la legge non fa distinzione, nè limitazione di imposte; ma non può riferirsi che alle imposte dirette, le sole che sono capaci di giustificazione, essendo le altre puramente occasionali, nè avendo carattere di continuità.

Però nel computo debbono comprendersi anche le *addi-*

zionali e le *sovrimposte,* senza tener conto del tempo dal quale si pagano, ma purchè si corrispondano *direttamente* allo Stato, alla provincia o al comune.

Di ciò diede ragione il Ministro di grazia e giustizia « perchè la legge - Egli diceva - non fa distinzione alcuna, « ma parla genericamente d'*imposta,* e perciò a chi deve appli- « carla, non sarebbe consentito far distinzione fra le impo- « ste dirette, sia perchè appunto la locuzione adoperata nella « lettera *f* dell'art. 3 (legge 1892), ponendo per base della « eleggibilità all'ufficio di conciliatore la qualità di elettore « amministrativo, dimostra come il legislatore, nel dettare « quella disposizione, abbia avuto presenti i criterii stabiliti, « dalla legge comunale e provinciale in ordine all'eletto- » rato amministrativo per censo.

Si è dubitato se possa cumularsi, agli effetti della eleggibilità, con la imposta pagata dall'elettore, anche quella pagata dalla moglie o dai figli dell'elettore medesimo, ma - osserva il Gargiulo - (1) « trattandosi di una eccezione alla « regola della *personalità del censo*, doveva essere tassati- « vamente stabilita come ha fatto l'art. 24 alla legge comu- « nale e provinciale » Ed il Petrone aggiunge (2) « una in- « terpretazione diversa sarebbe evidentemente contraria allo « stesso significato della parola usata dalla legge « elettori « amministrativi *che pagano* » le quali confermano senz'altro « la personalità del censo. »

E sempre a proposito della categoria in esame si è questionato se, nel computo delle imposte, debba tenersi conto solo di quella pagata nel comune ove si pretende essere iscritto fra gli eleggibili a conciliatore, ovvero si possono cumulare le imposte pagate in altri comuni: se basti la iscrizione a ruolo o debba provarsi il pagamento effettivo delle imposte: se debba tenersi conto delle modificazioni fatte al ruolo dopo la formazione della lista.

A noi sembra che queste ed altre questioni, che la fervi-

(1-2) Op. cit.

da fantasia dei legulei può creare all'infinito, tendono a limitare l'esercizio del diritto consentito dalla legge: sono restrizioni che il legislatore *ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit*, e perciò non è lecito, anzi è incivile ammetterle.

A parer nostro - ed in ciò sono concordi i commentatori: è indifferente se le cento lire d'imposte necessarie si pagano in un comune, in quello, cioè, ove si pretende alla eleggibilità, o in più; basta la dimostrazione della iscrizione nel ruolo, superflua e pericolosa essendo quella del pagamento effettivo; ed a base della lista deve tenersi presente il ruolo già formato all' epoca della revisione della lista medesima, poichè delle successive modificazioni si deve tener conto nella revisione dell' anno successivo.

VIII. La lista degli eleggibili è permanente, e perciò non può essere modificata che in forza dell'annua revisione. Ciò costituisce una garanzia, tanto pel cittadino, il quale, in tal modo, conosce le persone, che possono essere investite della carica di conciliatore, quanto per l'autorità giudiziaria chiamata a fare la scelta, poichè acquista la sicurezza nella stabilità dalla lista, ed è al coverto dalle sorprese di indebite cancellazioni o di iscrizioni fuori il tempo prescritto, per servire alle ambizioni o agli interessi dei partiti locali.

La lista è formata dalla giunta comunale nel mese di agosto di ogni anno senza bisogno di manifesto preventivo; pubblicata mediante affissione nell'albo pretorio; riveduta e deliberata dal consiglio comunale (1) al quale debbono presentarsi i relativi reclami; nuovamente pubblicata nell'albo pretorio, diventa permanente, tranne per le questioni di eleggibilità, le quali debbono presentarsi alla corte di appello, osservate le norme dettate dalla legge comunale e provinciale sopra ricordate.

I termini dati per le diverse operazioni relative alla formazione della lista sono perentorii.

(1) In caso di scioglimento del consiglio comunale provvede di urgenza il R. commissario, in conformità delle facoltà attribuitegli dalla legge comunale e provinciale.

IX. Si è discusso se, dopo la *formazione* della lista degli eleggibili da parte della giunta comunale, il consiglio, in mancanza di reclami, abbia competenza per rivedere la lista medesima, cancellare le persone indebitamente iscritte ed aggiungervi quelle che abbiano i requisiti voluti dalla legge. Stando alla parola ed anche allo spirito della legge e del relativo regolamento, taluni (1) sostennero che il consiglio comunale non abbia altra competenza oltre quella di interloquire sui reclami prodotti avverso la lista *formata* dalla giunta.

Però altri (2), e non meno illustri, dicono antiliberale la restrizione che si vorrebbe dare alla lista, poichè, se si ammettesse la potestà assoluta nella giunta di formarla, dando al consiglio solamente il diritto di discutere sui reclami proposti, tanto varrebbe perpetuare gl' inconvenienti lamentati mentre vigeva la legge precedente a proposito della *terna*. La giunta, sicura di non aver controllo, potrebbe arbitrariamente ridurre il numero degli eleggibili e rendere possibile la scelta di un candidato favorevole al partito.

La esclusiva competenza della giunta - secondo noi - è contradetta dalla parola e dallo spirito della legge. Dalla parola, sebbene oscura, poichè, dopo di avere stabilito che « i reclami.... POTRANNO *prodursi* ecc. » ciò che significa *facoltà di produrli*, parla delle deliberazioni del consiglio comunale *ex novo*, in un periodo staccato, formante disposizione a sè, senza alcuna relazione ai reclami; poi soggiunge che *la lista* EMENDATA *verrà nuovamente affissa,* ed anche questa volta senza alcun riferimento ai reclami; ed infine, in un altro periodo, stabilisce che « *contro le deliberazioni del consiglio comunale, per le sole questioni di eleggibilità, è ammesso il ricorso alla corte d' appello ecc......* ». Or se il con-

(1) Fusai, Consigliere dei conciliatori, anno I, pag. 199; Caroncini, ibidem; Procura Generale di Napoli, 13 nov. 1893, ibidem, anno II. pag. 41; Petrone op. cit.

(2) Scamuzzi, Manuale teorico-pratico dei conciliatori e Cons. dei Conciliatori, anno II. pag. 42; Conciliatore, anno 1894, n. 1; Corte Appello di Genova 10 dic. 1894.

siglio non fosse chiamato a rivedere la lista, anche se reclami non fossero stati presentati, una volta che il presentarli al consiglio sembra ed è un atto facoltativo, (1) la legge non avrebbe avuto l'obbligo di spiegare questo concetto e dare un termine per la presentazione del ricorso, diverso da quello che incomincia a decorrere dal giorno 11 ottobre, cioè, quando il consiglio, in ogni caso, ha dovuto prendere le sue deliberazioni. In altri termini, se il consiglio fosse chiamato a deliberare solamente in caso di reclamo, trascorso inutilmente il termine dal 20 al 30 settembre, perchè il termine del ricorso alla corte di appello non dovrebbe decorrere dal giorno primo ottobre, invece che dal successivo giorno undici?

È contradetta altresì dallo spirito della legge, poichè è inconcepibile - data tutta la legislazione vigente in materia di liste elettorali politiche, amministrative, di giurati ecc. - che il legislatore abbia voluto costituire la giunta comunale sovrana assoluta nella formazione della lista degli eleggibili agli uffici di conciliazione, ciò che è chiaramente dimostrato dall' on. relatore dell' ufficio centrale del Senato (2), il quale, parlando della procedura spedita ammessa nella formazione della lista, dichiarava di non aver ammesso che due revisioni: « *l'una amministrativa del consiglio comunale, l'altra* « *giudiziaria della corte d'appello ecc.* »

Nè, d'altra parte, le deliberazioni della giunta e del consiglio possono sottrarsi, nel silenzio dell' articolo 3 della legge del 1892, al controllo amministrativo per ciò che si attiene alle questioni di forma, poichè, rilevato il fatto dall'on. senatore Pagano, l'ufficio centrale conchiuse, dichiarando che esso « non ebbe mai pensiero di escludere la legittima in« gerenza dell' autorità amministrativa, che per le forme e

(1) *Sembra* facoltativo, essendosi usata la voce *potranno* e non già *dovranno*. Nulla meno la corte di appello di Genova, 10 dic. 1894, causa Cavalli c. Macchioli, dichiarò non essere ammissibile un ricorso relativo alla iscrizione di un cittadino nella lista degli eleggibili a conciliatore, se non fu presentata domanda nello stesso tempo avanti il consiglio comunale che costituisce il *primo grado di giurisdizione*.

(2) Seduta 7 aprile 1892.

« nella sfera delle proprie azioni, in questa materia, costitui-
« sce il diritto comune.

« Ciascuno seguirà la sua via.

« La deliberazione sarà per fermo soggetta alla vigilanza
« governativa, siccome è detto nella legge comunale e pro-
« vinciale, per ciò che tiene nella forma.

« Per ciò che concerne le condizioni giuridiche sarà com-
« petente il magistrato di appello.

« Può darsi però (ed ecco la difficoltà) che ai richiami
« giudiziarii, venga a mancare, a dir così, la materia, se la
« deliberazione comunale viene meno.

« E sia. Ma intanto non mancherà almeno la lista prepa-
« rata dalla giunta. E poichè non trattasi di un perfetto di-
« ritto civico, come si è osservato più volte, e poichè su-
« premo giudice della scelta è l'autorità giudiziaria per l'art.
« 2 di questo disegno di legge, una tale scelta potrà sem-
« pre senza inconvenienti esser fatta, divenuta o no defini-
« tiva la lista, quando verrà il termine dato del 20 novembre.
« Sarà un effetto questo, se vuolsi, a dir così, provvisorio della
« lista medesima, ma un effetto cbe importava stabilire per
« non ritardare l'esecuzione della legge. »

IX. La giunta nella formazione della lista ha l'obbligo di procedere d'ufficio alle iscrizioni ed alle cancellazioni senza attendere le domande o i reclami dei cittadini interessati. Non vi sarebbe ragione per opporre il contrario una volta che la giunta ha a sua disposizione tutti gli elementi necessari, ed una volta che, trattandosi di un ufficio gratuito, più oneroso che onorifico, forse i più degni si ritrarrebbero per non parere vanitosi. D'altronde, sebbene a differenza dell' ufficio di giurato, il cittadino possa esimersi dall' accettare la carica di conciliatore, per noi costituisce sempre un diritto ed un dovere la iscrizione nella lista degli eleggibili: un diritto perchè la legge lo attribuisce; un dovere perchè il cittadino non deve sottrarsi quando il paese esige in qualunque modo la sua opera.

I reclami possono presentarsi tanto dai cittadini, i quali

siano stati indebitamente omessi o cancellati, quanto dagli altri che non abbiano un interesse diretto, ma agiscono nell'interesse generale. In un paese retto a libertà tutti hanno interesse ad avere una giustizia rettamente amministrata dalle persone le quali ne abbiano la capacità e l'attitudine. Ed in ciò ne conferma anche il riferimento all'art. 52 della legge comunale e provinciale, il quale attribuisce appunto a *qualunque cittadino* il diritto di impugnare la decisione relativa alle liste elettorali. Conseguentemente spetta anche al P. M., il quale veglia alla osservanza delle leggi, in conformità dell'art. 139 della legge organica, il diritto all'azione contro l'operato della giunta o del consiglio comunale.

§ 4.

(Leg. § 1892, art. 4.)

Quando dalla lista risulti che in un comune non vi sieno almeno dieci cittadini appartenenti ad una delle categorie stabilite dall'art. 3° della presente legge, la scelta del primo presidente, sul parere del procuratore generale potrà farsi anche tra i consiglieri comunali e fra gli ex conciliatori che abbiano avuta una o più conferme nell'ufficio.

I. La legge si preoccupa, e giustamente del fatto che in molti comuni, per il limitato numero degli abitanti, non vi sono tanti eleggibili, quanti si credono necessari per lasciare libera la scelta dei funzionari di conciliazione. In tali casi ammette che la scelta possa farsi anche fra i *consiglieri comunali* e gli *ex conciliatori*, i quali, per la carica che disimpegnano o che hanno disimpegnato danno affidamento della loro capacità.

II. Verificandosi la deficienza dei cittadini appartenenti ad una delle categorie ammesse dalla legge deve redigersi dei consiglieri e degli ex conciliatori una lista aggiunta, la

quale è formata, riveduta ed approvata nei modi e nei termini stabiliti per la lista principale.

III. Si è detto *consiglieri comunali* per indicare quelli attualmente in carica, escludendo, conseguentemente, quelli scaduti.

IV. Negli *ex conciliatori* non v'ha dubbio sono compresi anche gli *ex vice conciliatori*, perchè il legislatore ha usato una parola generica e comprensiva per indicare coloro che già diedero prova della loro attitudine negli uffici di conciliazione.

§ 5.

(Leg. 1892, art. 15).

Non sono eleggibili all'ufficio di conciliatore o vice conciliatore:

1° gli ufficiali, impiegati ed agenti di pubblica sicurezza;

2° gli esattori delle imposte;

3° i funzionari dell'ordine giudiziario;

4° gli alunni di cancelleria e gli uscieri;

5° tutti coloro che sono dichiarati esclusi dall'ufficio di giurato od incapaci dagli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 8 giugno 1874 n. 1937, colle modificazioni nei due primi articoli introdotte dall'art. 32 del regio decreto 1 dicembre 1889, n. 6509 (1).

(1) L. 8 giugno 1874, n. 1937, art. 5, 6, 7 e 8; R. d. 1° dic. 1889, n. 6509, art. 32.

Art. 5. Sono esclusi dall'ufficio di giurato:

1. coloro che furono condannati ad una pena che porta seco l'interdizione dall'ufficio di giurato, o che ne furono interdetti con sentenza;

2. Coloro che furono condannati per un delitto per il quale è stabilita dalla legge la pena all'interdizione perpetua dai pubblici ufficii dell'ergastolo od un'altra pena restrittiva della libertà personale non

(Leg. 1892, art. 6).

Sono dichiarati decaduti dall' ufficio i conciliatori e vice-conciliatori, allorchè, durante le loro funzioni, si verifica uno degli impedimenti contemplati nell' articolo precedente.

(Leg. 1892, art. 7).

L'avvocato ed il procuratore esercente, rivestiti della qualità di conciliatore o vice-conciliatore, non potranno prestare assistenza alle parti o rappresentarli davanti all' ufficio di conciliazione, del quale sono titolari.

I. Gli art. 5, 6 e 7 della legge del 1892 completano il precedente art. 3. Questo indica quali sono i requisiti che

inferiore nel minimo ai tre anni, ancorchè per effetto di circostanze scusanti sia stata inflitta una pena di minore durata;

3. coloro che furono condannati per falsità in monete o in carta di pubblico credito; per falsità in sigilli, bolli pubblici o loro impronte, per falsità in atti passaporti, licenze, certificati, attestati, dichiarazioni; per simulazione di reato, calunnia e falsità in giudizio; per istigazione a delinquere, associazione per delinquere preveduta nell'art. 248 del codice penale, per violenza privata e minacce prevedute negli articoli 154 e 146 cod. penale; per mendicità, oziosità, vagabondaggio; per furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione di cose furtive, peculato, concussione, corruzione, contrabbando; per oltraggio al pudore, corruzione di minorenni, violenza carnale, lenocinio, atti di libidine violenti; per oltraggio, violenza o minaccia a giudici o giurati.

Art. 6. Non possono essere assunti all'ufficio di giurato:

1. Coloro che sono in istato di accusa o di contumaci, o sotto mandato di cattura, o coloro contro i quali, per uno dei reati preveduti dall'articolo precedente, siasi spiccato mandato di comparizione;

2. Coloro che essendo stati assoluti dall'imputazione di uno dei delitti indicati nell'articolo precedente, o avendo riportato ordinanza di non farsi luogo a procedimento, non abbiano ottenuto o non possano ottenere, ai termini del codice di procedura penale, che la imputazione sia cancellata dai registri penali;

rendono eleggibile un cittadino agli uffici di conciliazione: quelli determinano i casi di ineleggibilità e di decadenza o di incompatibilità non ostante il possesso dei detti requisiti.

La ineleggibilità è assoluta o relativa; assoluta quando la esclusione è la conseguenza di incapacità o di indegnità; relativa; quando essa dipende da incompatibilità di funzioni.

Sono incapaci le persone indicate nell' art. 9 della legge 8 giugno 1874; sono indegne quelle comprese negli art. 5, 6 e 7 della detta legge; sono incompatibili le altre enunciate nelle prime quattro categorie dell' art. 5 della legge 16 giugno 1892.

Decadono dall' ufficio coloro che durante l'esercizio della carica incorrono in uno dei detti impedimenti, e gli avvocati ed i procuratori esercenti, investiti della qualità di conciliatore, o vice conciliatore, non possono prestare la loro assistenza alle parti o rappresentarle davanti all' ufficio di conciliazione del quale sono titolari.

3. I pubblici ufficiali e funzionari civili e militari, gli impiegati delle provincie e dei comuni e di altro stabilimento pubblico, rimossi o destituiti dall'impiego, quando però la rimozione o destituzione sia stata determinata da causa che la giunta stabilita nell' art. 18 abbia riconosciuto disonorante;

4. Gli avvocati o procuratori rimossi dall' esercizio della loro professione;

5. Gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti e i sottoposti alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza ».

Art. 7. Coloro che furono condannati alla pena del carcere per reato volontario, diverso da quelli indicati ai numeri 1 e 2 dell' articolo 5, sono esclusi dall' ufficio di Giurato per un tempo uguale alla durata della pena inflitta colla sentenza, a contare dalla estinzione della pena.

In verun caso però la esclusione contemplata dal presente articolo potrà avere una durata minore di un anno.

Art. 8. Sono incapaci all' ufficio di Giurato;

1. Coloro che non sanno leggere nè scrivere;

2. Gli interdetti e gli inabilitati;

3. I falliti non riabilitati;

4. Coloro che per notorio difetto fisico o intellettuale non sono reputati idonei ad esercitare l'ufficio medesimo.

5. I domestici con salario o senza.

II. Nell' art. 8 della legge 8 giugno 1874 sono compresi coloro che non sanno nè leggere nè scrivere, gli interdetti e gli inabilitati, i falliti non riabilitati, coloro che per notorio difetto fisico o intellettuale non sono reputati idonei all' ufficio medesimo perchè assolutamente incapaci ad amministar giustizia e vi sono compresi i domestici, con salario e senza, perchè essi non avrebbero nè autorità, nè indipendenza per disimpegnare le delicate funzioni affi late ai conciliatori.

La *indegnità* è basata su ragioni di pubblica morale e riguarda coloro che hanno subita una grave condanna penale, quelli che si trovano in istato di accusa, quelli che furono sottoposti a procedimento penale e non vennero liberati con una dichiarazione di assoluta innocenza, quelli che non hanno dato o non possono dare sicuro affidamento della loro integrità di carattere, che è la dote precipua di ogni magistrato.

IV. La *incompatibilità* poi è consigliata da motivi di opportunità e di convenienza.

Infatti sono incompatibili con la carica di conciliatore o vice conciliatore *gli ufficiali, gli impiegati, e gli agenti di pubblica sicurezza* perchè questi potrebbero, per lo meno, far supporre di poter subire, nell' esercizio delle loro funzioni giudiziarie, una indebita ingerenza del potere esecutivo da cui dipendono.

In uno Stato retto a sistema monarchico-costituzionale le funzioni giudiziarie, anche nei gradi più modesti, debbono essere nettamente separate dalle funzioni amministrative ed esecutive.

Per identità di ragioni crediamo incompatibile con la qualità di conciliatore o vice conciliatore la qualità di sindaco, sebbene il Ministero di grazia e giustizia abbia limitata la incompatibilità solamente a quei sindaci, i quali, per la mancanza di apposito ufficiale di pubblica sicurezza, ne esercitano le funzioni.

Lo ripetiamo: la legge da una parte, ha dichiarato eleggibili solamente COLORO CHE SONO STATI SINDACI, per evitare che il conciliatore possa riassumere nella sua persona

la doppia funzione giudiziaria ed amministrativa e servire così indirettamente agl'interessi del suo partito, mentre ha voluto sottrarne la nomina alle amministrazioni comunali; e, dall'altra, ha dichiarato ineliggibili gli *ufficiali di pubblica sicurezza*, senza distinguere se tali perchè funzionarii stipendiati o di carriera, o perchè semplicemente ufficiali onorifici nei casi di mancanza di funzionari naturali.

V. Sono incompatibili *gli esattori delle imposte*, siccome aveva precedentemente stabilito una risoluzione ministeriale del 14 settembre 1844 nell' ex regno delle due Sicilie per « motivi troppo chiari » - diceva l'on. relatore del Senato - motivi che vanno ricercati, aggiungiamo noi, nella essenza delle loro funzioni. Essi debbono curare la riscossione delle imposte, le quali sono gravate alla maggior parte degli abitanti di un comune: quindi in continuo rapporto di interesse con i contribuenti, e perciò non assolutamente indipendenti nei loro giudizi.

Però siffatta incompatibilità si verifica solamente nei comuni in cui l'esattore esercita le sue funzioni: altrove egli sarebbe completamente indipendente nelle sue funzioni giudiziarie.

VI. Nella dizione generica di *esattori delle imposte*, vanno compresi i *collettori*, poichè essi ai sensi dell' articolo 22 della legge 2 aprile 1871 n. 192 ne *adempiono le funzioni*, ed *i tesorieri comunali*, sia perchè la identità delle funzioni consiglia la identità di trattamento, sia perchè la legge, parlando di esattori d'imposte, non limitò la esclusione solamente agli esattori delle imposte dirette, ed i tesorieri comunali non sono che esattori d'imposte indirette a beneficio del comune.

VII. Sono incompatibili i *funzionari dell' ordine giudiziario*, non essendo possibile appartenere allo stesso ordine con due distinte qualità e disimpegnare contemporaneamente diverse funzioni.

E non può farsi eccezione per i vice pretori comunali, di cui rimane qualche avanzo in alcune provincie del Regno,

perchè di fronte alle disposizioni dell'art. 34, cap. 2° della legge organica del 1865, vi è la disposizione dell'art. 5 n. 3 della legge 1892, per la quale la precedente rimane abrogata, regolando essa intera la materia che riguarda la istituzione dei conciliatori.

VIII. Gli alunni di cancelleria non sono funzionari dell'ordine giudiziario, ma vi aspirano ed in molti casi ne disimpegnano le attribuzioni: gli uscieri sono ufficiali addetti all'Ordine. Quindi e gli uni e gli altri non potrebbero assumere la carica di conciliatore o vice conciliatore senza stabilire quella pluralità di funzioni che consigliarono la esclusione dei funzionari giudiziari propriamente detti.

IX. È razionale la disposizione dell'art. 6 della legge 1892, la quale dichiara la decadenza dall'ufficio di conciliatore e vice conciliatore quando durante l'esercizio delle loro funzioni si verifica uno degli impedimenti contemplati nel precedente art. 5.

X. Per ciò che riguarda gli avvocati ed i procuratori, in Senato si agitò la questione se i medesimi dovessero essere dichiarati incompatibili con l'ufficio di conciliatore o vice conciliatore, e l'ufficio centrale unanime decise di non far novità « bastando il correttivo dell'art. 7, giacchè la nobile
« classe forense, presa nel suo insieme, è per sè superiore
« a qualunque sospetto, e da non confondersi con i mestie-
« ranti che vale e basta a tener lontani l'oculatezza nella
« scelta per parte del primo magistrato del distretto. »

§ 6.

(Leg. 1892, art. 8).

Quando per qualsiasi cagione, manchino o siano impediti il conciliatore e il vice-conciliatore di uno degli uffici di conciliazione esistenti in un comune, potrà con decreto del primo presidente, su parere del procuratore generale, essere incaricato temporaneamente

di esercitare ivi le funzioni il conciliatore o il vice conciliatore di un altro ufficio dello stesso comune.

Se la mancanza o l'impedimento avvenga in un comune avente un solo ufficio di conciliazione, potrà, negli stessi modi essere designato per la supplenza il conciliatore o il vice-conciliatore del comune più vicino; nel qual caso questi avrà diritto ad una indennità da determinarsi nel regolamento ed a carico del comune ove si reca.

(Reg. 1892, art. 9, 10, 11).

Art. 9. Il provvedimento, di cui all'articolo 8 della legge, sarà dato dal primo presidente, sopra richiesta del sindaco del comune interessato o di ufficio, sentito il parere del procuratore generale.

Art. 10. L'indennità, di cui nel capoverso dell'art. 8 della legge, è stabilita in lire 4 al giorno. Sarà inoltre corrisposto ai conciliatori un compenso di centesimi 25 per ogni chilometro percorso.

Tali indennità saranno liquidate dal pretore.

Art. 11. Il cancelliere e l'usciere dell' ufficio del conciliatore mancante od impedito continueranno a prestare servizio nell' ufficio medesimo.

I. La legge organica del 1865 prevedeva anche essa la mancanza o l'impedimento del conciliatore e del vice conciliatore: in tal caso chiamava a supplirlo temporaneamente il pretore od il vice pretore del mandamento, che è il magistrato gerarchicamente superiore. Sotto il regime di quella legge però le sentenze dei conciliatori erano appellabili solamente quando fosse stata eccepita la incompetenza del conciliatore e questi l'avesse creduta infondata; ma stabilito con

la nuova il doppio grado di giurisdizione come norma costante per le cause superiori per valore a lire 50, elevato il pretore a magistrato di appello, non era conveniente incaricarlo della supplenza del conciliatore, pur dichiarando, come per lo innanzi, le sue sentenze inappellabili, per non privare le parti del secondo esame della causa per parte d'un magistrato diverso, a maggior garanzia dei loro interessi. Fu perciò stabilito che, in caso di mancanza o di impedimento contemporaneo del conciliatore e del vice conciliatore, il primo presidente, su parere del procuratore generale, *possa* incaricare *temporaneamente* della supplenza il conciliatore o il vice conciliatore di un altro ufficio, dello stesso comune o quando il comune abbia un solo ufficio di conciliazione, del comune più vicino.

La disposizione è analoga a quella relativa alla supplenza dei pretori ed è inspirata dagli stessi principii.

Però il senatore Ferraris per evitare al comune la spesa della indennità aveva proposto di affidare l'incarico di supplire il conciliatore ed il vice conciliatore mancante od impedito « *qualcuno in cui concorrano le condizioni previste dalla legge* per la eleggibilità. Ma l'ufficio centrale - siccome espose l'on. senatore Pagano - pur apprezzando il savio motivo che aveva dettato l'emendamento, non fece allo stesso buon viso per le seguenti ragioni:

« Esso evidentemente ha lo scopo senza dubbio utile, nell' interesse comunale, di evitare, che dovendo ricorrere ad un conciliatore viciniore, si debba a costui corrispondere una indennità.

« Ma non crede accogliere la proposta, perchè un espediente che non ha riscontro nei nostri precedenti legislativi, e non sembra conforme ai sommi principii organici delle funzioni giudiziarie, l'affidare l'incarico di giudice in modo temporaneo a chi tale non è, pur avendo i requisiti di eleggibilità.

« Troviamo sì pei minuti uffici giudiziari la facoltà di « adibire l'alunno come cancelliere o come usciere, o di af-

fidare quest' ultima qualità in certi casi e con certi modi ad un inserviente comunale, ma quando si tratta di funzioni giudiziarie, anche minime, è sempre al viciniore che si è fatto ricorso, tanto pei conciliatori (quando non se ne deferirono i poteri all' autorità superiore), quanto pei pretori, ricorrendo per questi anche ad un vice-pretore, e a somiglianza di ciò, per l'avvenire anche, ad un vice-conciliatore come la presente nostra riforma si propone di fare.

« Del resto i danni delle indennità saranno minimi, sia perchè tali mancanze od impedimenti (di regola ben rari) saranno forse per avvenire nei piccoli centri, ove non è quotidiana la funzione del conciliatore, sia perchè bisogna credere, che si tratti di piccole interruzioni; giacchè in casi durevoli e più gravi, non tarderebbe l' autorità giudiziaria a procedere a nuova nomina. »

Il senatore Ferraris non si tenne pago, e replicò, che l'ammettere la giurisdizione di un viciniore valeva far perdere al conciliatore il carattere locale, che è la prima sua caratteristica ed ammettere l'inconveniente di trasportare la giurisdizione da un luogo ad un altro: ma lo stesso senatore Pagano opportunamente replicò che la giurisdizione non era affatto trasportata, poichè è la persona, che, nei casi determinati dalla legge, va ad investirsene per mandato della legge medesima e sempre in via temporanea.

A quest' ordine di idee è informato l'articolo 11 del reregolamento del 1892, il quale dispone che tanto il cancelliere quanto l'usciere dell' ufficio del conciliatore mancante od impedito, continuano a prestare servizio nell' ufficio medesimo: onde la conseguenza che il conciliatore o il vice conciliatore incaricato della temporanea supplenza non possa pretendere di portar seco il cancelliere o l'usciere dell' ufficio al quale è destinato.

Capo II.

CANCELLIERI

§ 7.

(Leg. 1895. art. 3).

Presso gli uffici di conciliazione le funzioni di cancelliere sono esercitate dal segretario comunale, o da altro uffiziale della segreteria, che sia a ciò espressamente autorizzato con decreto del presidente del tribunale, inteso il procuratore del Re.

In caso di mancanza o d'impedimento momentaneo del cancelliere, si provvede ai termini dell'articolo 15 del regolamento approvato col Regio decreto 26 dicembre 1892 n. 728.

(Reg. 1892, art. 15).

Il conciliatore nelle udienze ed in tutti gli atti del suo ministero sarà assistito dal cancelliere.

In caso di mancanza o d'impedimento del cancelliere, potrà essere assunto ad esercitarne le funzioni un notaio od un candidato notaio od un alunno o scrivano di cancelleria.

Colui che viene chiamato ad esercitare le funzioni di cancelliere, prima di procedere ad alcun atto, dovrà prestare giuramento.

I. L'art. 32 dell'Ordinamento giudiziario del 1865 disponeva « Presso i conciliatori compiono le funzioni di cancellieri i segretari comunali o i loro sostituti. »

Da ciò due conseguenze: che il cancelliere dell'ufficio di conciliazione fosse di diritto il segretario comunale, ed in caso di mancanza o di impedimento, il suo sostituto; che per sostituto del segretario comunale dovesse intendersi colui che avesse la capacità giuridica di supplirlo in tutti gli atti del suo ministero.

È evidente; ma la sapienza dell'opportunità fece ammettere come sostituto non solo impiegati stabili del comune, sforniti per altro della patente di idoneità richiesta per i segretari comunali dall'art. 18 del Reg. 8 giugno 1865 e più tardi dall'art. 32 del Reg. 10 giugno 1889, e per ciò incapaci di sostituirlo negli atti proprii del suo ministero, come l'assistenza alle sedute del consiglio o della giunta, la stipula dei contratti ecc. (1); ma altresì gli scrivani e gli addetti comunali senza qualità permanente e duratura. Anzi, poichè il capoverso del detto articolo 32, soggiungeva « In caso di « mancanza od impedimento (del segretario comunale o del « suo sostituto) il conciliatore provvede egualmente *anche* « senza la loro assistenza » si giunse perfino ad elevare a sistema l'assurdo di affidare le funzioni di cancelliere dell'ufficio di conciliazione ad amanuensi o copisti senza nome e senza responsabilità, tanto - si sosteneva presso a poco - l'assistenza del cancelliere è un lusso, giacchè il conciliatore può anche farne a meno. Però chi ammetteva la nessuna necessità del cancelliere negli atti del conciliatore dimenticava il codice di procedura civile che detta le norme necessarie per assicurare la validità degli atti giudiziali, e precisamente l'art. 53, il quale prescrive l'assistenza incondizionata del cancelliere o di chi ne faccia legalmente le veci in tutti gli atti ai quali procede l'autorità giudiziaria. E dimenticava altresì l'art. 159 dell'ordinam. giudiziario che de-

(1) Parere Cons. Stato 22 sett. 1883, accettato dal ministero di Gr. e giust. prima e dopo la legge 16 giugno 1892, n. 264.

termina quali siano le persone chiamate a supplire il cancelliere, e l'art. 174 del Reg. relativo che autorizza, in caso di mancanza del segretario comunale e delle persone indicate nel citato art. 159 « di poter assumere alle funzioni di « cancelliere qualunque persona maggiore di età che abbia « capacità sufficiente e non sia esclusa dall'esercizio dei » pubblici uffici, la quale presta giuramento ecc. »

Quindi, stabilito il principio generale nell'art. 53 della procedura civile è evidente che l'ordine di successione per la scelta del cancelliere all'ufficio di conciliazione fosse stabilito dagli art. 32, prima parte, e 159 dell'ord. giudiziario; in caso di mancanza o d'impedimento momentaneo provvedesse l'art. 174 del regol. giudiziario; e che infine in casi eccezionalmente rari dovesse ricorrersi alla seconda parte dell'art. 32 dell'ord. giud; e sempre, a parer nostro, per quegli atti nei quali l'assistenza del cancelliere non fosse espressamente richiesta dalla legge.

Ma i casi di eccezione divennero la regola e da ciò il marasma negli uffici di conciliazione, anche perchè mancavano disposizioni per stabilire la dipendenza gerarchica tra il cancelliere dell'ufficio di conciliazione e la superiore autorità giudiziaria, la quale, in qualunque evenienza, era impotente a provvedere e non aveva altro diritto oltre quello di rivolgersi alla superiore autorità amministrativa, che, a sua volta, in omaggio alla vantata autonomia dei comuni, arrivava con i calzari di piombo.

II. A siffatti inconvenienti, taluni dei quali gravissimi, cerca ovviare la nuova legge.

È antico il lamento - ricorda il Ministro Guardasigilli nella sua relazione alla Camera elettiva il 6 dic. 1894 e ripete il 13 giugno ultimo - che « mentre gli uffici di conciliazione rappresentano un grado della gerarchia giudiziaria, e mentre sono chiamati ad impartire giustizia ai meno abbienti ed alle classi diseredate, non sia dato ai magistrati superiori di spiegare sui funzionari addetti alla conciliazione

la vigilanza che sono in debito di esercitare su tutti gli altri loro dipendenti. Così il cancelliere della conciliazione, come l'inserviente che funziona da usciere, scelti ed esclusivamente nominati dall'autorità municipale e retribuiti dal comune, si reputano quasi indipendenti dall'autorità giudiziaria, che più direttamente e più competentemente dovrebbe avere su di essi la vigilanza e la direzione. Ed è da aggiungere che, mentre nell'ordinamento giudiziario è stabilito un potere disciplinare per ottenere che ciascun funzionario esegua scrupolosamente i propri doveri, sono, per una strana coincidenza, sottratti a cotesta disciplina i cancellieri delle conciliazioni e gli inservienti comunali, vale a dire coloro appunto sui quali, per la natura delle loro funzioni che sono chiamati ad esercitare, dovrebbe essere più assidua, più efficace, più rigorosa la disciplina e la sorveglianza.

« Questa lacuna, già lamentata nelle nostre leggi, è divenuta argomento di serie ed insistenti lagnanze, ora che è aumentata la competenza dei conciliatori.

. . . .

« Le attribuzioni, che il segretario comunale è chiamato ad esercitare presso il conciliatore, sono attribuzioni che non differiscono da quelle affidate ad ogni cancelliere giudiziario. Per esse adunque debbono i segretari dipendere dalla superiore autorità giudiziaria, la quale deve per conseguenza poter esercitare sui segretari di conciliazione le stesse facoltà che competono a riguardo dei cancellieri giudiziari. Sta bene che il cancelliere della conciliazione debba essere sotto la vigilanza del conciliatore, come è detto nell'ultimo capoverso dell'articolo 246 dell'ordinamento giudiziario; ma ciò non basta. Se il conciliatore è nominato dal primo presidente di appello per regia delegazione, e se il conciliatore può essere sospeso e dispensato dall'ufficio colle norme stabilite nell'ordinamento giudiziario, non è concepibile che niuna ingerenza debba spettare ai magistrati nella nomina dei segretari e che costoro debbano dipendere dai municipi esclusivamente, mentre per necessità di cose debbono essere sottoposti

alla direzione, alla vigilanza ed al potere disciplinare dell'autorità giudiziaria. »

Ed infatti con l'art. 3, la nuova legge provvede alle funzioni di cancelliere presso l'ufficio di conciliazione; e vi provvede chiaramente ed in modo così esauriente da non ammettere alcun richiamo alle disposizioni dell'ordinamento e del regolamento giudiziario del 1865, che diedero fin quì motivo a tanti e differenti pareri.

Il cancelliere dell' ufficio di conciliazione è sempre il segretario comunale: egli non ha bisogno di nomina, non ha bisogno di autorizzazione. Però dalle funzioni di cancelliere può essere anche tacitamente esonerato col fatto dell' autorizzazione che il presidente del tribunale, sentito il procuratore del Re, può dare ad altro uffiziale della segreteria. Quindi il segretario comunale ha il diritto ed il dovere di fungere come cancelliere dell' ufficio di concilazione fino a che non sia stato designato un altro ufficiale di segreteria, il quale, a parer nostro, deve essere come per lo innanzi un impiegato stabile del comune, munito di regolare nomina del consiglio comunale, poichè un semplice alunno, un amanuense, uno straordinario mancherebbe dei requisiti richiesti dalla legge.

Solamente in caso di mancanza o d'impedimento momentaneo del segretario comunale, o del funzionario espressamente autorizzato, il conciliatore può provvedere ai termini dell'articolo 15 del regolamento del 1892, assumendo, cioè, alle funzioni di cancelliere un notaio, od un candidato notaio, od un alunno o scrivano di cancelleria. E si noti che la mancanza del cancelliere può verificarsi molto raramente, sia perchè ogni comune deve avere un segretario comunale, salvo il caso preveduto dall'art. 12 della legge comunale e provinciale, sia perchè anche quando fosse stato autorizzato un funzionario di segreteria all' ufficio di cancelliere, e questo funzionario per una qualsiasi ragione venga a mancare, è sempre il segretario comunale colui che rientra nell' esercizio delle funzioni di cancelliere dell' ufficio di conciliazione, riacquistando

quella qualità che la legge gli attribuisce e che la designazione di un altro gli aveva momentaneamente tolta.

L'impedimento poi deve essere *momentaneo;* quindi non potrebbe abusarsi della facoltà concessa dall'art. 2, capoverso, della nuova legge, assumendo alle funzioni di cancelliere, senza l'autorizzazione del presidente del tribunale, in modo stabile e permanente, una persona diversa da quella designata nella prima parte del detto articolo.

III. Siffatte disposizioni si son volute sintetizzare e confermare in una circolare ministeriale (1) per trovar modo di fare delle raccomandazioni, forse inutili, ai funzionari cui spetta la vigilanza sulla esatta esecuzione della legge. E pare impossibile, non vi sono regolamenti, istruzioni, circolari ecc. che non diano luogo a nuovi dubbi.

« Perchè non manchino - spiega la circolare - a coloro « che adiscono questa magistratura popolare, le opportune « garentie, la nuova legge ha posti sotto la sorveglianza e « la disciplina dell'autorità giudiziaria gl'impiegati delle se- « greterie comunali, chiamati a compiere le funzioni di can- « celliere presso i conciliatori. Ed è stato disposto, che quando « tali funzioni non sono esercitate direttamente dal segretario « comunale, ma da altro uffiziale di segreteria, *designato « dalla giunta municipale,* occorre che sia questi a ciò espres- « samente autorizzato dal presidente del tribunale, inteso il « procuratore del Re ».

Nulla di nuovo ci apprende la circolare, tranne la *designazione della giunta municipale,* che la legge non aveva prescritto e che la circolare medesima improvvidamente prescrive, limitando così nell'autorità giudiziaria la libertà della scelta fra i diversi uffiziali di segreteria, qualora non creda conservare nel segretario comunale le funzioni di cancelliere del conciliatore.

È noto che la nomina degl'impiegati comunali, cioè degli uffiziali di segreteria, spetta al consiglio comunale - art. 111

(1) 1°. agosto 1895 n. 1347.

legge comunale e provinciale - Quindi senza questa nomina debitamente approvata, non vi può essere un uffiziale di segreteria capace di sostituire il segretario comunale - Ora, perchè l'autorità giudiziaria possa destinare alle funzioni di cancelliere uno di questi uffiziali deve aspettare che la giunta comunale designi quali di essi debba essere preferito; la giunta prima di designare vorrà conoscere le ragioni che consigliano la esclusione del segretario comunale; farà degli apprezzamenti; incepperà, insomma, l'azione dell'autorità giudiziaria, e ciò in omaggio alla circolare che si è presa la briga ed il lusso di un inciso poco opportuno, anzi contrario evidentemente alle disposizioni ed allo spirito della legge.

È necessario provocare la designazione della giunta, massime quando il comune non abbia che un solo funzionario di segreteria, oltre il segretario? A noi, francamente, pare di no, e ce ne appelliamo al buon senso di chi interpreta la legge senza impaniarsi nelle famose circolari.

§ 8.

(Leg. 1895, art. 4, prima parte).

Il presidente del tribunale, sulla richiesta del procuratore del Re, od anche di uffizio, può sempre revocare o sospendere l'autorizzazione indicata nel precedente articolo (v. § 7) ed ha pure la facoltà di destinare un alunno di cancelleria o un vice cancelliere di pretura ad esercitare presso il conciliatore le funzioni di cancelliere.

(Leg. 1895, art. 5).

Quando sorga il bisogno di destinare in più comuni del mandamento alle funzioni di cancelliere degli uffici

di conciliazione un vice-cancelliere di pretura od un alunno di cancelleria, potrà essere chiamato a compiere le funzioni di cancelliere presso più uffici di conciliazione un solo di detti funzionari.

(Leg. 1895, art. 4, seconda parte).

Dietro l'avviso ufficiale di tale destinazione, il segretario comunale è tenuto a dare al funzionario, chiamato a sostituirlo, l'immediata consegna degli atti dell'ufficio.

Del verbale di consegna, debitamente sottoscritto dall'uno e dall'altro funzionario, sarà trasmessa copia al procuratore del Re.

I. Attribuita al presidente del tribunale la facoltà di autorizzare, sentito il procuratore del Re, un ufficiale addetto alla segreteria comunale, per disimpegnare, in luogo del segretario, le funzioni di cancelliere di conciliazione, era logico che gli si concedesse anche quello di sospendere o revocare siffatta autorizzazione. Però avremmo desiderato di trovare questa disposizione dopo l'altra facoltà di destinare un alunno di cancelleria o un vice cancelliere di pretura e, forse, anche dopo l'art. 5 della legge. Non è una pedanteria da neofiti, ma la progressione logica e razionale delle disposizioni in una legge evita le cavillose questioni dei legulei ed è il miglior pregio della legge medesima. Infatti nel caso dell'art. 4 potrebbe sostenersi l'assurdo che il diritto di sospendere o revocare debba riferirsi esclusivamente all'autorizzazione, di cui all'art. 3, e non pure alla destinazione, di cui nel medesimo art. 4.

II. Un'altra ragione di falsa interpretazione è spesso la differenza di dettato che si usa per esprimere un identico pensiero in due disposizioni diverse. Per vero è evidente il

concetto unico che determina il legislatore nel dettare l'art. 3, quando attribuisce al *presidente del tribunale, inteso il procuratore del Re* la facoltà di autorizzare un uffiziale della segreteria comunale a disimpegnare le funzioni di cancelliere dell'ufficio di conciliazione, e nel dettare il successivo art. 4, quando attribuisce allo stesso *presidente sulla richiesta del procuratore del Re, od anche d'uffizio,* la facoltà della sospensione o della revoca dell'autorizzazione data. E pure si è usata una forma diversa, la quale potrebbe far credere che, nel *sospendere* o nel *revocare,* il presidente possa fare a meno del parere del procuratore del Re, mentre la sospensione o la revoca sono provvedimenti di maggiore importanza e per i quali, a preferenza di ogni altro caso, è necessario sentire il procuratore del Re, che più direttamente, come rappresentante del potere esecutivo, veglia sul regolare andamento degli uffici di conciliazione.

La facoltà di procedere d'*uffizio* dev'essere quindi intesa nel senso che il presidente del tribunale può, senza esser provocato o spinto dal procuratore del Re, iniziare il provvedimento di sospensione o di revoca, interpellando in proposito il predetto rappresentante il ministero pubblico. Ed in ciò ne conferma la circolare citata, la quale avverte quanto segue:

« Revocata o sospesa l'autorizzazione concessa ad un
« uffiziale di segreteria, si potrà in sua vece destinare a
« compierne le attribuzioni un vice cancelliere di pretura od
« un alunno di cancelleria. Tale provvedimento che dovrà
« essere determinato solamente da seri e gravi motivi,
« oltrechè su richiesta del procuratore del Re, potrà essere
« dato dai presidenti di tribunale anche d'ufficio; ma, pur
« quando l'urgenza del caso consigli i presidenti a preva-
« lersi di quest'ultima facoltà ed a prescindere da una
« formale richiesta del pubblico ministero, dev'essere loro
« cura di mettersi di concerto col procuratore del Re, perchè
« nel provvedere al buon servizio di cancelleria presso il
« giudice conciliatore non si perturbi quello degli uffizi

« giudiziari, dal quale per più o meno lungo tempo verrebbe « ad essere distratto un funzionario di cancelleria ».

Solamente potrebbe domandarsi quale valore abbia voluto dare il legislatore alla richiesta ed al parere del procuratore del Re una volta che nel caso di contrario avviso da parte del presidente del tribunale non ha aperto l'adito al reclamo ai superiori gerarchici per far esaminare e definire la controversia? È bene fidare sull'accordo dei capi del collegio, ma sarebbe stato anche meglio prevedere l'eccezione a questa regola per fortuna costante, eccezione possibile nella infinita varietà dei casi che si presentano. Se non che, anche nel silenzio del legislatore, noi non crediamo addirittura insindacabile il decreto del presidente del tribunale, il quale dovrebbe, quanto mai, giustificare amministrativamente il provvedimento dato, e, se del caso, revocarlo, quando fosse l'effetto di errore, in omaggio a quella disciplina gerarchica che è la base, la forza di coesione di qualunque istituzione o corpo organizzato, ed in ispecie di quello giudiziario.

III. L'art. 3 stabilisce la competenza legittima del segretario comunale alle funzioni di cancelliere dell'ufficio di conciliazione e determina i funzionari, che, in via ordinaria, possono essere autorizzati a surrogarlo, e quelli che, in via di eccezione, possono esser chiamati a sostituire temporaneamente e l'uno e gli altri. Segue l'art. 4, il quale prevede la ipotesi in cui non sia prudente, od anche non opportuno, scegliere il cancelliere del conciliatore fra gl'impiegati del comune; e, di conseguenza, dà facoltà allo stesso presidente del tribunale, sulla richiesta, o sentito sempre il procuratore del Re, di destinarvi un alunno di cancelleria o un vice cancelliere di pretura.

In questo caso la destinazione di un alunno o di un vice cancelliere è stabile e come tale, uscendo dai caratteri della provvisorietà, non impone l'obbligo al funzionario destinato di prestar giuramento prima di compiere alcun atto, ma basta il giuramento che deve prestarsi prima di assumere le funzioni.

IV. La seconda parte dell'articolo 4 è una disposizione regolamentaria, la quale deve osservarsi *in ogni caso* di passaggio della cancelleria dell'ufficio di conciliazione da un funzionario ad un altro, sebbene la topografia, diciamo così, dell'articolo possa indurre a diversa interpretazione.

§ 9.

(Leg. 1895, art 6)

Il segretario comunale, o l'ufficiale di segreteria autorizzato a supplirlo, è soggetto, per quanto concerne l'esercizio delle funzioni di cancelliere presso l'ufficio di conciliazione, alla sorveglianza del presidente e del procuratore del Re del rispettivo tribunale, ed ai provvedimenti disciplinari indicati nell'art. 214 del decreto 6 dicembre 1865 n. 2626 (serie 2ª)

(Ord. giud. 1865, art. 214, 215, 220 a 225).

Art. 214. I provvedimenti disciplinari sono:
1. l'ammonizione;
2. le pene disciplinari.

Art. 215. L'ammonizione consiste nel rimostrare al giudice il mancamento commesso, e nell'avvertirlo di non più ricadervi.

La facoltà di applicare l'ammonizione è esercitata da chi è investito del diritto di sorveglianza.

Art. 220. L'ammonizione è applicata di ufficio o sulla istanza del Pubblico Ministero.

Essa ha luogo a voce o per iscritto, secondo le circostanze.

Art. 221. Le pene disciplinari sono:

1. la censura;
2. la riprensione;
3. la sospensione dall' ufficio o dallo stipendio.

Art. 222 La censura è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso.

Art. 223. La riprensione ha luogo quando alla censura viene aggiunta l'intimazione al giudice di presentarsi avanti la corte o il tribunale per essere ripreso.

Art. 224. La sospensione dall' ufficio non può esser pronunciata per un tempo minore di quindici giorni, nè maggiore di un anno, ed importa la privazione dello stipendio per la sua durata.

La sospensione può anche essere pronunciata al solo effetto della privazione dello stipendio, fermo l'obbligo di adempiere ai doveri di ufficio.

In quest'ultimo caso essa non produce interruzione di servizio per gli effetti di legge.

Art. 225. La facoltà di applicare le pene disciplinari è esercitata da chi è investito della giurisdizione disciplinare.

« Costituito l'ufficio di conciliazione, come un vero ufficio « giudiziario, con funzionarii nominati od autorizzati dal- « l'autorità giudiziaria, egli è chiaro che questi non debbano « essere sottratti alla diretta vigilanza dei capi della ma- « gistratura, e che ai cancellieri presso gli uffici di conci- « liazione debbono potersi applicare i provvedimenti disci- « plinari, cui sono soggetti tutti quelli che esercitano funzioni « giudiziarie ».

Così la relazione del Ministro guardasigilli (1), alla quale

(1) 6 dicembre 1894 e 13 giugno 1895.

risponde l'articolo quinto del progetto, divenuto sesto nel testo della legge.

Il legislatore estende al segretario comunale ed all'ufficiale di segreteria autorizzato a supplirlo i provvedimenti disciplinari indicati nell'art. 214 della legge organica, di sopra riportato, ed al quale, per opportuna intelligenza, si fecero seguire le altre disposizioni che spiegano quali sono i provvedimenti disciplinari ed in qual modo si applicano.

Si noti però che il diritto di sorveglianza sui funzionari di segreteria riguarda semplicemente l'*esercizio delle funzioni di cancelliere presso l'ufficio di conciliazione.* E perciò non avendo costoro, per tali funzioni, uno stipendio, ma semplicemente dei diritti, che si riscuotono atto per atto, la pena della sospensione non può applicarsi che nei sensi di cui alla prima parte dell'art. 224 della citata legge organica.

§ 10.

(Leg. 1895, art. 7).

Ove sia pronunziata la sospensione o la revocazione di un segretario comunale dall' ufficio di cancelliere, senza la contemporanea autorizzazione di altro uffiziale di segreteria che lo supplisca, le funzioni di cancelliere sono affidate ad un vice-cancellere di pretura o ad un alunno, da destinarvisi in conformità dell' art. 4 della presente legge.

La disposizione in esame completa quella contenuta nel precedente art. 4.

L' una - quella dell' art. 4 - si occupa della costituzione in genere dell'ufficio di conciliazione per ciò che riguarda le funzioni di cancelliere, l'altra - quella dell'art. 7 - prevede il caso della sospensione o della revoca in via disciplinare

del segretario comunale, senza la contemporanea autorizzazione di altro uffiziale di segreteria. Gli effetti sono identici: la facoltà di affidare le funzioni di cancelliere presso l'ufficio di conciliazione ad un vice cancelliere di pretura o ad un alunno di cancelleria.

Di essa però è bene usare con molta ponderazione, per non disturbare o perturbare - siccome avvertiva il Ministro - il regolare andamento degli uffici giudiziari.

§ 11.

(Leg. org. g. 1865, art. 153)

I cancellieri e i vice cancellieri e quei che ne fanno le veci assistono i giudici nelle udienze e nell' esercizio delle loro fuzioni, contrassegnandone le firme; ricevono gli atti giudiziari e pubblici concernenti il loro ufficio; eseguiscono le registrazioni degli atti, li conservano in deposito, e ne rilasciano le copie e gli estratti a termini delle leggi di procedura.

(Proc. civ., art. 53.)

Le autorità giudiziarie in tutti gli atti ai quali procedono, devono essere assistite dal cancelliere o da chi ne faccia legalmente le veci.

(Proc. civ., art. 41)

I cancellieri, e chi ne faccia legalmente le veci, non possono fare atti del loro ministero che riguardino sè stessi, le loro mogli, i loro parenti o affini sino al quinto grado inclusivamente sotto pena di nullità.

I. Le attribuzioni che il segretario comunale o chi lo sostituisce, è chiamato ad esercitare presso gli uffici di conciliazione non differiscono punto da quelle affidate ad ogni cancelliere giudiziario, massime dopo la estesa competenza del conciliatore. Quindi a lui sono applicabili le disposizioni generali dianzi ricordate.

II. Il cancelliere *assiste* il giudice: l'assistenza però non è semplicemente passiva, ma dà il diritto al cancelliere di opporsi quando l'atto che egli è chiamato a redigere sia contrario al vero od alla legge.

III. L'assistenza del cancelliere è indispensabile: la sua mancanza od il suo rifiuto a contrassegnare la firma del giudice rende nullo l'atto, perchè la sua presenza e la sua sottoscrizione sono elementi essenziali che accertano la esistenza giuridica dell'atto medesimo.

IV. La disposizione dell'art. 41 della procedura civile costituisce una valida garanzia per le parti. Quando il cancelliere non ha alcun interesse nell'atto che compie è allontanato il pericolo di una manomissione.

§ 12.

(Reg. 1892, art. 21 e 22)

Art. 21. I cancellieri dei conciliatori devono tenere i seguenti registri in carta libera:

1. registro a colonne per annotarvi gli avvisi alle parti per le conciliazioni, la non seguita comparizione di alcune di esse e la menzione della non riuscita conciliazione (art. 4, 5 e 6 del codice di proced. civile);

2. registro a colonne per annotarvi le tasse di bollo inscritte a debito nelle cause trattate col beneficio del gratuito patrocinio e le spese anticipate dall'Erario nelle cause stesse;

3. registro a colonne per annotarvi le convocazioni e le deliberazioni dei consigli di famiglia e di tutela delegati dal pretore;

Art. 22. I cancellieri conservano inoltre in distinti volumi d'inserzione gli atti seguenti scritti sopra fogli separati:

1. in carta da bollo da centesimi dieci i processi verbali di conciliazione per le somme non eccedenti lire cinquanta;

2. in carta da bollo da centesimi dieci i processi verbali, le ordinanze, le dichiarazioni e gli altri atti che occorrono nelle cause di valore non eccedenti lire cinquanta nei casi preveduti dall' articolo 455 del codice di procedura civile;

3. in carta da bollo da centesimi dieci gli originali delle sentenze nelle cause di valore non eccedente lire cinquanta;

4. in carta da bollo da lira una i processi verbali di conciliazione per le somme eccedenti lire cinquanta;

5. in carta da bollo da una lira i processi verbali d'udienza e tutti gli atti di istruttoria nelle cause di valore eccedente lire cinquanta;

6. in carta da bollo da una lira gli originali delle sentenze nelle cause di valore eccedente lire cinquanta;

7. in carta da bollo da una lira le dichiarazioni di ricorrere al pretore in appello;

8. in carta da bollo di lire due gli atti di notorietà delegati dai pretori a norma dell' articolo 14 della legge 16 giugno 1892 n. 261.

I. Ai registri indicati negli art. 21 e 22 del regolamento del 1892 e quello indicato nell'art. 84 del Reg. gen. giudiz. richiamato in vigore dall'art. 26 del Reg. del 1882, debbono aggiungersi quelli richiesti dalla circolare ministeriale del 1° agosto 1895 n. 1347, cioè:

1. Un registro cronologico vidimato in ogni pagina dal pretore;

2. Un repertorio per gli atti soggetti a registrazione ugualmente vidimato in ciascuna pagina dal pretore;

3. Un registro di udienza, vidimato dal pretore, conforme a quello già in uso presso la maggior parte degli uffici di conciliazione;

4. Un registro a matrice per le somme che si riscuotono dai cancellieri di conciliazione.

II. Accresciuta la competenza dei conciliatori, forse anche oltre il limite richiesto e consentito dallo stato di civiltà del popolo italiano, massime nei riguardi dei piccoli comuni, era naturale che si pensasse a costituire la relativa cancelleria, modellandola su quella degli altri uffici giudiziari, per accertare il movimento degli atti compiuti. Da quì le disposizioni regolamentari del 1892, con le quali si prescrissero nuovi registri e volumi, e poi la circolare del primo agosto volgente, che ne aggiunge ancora degli altri. Infatti, avuto riguardo che nove decimi degli affari giudiziari sono svolti nei patriarcali uffici di conciliazione, è opportuno disciplinarne l'amministrazione in modo da renderla passibile di qualunque controllo o verifica.

Questi modesti uffici, ove si svolgono e si decidono gl'interessi, spesso vitali, delle classi meno abbienti, lontani dalla vigile sorveglianza delle autorità superiori, hanno bisogno di tutta la cura, di tutto l'amore, di tutto lo zelo possibili, perchè sono in lotta le sostanze del povero, il quale, da una bene ordinata amministrazione deduce spesso la bontà e la indipendenza delle decisioni prese.

Onde, noi, completando le disposizioni vigenti, consigliamo la seguente razionale divisione degli affari, anche in rela-

zione alla tenuta dell'archivio per le consegne da un uffiziale di cancelleria all'altro, nei casi indicati dalla legge.

A) Affari generali.

1. Protocollo per la corrispondenza (arg. dall'art 33. Reg. 1882);
2. Registro dei processi verbali d'immissione in possesso e di giuramento degli uffiziali di cancelleria (art. 3 legge 1895, 10 e 11 Ord. g. 1865, 38 ult. al. Regol. 1865) e dei messi comunali autorizzati agli atti di esecuzione ai sensi dell'art. 13 della legge 1892 (art. 24 Reg. 1892, 10 e 11 Ord. g. 1865, 38 ult. al. Regol. 1865), nonchè dei provvedimenti disciplinari (arg. art. 246, 250 e 251 Ord. g. 1865);
3. Volume delle lettere pervenute (arg. dall'art. 33 Regol. 1892);
4. Volume delle circolari delle autorità superiori (arg. dal citato art. 33 Regol. 1882);
5. Registro cronologico (circ. min. 1° agosto 1895);
6. Registro a matrice per le somme che si riscuotono dai cancellieri (circolare citata);
7. Rubrica alfabetica degli affari trattati, con la indicazione dei congnomi e nomi delle parti (arg. dall'art. 25 Regol. 1892 ;
8. Registro per gli atti eseguiti dagli uscieri (art. 84 e 85 Reg. gen. giud. e 26 Reg. 1882).
9. Inventario o elenco di tutti i fascicoli, volumi e registri esistenti in archivio (arg. dall'art. 42 Regol. 1882).

B) Conciliazione.

10. Registro a colonne per gli avvisi, di cui agli art. 4, 5 e 6 della proc. civ. (art. 21 Reg. 1892);
11. Volume dei processi verbali di conciliazione per somme non eccedenti le lire 50 (art. 22 Regol. 1882);
12. Volume dei processi verbali di conciliazione per somme eccedenti le lire 50 (art. 22 Regol. 1882).

C) Giurisdizione contenziosa.

13. Registro d'udienza (circ. min. 1° agosto 1895);
14. Volume dei processi verbali, delle ordinanze e degli altri atti che occorrono nelle cause di valore non eccedente le lire 50 (art. 22 Regol. 1892);

15. Volume delle sentenze nelle cause di valore non eccedente le lire 50 (art. 22 Regol. 1892);
16. Volume dei processi verbali d'udienza e di tutti gli atti d'istruttoria nelle cause di valore eccedente le lire 50 (art. 22 Regol. 1892);
17. Volume delle sentenze nelle cause di valore eccedente le lire 50 (art. 22 Regol. 1892);
18. Repertorio degli atti soggetti a registrazione (circol. min. 1° agosto 1895);
19. Volume delle dichiarazioni di appello (art. 22 Regol. 1892);
20. Registro per annotarvi le tasse di bollo e spese iscritte a debito nelle cause trattate col beneficio del gratuito patrocinio (art. 21 Regol. 1892).
21. Volumè dei verbali di pignoramento (arg. dagli art. 604 e 609 proc. civ. e 13 legge 1892).

D) Attribuzioni speciali.

22. Registro per le convocazioni e le deliberazioni dei consigli di famiglia e di tutela delegati dal pretore (art. 21 Regol. 1892);
23. Volume degli atti di notorietà delegati dai pretori a norma dell'art. 14 legge 1892 (art. 22 Regol. 1892);
24. Volumi di atti diversi (arg. dagli art. 789 e 1454 cod. civ., 136, 154, 557, 572, 578, 847, 861 e 916 proc. civ., 871 cod. comm. ecc.)

Tutti gl'indicati registri e volumi, ai quali si riferiscono speciali disposizioni di leggi, di regolamenti, di circolari, non hanno bisogno di ulteriori illustrazioni. Però avremmo desiderato che qualche spiegazione si fosse data in ordine alla tenuta dei nuovi registri prescritti dalla circolare citata del 1° agosto.

Nel registro *cronologico* debbono riportarsi tutti gli atti ricevuti o redatti negli uffici di conciliazione a mano a mano che i medesimi sono compilati, senza interruzione alcuna. Con lo stesso sistema dev'essere tenuto il repertorio degli atti soggetti a registrazione.

Per questi due registri, ai cancellieri delle altre autorità giudiziarie sono imposte delle verifiche periodiche ed inflitte

delle penalità in caso di omissione di atti (1); ma a riguardo dei cancellieri degli uffici di conciliazione, non è a parlarsi nè delle une, nè delle altre, sia perchè la circolare non ne ha fatta parola, sia perchè non avrebbe potuto, costituzionalmente parlando, prescrivere delle pene. In ogni modo però, per i contravventori rimangono la disciplina gerarchica ed i relativi provvedimenti disciplinari.

§ 13.

(Leg. 1895, art. 9).

In tutte le cause di competenza dei conciliatori spettano ai cancellieri unicamente i diritti stabiliti nel titolo I della tariffa civile approvata col Regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700.

I. La modifica contenuta nell' articolo in esame è d'una evidenza meridiana. Essa abroga interamente l'art. 23 del regol. del 1892 e formò la base precipua della riforma del 1895.

Il regolamento del 1892 aveva creata una posizione eccezionalmente vantaggiosa ai cancellieri degli uffici di conciliazione, e, nullameno, si ebbero a verificare degl'inconvenienti, poichè l'ingordigia umana non ha limiti. Anzi quella concessione inaspettata di diritti, superiore certamente all'opera che i cancellieri prestano negli uffici di conciliazione, aveva incominciato a demoralizzare quei piccoli ambienti giudiziari, sia per l'avidità di alcune amministrazioni comunali, che volevano sfruttare a loro pro la nuova fonte di lucri, sia per gl'inqualificabili desideri di alcuni conciliatori, i quali non si peritarono d'affacciare manifestamente le loro ingiuste pretensioni.

(1) art. 110 e seg. della legge sulle tasse di registro 13 settembre 1874 n. 2076.

L'ambita messe fu falcidiata dall'art. 9 della nuova legge, e come se non fosse bastata la chiarezza della sua disposizione, la circolare ministeriale del 1° agosto p. p. a mó d'ammonimento aggiunge:

« Quanto alla riscossione dei diritti di cancelleria, è me-
« stieri avvertire che d'ora innanzi, qualunque sia il valore
« della causa, altri diritti non competono ai cancellieri,
« che quelli stabiliti nel titolo I della tariffa civile, cessando
« ogni altro emolumento, che, per le cause di valore ecce-
« dente le lire cinquanta, era stato nello articolo 23 del
« regolamento 26 dicembre 1892 loro attribuito.

« E poichè è a mia notizia che in parecchi uffici di
« conciliazione molti abusi siansi introdotti, raccomando vi-
« vamente ai funzionari del pubblico ministero di spiegare
« su tal punto la massima vigilanza, e di procedere con
« tutto il rigore nel caso di constatata riscossione di diritti
« non dovuti, o d'arbitrarie pretese da parte dei cancellieri. »

II. Per lo esatto e scrupoloso adempimento di siffatte disposizioni, ed allo scopo di stabilire un salutare controllo da parte del pubblico sull'opera dei cancellieri, è stato istituito un registro a matrice nel quale, i cancellieri, ai sensi dell'art. 242 della tariffa civile, hanno l'obbligo di annotare tutte le somme riscosse; ed è stato prescritto che nella sala di udienza dei conciliatori sia permanentemente affisso uno stampato a grossi caratteri, nel quale sia trascritto l'art. 8 della legge e gli articoli indicanti i diritti dovuti ai cancellieri, cioè:

Titolo I della tariffa per gli atti giudiziari in materia civile approvata col R. decreto 23 dicembre 1865 n. 2700.

Art. 1. Per ogni processo verbale di riuscita conciliazione, qualunque sia il numero delle parti intervenute (Art. 6 e 7 codice proc. civ. e 180 Regol. gen. giudiziario) . . . . L. 0, 50

Art. 2. Per ogni sentenza portante decisione della causa ovvero incompetenza del conciliatore (Art. 456 e 460 cod. proc. civ e 280 regolamento) . . . . L. 60

Art. 3. Per ogni copia di atti o di processi verbali e spedizione di processi verbali di conciliazione o di sentenze, e per ogni facciata a senso del successivo n. 240 (art. 4,459 e 461 cod. proc. civ.) L. 0. 20

Quando la copia avrà la forma esecutiva, compreso l'obbligo delle annotazioni nei registri dalla legge prescritti, sarà dovuto dippiù il diritto. (Art, 556 e 557 id.) . . . . L. 0, 25

Art. 4. Per il verbale di vendita degli effetti mobili pignorati, il bando onde annunciare la medesima al pubblico, e per le relative copie, nonchè occorrendo, per la relazione di perizia enunciata nell'articolo 628 del codice di procedura civile, la metà dei diritti attribuiti al cancelliere del pretore delegante di cui ai numeri 25, 26, 28 e 79 titolo II di questa tariffa.

Gli atti tutti in questo numero enunciati saranno estesi in carta da bollo (Art. 627 id.)

Art. 5. Per il verbale di apposizione dei sigilli assieme al conciliatore, e quello di rimozione dei medesimi, la metà del diritto fissato pei cancellieri del pretore, come ai numeri 50 e 65 del titolo II di questa tariffa. (Art. 847 e 861 cod. proc. civ.)

Art. 6. Per ogni notificazione di avvisi per conciliazione, citazione di parti, testimoni e periti, per biglietto o oralmente quanto ai testimoni, e per ogni notificazione di sentenze, od altro atto, spetterà agli inservienti comunali il diritto fisso.

Qualora i medesimi dovessero trasferirsi fuori dell' abitato del comune ad una distanza dalla sede della casa comunale maggiore di due chilom. e mezzo il diritto sarà aumentato di . . L. 0, 30

Le copie delle sentenze da notificarsi sarano spedite dai cancellieri, e quelle degli avvisi dagli inservienti comunali, i quali, mediante il diritto come sopra stabilito, nulla più potranno esigere. (Art. 4, 135, 153 e 459, id.) . . . . L. » 30

Art. 7. Per qualunque perizia che occorrerà innanzi dei conciliatori:

Se i periti sono coltivatori o semplici artigiani, il diritto sarà determinato dal conciliatore nel limite non minore di centes. cinquanta, nè maggiore di lire due avuto riguardo alle circostanze della causa.

Se i periti fossero agrimensori, misuratori, geometri, architetti, od esercitassero altre arti liberali, il diritto sarà fissato dallo stesso conciliatore colla norma suaccennata nel limite non minore di lire due nè maggiore di lire quattro.

Art. 8. Ai testimoni che dovranno essere esaminati non sarà dovuta alcuna indennità.

Potranno tuttavia i conciliatori, allorchè si tratterà di persone che ritraggono dal lavoro giornaliero la loro sussistenza, accordare ad esse un' indennità non minore di centesimi cinquanta, nè maggiore di lire tre, tenendo conto della loro mercede giornaliera e del tempo che avranno impiegato.

L' ammontare delle tasse accordate ai testimoni esaminati potrà essere ammesso in ripetizione nella definitiva liquidazione delle spese.

Art. 9. Per la presenza delle parti o dei loro mandatari ad ogni udienza dei conciliatori, potranno questi, semprechè le une e gli altri risiedano ad una distanza dal comune, dove quelli hanno sede, maggiore di cinque chilometri, e gli ultimi non rappresentino parti in esso comune residenti, portare in tassa una somma da centesimi cinquanta a lire tre, in proporzione adequata alle speciali circostanze che si presentassero ed alla condizione delle persone, purchè le vacazioni siano state dai conciliatori ammesse all' udienza.

Queste vacazioni non potranno mai in qualunque caso esser maggiori di due.

Oltre i diritti sopra contemplati non potranno i cancellieri dei conciliatori, nè gli inservienti comunali, esigere veruna altra somma per qualsiasi atto di loro competenza.

Capo III.

USCIERI

---

§ 14.

(Legge 1895. art. 10).

Le funzioni di usciere presso gli uffici di conciliazione sono esercitate dagli inservienti comunali.

Nei comuni ove risiede la pretura gli inservienti comunali sono competenti a notificare gli atti concernenti controversie di un valore non superiore a lire cinquanta.

Per ogni altra notificazione, e per gli atti di esecuzione sono esclusivamente competenti gli uscieri della pretura. Ad essi però sono dovuti, per gli atti relativi alle controversie di competenza dei conciliatori, gli stessi diritti che spettano agli inservienti comunali.

Quando manchi l'inserviente comunale, o il di lui ufficio sia incompatibile, per ragioni di parentela con le parti o per altri legali motivi esso è supplito dall'usciere della pretura.

Quando l'inserviente comunale o l'usciere debba trasferirsi per la notificazione di un atto ad una distanza maggiore di due chilometri e mezzo dalla sede dell' ufficio di conciliazione, gli è dovuta a titolo di tra-

sferta una indennità di centesimi quindici per ogni chilometro percorso tanto nell' andata che nel ritorno.

(Leg. 1892, art. 13.)

Per la esecuzione delle sentenze dei conciliatori e dei verbali di conciliazione di cui nel primo comma del precedente articolo (quando, cioè, l'oggetto della conciliazione non ecceda il valore di lire cento, ed i verbali perciò sono esecutivi contro le parti) e saranno osservate le forme stabilite dalla legge per il procedimento di esecuzione mobiliare, e le attribuzioni del cancelliere e dell'usciere giudiziario saranno esercitate rispettivamente dal cancelliere addetto all' ufficio di conciliazione a norma dell' art. 34 della legge di ordinamento giudiziario e dall' usciere che sarà addetto allo stesso ufficio, previa autorizzazione in ogni caso del procuratore del Re, ai sensi e giusta le disposizioni degli articoli 173 e 186 della legge medesima.

Le controversie sull' esecuzione delle dette sentenze e verbali, sono decise dal conciliatore nella cui giurisdizione si fa l'esecuzione, nei limiti della propria competenza, e le attribuzioni del pretore nel procedimento di esecuzione mobiliare saranno parimenti esercitate dal detto conciliatore.

Nulla è innovato dall' articolo 655 del codice di procedura civile. (1).

(1) Ord. giud. 1865 art. 173 e 186 mod. della legge 23 dic. 1875.

Art. 173. Gli inservienti comunali addetti ai conciliatori esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza dei conciliatori nel territorio della rispettiva giurisdizione. Essi hanno inoltre l'obbligo di eseguire gli atti di citazione in materia penale e le noti-

I. L'ordinamento giudiziario del 1865 chiamava gl'inservienti comunali a disimpegnare l'uffizio di usciere presso i conciliatori (art. 173). Le loro attribuzioni però si limitavano alla semplice notifica degli atti: citazioni, sentenze, precetti; gli atti esecutivi erano attribuiti agli uscieri di pretura. Ma, in casi eccezionali (art. 186), i pretori, con l'annuenza del procuratore del Re, poteva autorizzare i detti inservienti, ad eseguire, fuori il capoluogo del mandamento, e, naturalmente, nella giurisdizione del comune da cui ripetevano la loro qualità, le citazioni verbali per le cause civili contemplate nel codice di procedura civile.

La legge del 23 dic. 1875 migliorò la condizione degli inservienti comunali, estendendone la competenza - Infatti, oltre le notifiche relative agli affari di competenza dei conciliatori, venne loro fatto obbligo di « eseguire (art. 165) « gli atti di citazione in materia penale e le notificazioni e le « consegne degli atti in materia civile, loro commesse dal « pubblico ministero e dai pretori » Ed in caso di riconosciuta idoneità, diede facoltà ai pretori, con l'annuenza del procuratore del Re, di autorizzarli a compiere gli atti di esecuzione delle sentenze dei conciliatori ai quali erano addetti.

Sopraggiunta la legge del 16 giugno 1892, con la quale la competenza dei conciliatori fu sensibilmente allargata, si mantennero gl'inservienti comunali alle funzioni di usciere,

ficazioni e consegne degli atti in materia civile, che siano loro commesse dal pubblico ministero o dai pretori.

Possono anche, ove siano riconosciuti idonei, essere autorizzati dai pretori, coll' annuenza del procuratore del Re, a compiere gli atti di esecuzione delle sentenze dei conciliatori ai quali sono addetti; in questo caso non sarà loro dovuta che la metà dei diritti che sono attribuiti agli uscieri di pretura.

Art. 186. I pretori sopra domanda dei consigli comunali, coll' annuenza del procuratore del Re, possono autorizzare gl'inservienti delle comunità, i quali abbiano idoneità sufficiente, ad eseguire per le cause civili, fuori del capoluogo di mandamento, le citazioni verbali contemplate nel codice di procedura civile.

Gl' inservienti così autorizzati, prima di assumere tali funzioni prestano giuramento.

ma si richiesero maggiori garanzie, per autorizzarli agli atti di esecuzione - La facoltà dell'autorizzazione fu data al procuratore del Re ed all' usciere fu imposto l' obbligo di una modesta cauzione - Se non che da questo provvedimento rimasero grandemente danneggiati gli uscieri addetti alle preture, i quali furono in buona parte costretti a chiedere sussidi al Governo, non avendo raggiunto il minimo annuo di lire ottocento di proventi. Da ciò la necessità della riforma contenuta nell'art. 10 della nuova legge.

II. La disposizione in esame stabilisce per l' inserviente comunale una doppia competenza, secondo che egli sia addetto all'ufficio di conciliazione di un comune ove risiede la pretura, ovvero ad un ufficio diverso dal capoluogo del mandamento - Agli uni affida semplicemente la notifica degli atti concernenti controversie di un valore non superiore a lire cinquanta; agli altri mantiene la competenza degli atti esecutivi, con le garanzie di cui all'art. 13 della legge del 1892.

La differenza stabilita non ha altro scopo oltre quello di giovare gli uscieri della pretura, e sotto questo punto di vista, *pietatis causae,* può giustificarsi il rattoppo che si è fatto, poichè, se una ragione v'era per modificare la legge del 1892, per limitare, cioè, le attribuzioni degli inservienti comunali, che, in generale, non hanno capacità sufficiente per la grave materia della esecuzione delle sentenze, questa consigliava probabilmente una disposizione contraria a quella sanzionata. Nei comuni ove ha sede la pretura, gl'inservienti comunali hanno maggiore opportunità d'istruirsi, ed in ogni caso trovano sempre una persona competente cui rivolgersi per consiglio; ma, negli altri comuni, è raro, o per lo meno, più difficile trovare inservienti capaci di eseguire nei sensi di legge una sentenza che può interessare fino al valore di lire cento oltre le spese relative. Quindi a costoro occorreva a maggior ragione, limitare la competenza agli atti di notifica in generale, salvo l'autorizzazione agli atti di esecuzione quando la necessità lo imponeva. In ogni modo perchè non facultare anche gli uscieri di pretura ad eseguire le sentenze

dei conciliatori in concorso con gl'inservienti comunali, salva la esazione dei diritti assegnati a questi ultimi? Di competenza *promiscua* dà esempio l'art. 175 della legge organica modificata nel 23 dic. 1875. Ma cosa fatta, capo ha; e noi assisteremo alla prova di questo nuovo sistema per esprimere in proposito la nostra modesta e serena opinione.

II. Il secondo capov. dell'art. prevede il caso della mancanza o dell'impedimento dell'inserviente comunale, destinato alle funzioni di usciere presso *qualunque* ufficio di conciliazione, e vi provvede con la supplenza dell'usciere della pretura, al quale però dichiara dovuti gli stessi diritti che spettano agl'inservienti comunali, comprese le indennità di trasferta. Finora, nel silenzio della legge, si era ricorso, per ragioni di anologia, alla disposizione dell'art. 185 dell'ord. giud. del 1875; cioè all'opera dell'usciere del conciliatore più vicino, ed anche all'usciere della pretura, quando evidenti ragioni di opportunità lo rendevano preferibile, come nei comuni capoluogo di mandamento.

In ciò fu conforme il parere del Ministero di grazia e giustizia, su analoga proposta della Procura generale di Torino.

III. L'ultimo capoverso ripara un inconveniente lamentato finora e causato dall'art. 6 della tariffa civile del 1865. - E perciò, analogamente a quanto si dispone a riguardo degli altri uscieri, si attribuisce anche agl'inservienti comunali, ed agli uscieri di pretura, quando ne compiono le funzioni, una indennità per le trasferte a distanza maggiore di due chilometri e mezzo.

A questa indennità è applicabile l'art. 186 della tariffa civile, che contempla il caso di più atti eseguiti nella stessa gita e nello stesso giorno.

IV. La competenza degl'inservienti comunali, secondo le distinzioni indicate nell'art. 10 della nuova legge, è esclusiva, e si esplica nel territorio ove esercita la sua giurisdizione il conciliatore, dal quale dipendono. Essi sono pubblici uffiziali e loro attestazioni hanno valore di atto pubblico, impugnabili solamente con la querela di falso. Però l'attestazione

dev' essere redatta nel tempo stesso in cui ha luogo l'atto; altrimenti perde la sua legale efficacia (1). E similmente *esclusiva* è la competenza del detto articolo attribuita agli uscieri di pretura.

V. Per norma generale, gli uscieri, e per conseguenza gl'inservienti comunali addetti agli uffici di conciliazione, procedono agli atti del loro ministero senza permissione dell'autorità giudiziaria alla quale sono addetti, salvo quando la legge non lo stabilisca espressamente. - Essi però non possono fare atti del loro ministro, che riguardino se stessi, la loro moglie, i loro parenti o affini sino al quarto grado inclusivo, sotto pena di nullità (2); nè possono eseguirli nei giorni e nelle ore vietati della legge (3).

VI. Per la notifica e la esecuzione degli atti commessigli, l'inserviente comunale percepisce i diritti stabiliti dalla tariffa civile; però egli è tenuto ad indicarli, insieme alle altre spese tanto nell'originale che nella copia degli atti ai quali procede sotto pena dell'ammenda di lire cinque (4). - Tali diritti sono:

A) Diritti comuni a tutti gli atti di competenza.

Art. 6. Per ogni notificazione di avvisi per conciliazione, citazione di parti, testimoni e periti, per biglietto o oralmente quanto ai testimoni e per ogni notificazione di sentenze od altro atto, spetterà agli inservienti comunali il diritto fisso di . . . . . . L. 0, 30

Qualora i medesimi dovessero trasferirsi fuori dell' abitato del comune ad una distanza dalla sede della casa comunale maggiore di due chilometri e mezzo, gli è dovuto a titolo di trasferta una indennità di cent. 15 per ogni chilometro percorso tanto nell'andata che nel ritorno (art. 10 legge 28 luglio 1895).

Le copie delle sentenze da notificarsi saranno spedite dai cancellieri, e quelle degli avvisi dagli inservienti comunali, i quali me-

(1) Argom. Sent. Corte conti 3 maggio 1878, V. *La legge*, 1879, II. pag. 120.

(2 a 4) Art. 41 e 42 cod. proc. civ.

diante il diritto come sovra stabilito, nulla più potranno esigere (articoli 4, 135, 453, 459, ecc. proc. civ.).

B). Diritti speciali per atti di esecuzione.

Art. 249. Per ogni verbale di pignoramento, sequestro, o ricognizione di beni mobili e frutti già pignorati o sequestrati compresa, occorrendo, la aggiudicazione . . . . L. 1, 50

Qualora l'atto riuscisse infruttuoso per mancanza di mobili e frutti, ovvero il debitore od altri per esso pagasse la somma dovuta primachè l'operazione fosse incomincia, sarà ugualmente dovuto il diritto come sopra fissato (articoli 503, 598, 602, 606 e 630 proced. civile, 1875 Codice civile).

Art. 251. Per la relazione di perizia delle gioie, oggetti d'oro e di argento ed altri da vendersi L.0, 75

Per la formazione del bando onde annunciare la vendita al pubblico . . . . L. 0. 57

Per l'autentica di copie di bando, qualora le copie fossero stampate, ogni due copie (art. 627 a 629 proc. civ.) . . . L. 0, 15

Art. 248. Per l'estratto di qualche bando da inserirsi nel giornale degli annunzi giudiziari (art. 630 proc. civ.). . . . . L. 0, 45

Art. 252. Per la vendita agli incanti dei beni mobili pignorati, qnalunque sia il tempo impiegato in meno di due ore . L. 1, —

Se venisse consumato un tempo maggiore, il dippiù sarà a rata di vacazione, cioè per ogni due ore (art. 641 proc. civ.) . L. 1, —

Art. 261. Per il verbale di consegna di beni mobili . L. 1, 50

Per il verbale di rilascio di beni immobili . . L. 1, 50

Per il deposito di ciascuno di detti verbali di consegna di beni mobili e di rilascio di beni immobili nella cancelleria del concilatore (art. 742, 744, 745, e 747 proc. civ.) . . . . . L 0, 25

C). Diritti per atti estranei commessi dal P. M. o dai pretori.

Competono gli stessi diritti che sono assegnati dalla tariffa civile o penale all' usciere pretoriale compreso quello di repertorio prescritto con la legge del 1895, cioè:

a) *in materia penale* ripetibili però soltanto dalla parte desistente da querela per reato di azione privata, o dalla parte condannata.

Per ogni citazione, notificazione, significazione, intimazione, ed in-

giunzione nei casi previsti dal codice di procedura penale e dalla legge sull'ordinamento giudiziario . . . . . . L. 0, 40

Per ciascuna pubblicazione ed affissione . . . . L. 0, 40

Per l'originale dell' atto di citazione avanti il pretore esteso dagli uscieri senza che vi sia decreto, ripetibile però soltanto dalla parte istante . . . . L. 0, 80

Nessun diritto è concesso agli uscieri per l'avviso da darsi ai giurati nel termine dell'art. 31 del regolamento 31 settembre 1874, nè per l'avviso ai difensori, nè per le note dei giurati che si comunicano al Pubblico Ministero (2).

b) *in materia civile* (3)

Per ogni citazione o notificazione formale, comprese le vidimazioni consegna della copia dell' atto al portinaio della casa o vicino di abitazione od al sindaco e gli altri obblighi dalla legge imposti nonchè per ogni pubblicazione, affissione e deposito in pubblici offici . L. 0, 60

Pel sunto di detti atti da inserirsi nel giornale degli annnnzi giudiziari . . . . L. 0, 60

Per atti esecutivi, gli stessi diritti assegnati all'usciere del pretore ai n. 249 e seg. della tariffa civile.

VI. Oltre i diritti contemplati nella tariffa, non possono gli uscieri esigere veruna altra somma per qualsiasi atto di loro competenza, neppure per titolo della scritturazione constatante le formalità di notificazione e intimazione sull'originale e sulla copia (4).

Hanno obbligo di prestare gratuitamente la loro opera, tanto per gli originali che per le copie degli atti che vengono loro richiesti o commessi nell'interesse di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio (5).

Devono scrivere gli originali e le copie in modo che ogni linea contenga non meno di 14 sillabe nè più il 28, sotto

(1) art. 175 legge 23 dic. 1875, e 80 tariffa pen.
(2) art. 87 tariffa pen.
(3) art. 246, 247 tar. civ. 132, 134, 145, e 631 cod. proc. civ.
(4) Art. 9 in fine e 287 tariffa civile.
(5) Art. 6 R. decreto 6 dic. 1865 sul gratuito patrocinio.

pena dell'ammenda di lire 25, a senso dell'art. 1 della legge 10 aprile 1892, n. 191 (1).

A margine e in calce a ciascun atto del loro ufficio devono notare oltri i diritti prescritti, anche il numero del repertorio nel quale i diritti medesimi furono iscritti (2).

§ 15.

(Regol. 1892, art. 24)

L'inserviente comunale autorizzato ad esercitare le funzioni di usciere presso il conciliatore dovrà prima di assumere l'esercizio di tali funzioni, prestare giuramento e somministrare una cauzione di lire dieci di rendita sul debito pubblico dello Stato.

In caso di morte dell' usciere o di cessazione per altra causa dall' ufficio, lo svincolo della cauzione non potrà aver luogo prima che siano decorsi due mesi dalla cessazione e che la medesima sia annunziata con avviso firmato dal conciliatore ed affissa nell' albo pretorio.

Col detto avviso, tutti coloro che avessero a sperimentare azioni civili contro l'usciere per fatti relativi all' esercizio delle sue funzioni, saranno invitati a far valere le loro ragioni dinanzi all' autorità competente.

(R. decreto 14 febb. 1895, n. 49, art. 1 a 2).

Art. 1. L'inserviente comunale, autorizzato ad esercitare le funzioni di usciere presso il conciliatore dovrà, prima di assumere l'esercizio di tali funzioni, prestare

(1) Art. 289 tar. civ.
(2) Art. 473 tar. civ. e 178 ord. giud. 1865.

giuramento e somministrare una cauzione di lire 10 di rendita sul debito pubblico dello Stato.

« Durante i primi cinque anni del suo ufficio di usciere l'inserviente comunale potrà essere autorizzato a sostituire provvisoriamente alla detta cauzione la fideiussione solidale di due persone notoriamente solventi ed accette tanto all' amministrazione comunale, quanto al procuratore del Re. Trascorsi i cinque anni, senza che sia stata prestata la cauzione, il procuratore del Re dichiarerà revocata l'autorizzazione concessa per il detto ufficio di usciere.

In caso di morte dell' usciere o di cessazione dall'ufficio per altra causa, la cauzione non potrà essere svincolata prima che siano decorsi due mesi dalla cessazione e dall' annunzio che dalla medesima sarà dato con avviso firmato dal conciliatore ed affisso nell' albo pretorio

Col detto avviso saranno invitati tutti coloro, che avessero a sperimentare azioni civili contro l' usciere per fatti relativi all' esercizio delle sue funzioni, a far valere le loro ragioni dinanzi all' autorità competente.

Art. 2. Per l'esecuzione di quanto è disposto nel precedente articolo, il termine stabilito col regio decreto 21 dicembre 1893, n. 704, a favore degli attuali inservienti comunali funzionanti da uscieri del conciliatore, è prorogato fino a tutto il 30 giugno 1895.

I. Con la competenza dei conciliatori accrebbero, di conseguenza, le attribuzioni degl'inservienti comunali autorizzati agli atti di esecuzione. La loro deficiente capacità dava poco affidamento: onde la necessità di una modesta cauzione, come freno alle loro intemperanze. Il termine assegnato per

prestarla, con le disposizioni transitorie date nel regolamento del 1892, art. 29, si estendeva fino al 31 marzo 1893; ma, non essendosi potuto ottenere che tutti la prestassero, due successivi R. decreti del 19 marzo 1893, n. 167, e 21 dicembre detto anno, n. 738, prorogarono il termine a tutto l'anno 1894, e più tardi, l'altro R. decreto del 14 febbraio 1895, n. 49, modificò addirittura l'art. 24 del reg. 1892, autorizzando gli inservienti comunali a sostituire alla cauzione prescritta, durante i primi cinque anni del loro ufficio, la fideiussione solidale di due persone notoriamente solventi ed accette tanto all'amministrazione comunale, quanto al procuratore del Re, e concedendo agl'inservienti fino allora autorizzati un altro termine a tutto il 30 giugno 1895. Scaduto ancora questo termine, senza che molti inservienti si fossero dati la pena di offrire almeno la fideiussione di due persone solventi gl'inservienti autorizzati sono *ope legis* decaduti dall'ufficio.

Parecchi però hanno domandato ed ottenuto dalla Giunta comunale una nuova nomina, per provocare poi la nuova autorizzazione da parte del procuratore del Re, e rientrare nella disposizione di favore del R. decreto 14 febbraio 1895, n. 49. Ma qualche procura generale interpellata sul da farsi con una interpretazione troppo severa, ha dichiarato che i messi decaduti non potevano più essere riammessi, determinando così una specie d'incapacità, che la legge non ha inteso di stabilire. È vero che in questo modo si elude la disposizione dell'art. 24 del regol. 1892; ma, a parte la questione di umanità, che nella interpretazione delle leggi non ha valore, sarebbe incivile creare una incapacità dove il legislatore non ha inteso metterla, e sbarrare senza ragione la via legale, che il R. decreto 14 febbraio 1895 offre come rifugio ai decaduti. Quindi, dichiarata la decadenza dall'ufficio, i messi che al 30 giugno 1895 non abbiano prestata la prescritta cauzione, nè offerta la fideiussione, possono essere confermati nella nomina di messi e, conseguentemente, autorizzati agli atti ed esecuzione, per riaprire a loro favore i termini utili a prestare la cauzione o la fideiussione.

II. Lo svincolo della cauzione, decorsi i due mesi dallo avviso, sarà ordinato, nelle forme ordinarie, dal tribunale civile, in camera di consiglio, premesso il parere del pubblico ministero.

§ 16.

(Reg. 1892, art. 25).

L'usciere del conciliatore deve tenere un'esatto repertorio di tutti gli atti del suo ministero nella forma prescritta dai regolamenti e sotto le pene ivi stabilite, giusta l'art. 178 della legge sull'ordinamento giudiziario (1) e deve notare in calce i diritti percetti.

La regolare tenuta del repertorio è sotto la sorveglianza del conciliatore, il quale deve farselo presentare ogni mese per esaminarlo ed apporvi in fine dell'ultima annotazione il suo visto.

(Reg. 1882, art. 26).

Le disposizioni degli articoli 84 e 85 del regolamento generale giudiziario (2) sono applicabili agli uscieri del conciliatore.

(1) Leg. org. g. 1865, art. 178.

È obbligo, degli uscieri di tenere un esatto repertorio di tutti gli atti del loro ministero tanto per le materie civili che per le penali, nella forma prescritta dai regolamenti e sotto le pene ivi stabilite.

Essi debbono notare in calce d'ogni atto i diritti percetti.

(2) Reg. g. 1865, art. 84 e 85.

Art. 84. In ogni cancelleria di corte, di tribunale civile, correzionale, o di commercio e di pretura si terrà un libro in carta non bollata, in cui si dovranno registrare tutti gli atti eseguiti dagli uscieri in materia civile.

Questo libro sarà numerato e firmata in ogni foglio dal procuratore generale o dal procuratore del Re o da un loro sostituto da essi de-

I. Gli articoli 25 e 26 del Reg. 1892, con tutto il lusso delle citazioni, impongono, e ragionevolmente, anche all'usciere dell' ufficio di conciliazione l' uso di un repertorio, per offrire alle autorità superiori il mezzo di controllare i loro atti.

II. Dopo la recente riforma, dovrà farsi distinzione per ciò che riguarda la tenuta del repertorio e gli obblighi relativi fra gl'inservienti comunali addetti agli uffici di conciliazione nei comuni ove risiede una pretura dagli altri? Riteniamo di no, perchè il legislatore, volendolo, lo avrebbe disposto.

§ 17.

(Reg. 1892, art. 27).

Art. 27. L'usciere del conciliatore non può ricusare il suo ministero quando ne sia richiesto, sotto pena della sospensione, oltre al risarcimento dei danni ed interessi verso chi di ragione, e gli sono applicabili le disposi-

legato o dal pretore, secondochè trattisi di uscieri presso le corti, presso i tribunali o presso le preture, e dovrà contenere le indicazioni prescritte pel repertorio degli uscieri, in materia civile.

Art. 85. Gli uscieri dovranno far registrare i loro atti nella cancelleria della corte, del tribunale, o della pretura cui trovansi addetti, non più tardi del terzo giorno successivo a quello in cui li avranno eseguiti.

Questo termine sarà raddoppiato qualora gli atti si eseguissero dagli uscieri fuori del mandamento in cui ha sede l' autorità giudiziaria cui sono addetti.

Il cancelliere o vice-cancelliere da esso deputato, eseguendo la registrazione, dovrà fare risultare dell'esecuzione di questa formalità sull'atto stesso, indicandovi il numero d'ordine del libro, la data della registrazione, e dovrà apporvi la sua firma ed il sigillo d' ufficio. Questa registrazione si eseguirà senza pagamento di tassa.

Gli uscieri che ometteranno o ritarderanno di far registrare i loro atti, o contravverranno in altro modo alle disposizioni di questo articolo saranno sottoposti a pene disciplinari,

zioni degli articoli 181, 182, 183 e 184 della legge sull'ordinamento giudiziario (1).

Le pene pecuniarie stabilite nei detti articoli saranno ridotte di due terzi, ed il relativo procedimento avrà luogo innanzi al pretore.

Sono pure applicabili agli uscieri dei conciliatori le disposizioni degli articoli 86, 87 e 88 del regolamento generale giudiziario (2).

I. In conformità di quanto dispone l'art. 180 dell'ord. giud. del 1865, l'art. 27 del Reg. 1882, estende all'usciere del conciliatore l'obbligo di non poter ricusare il suo ministero, sotto pena della sospensione e del risarcimento dei danni ed interessi verso chi di ragione, salvo il caso più grave in cui il fatto dell'usciere non entri nelle sanzioni del codice

(1) Leg. org. g. 1865, art. 181, 182, 183 e 184.

Art. 181. L'usciere che per negligenza ha trascurato d'eseguire gli atti del suo ministero di cui ebbe l'incarico, o non li ha eseguiti regolarmente, è soggetto ad una pena pecuniaria estensibile a lire trecento, oltre ai danni ed interessi verso chi di ragione.

Art. 182. L'usciere che ha tralasciato d'eseguire egli stesso gli atti a lui commessi, valendosi dell'opera di altre persone, è condannato ad una pena pecuniaria di lire cento, estensibile a lire mille, oltre ai danni ed interessi di cui sopra, salve le maggiori pene stabilite dal codice penale.

Art. 183. Gli uscieri, che hanno ecceduto scientemente i limiti delle proprie attribuzioni, sono puniti con una pena pecuniaria estensibile a lire cinquecento, e secondo i casi colla sospensione, salve le maggiori pene sancite dal codice penale.

Art. 184. Le pene stabilite dalla presente legge sono pronunciate dalle corti e dai tribunali anche in via disciplinare, sentito prima l'usciere, salvo in questo caso, quanto ai provedimenti del tribunale, il richiamo nella forma prescritta pei procedimenti disciplinari.

(2) Reg. giud. 1865, art. 86, 87 e 88.

Art. 86. Gli uscieri devono eseguire senza indugio le avute commissioni, e in caso di impossibilità di pronta esecuzione devono riferirne e giustificarne i motivi al pretore, o al presidente, o primo presidente loro superiore diretto.

Gli uscieri hanno diritto di esigere che l'atto da eseguire contenga

penale. Ed è logico, poichè egli, nei limiti della sua competenza, è, nè più nè meno, che un uffiziale addetto all'ordine giudiziario, e per conseguenza deve eseguire tutti gli atti che in tale sua qualità la legge gli confida.

Per le possibili mancanze, sono applicabili all'usciere del conciliatore le disposizioni di cui negli art. 181 a 184 dell'Ordin. giud. 1865 e 86 a 88 del Reg. relativo, con la sola differenza che le pene ivi indicate, ridotte alla metà, sono applicate dal pretore.

II. Gli uscieri dei conciliatori sono posti sotto la sorveglianza del presidente del tribunale, del procuratore del Re, del pretore e del conciliatore da cui dipendono.

Il diritto di sorveglianza attribuisce la facoltà di ammonire e riprendere gli uscieri, come pure di decretarne o provocarne la sospensione o la destituzione secondo i casi (1).

---

l'indicazione precisa dell'abitazione della persona alla quale deve farsi la notificazione.

Art 87. Se sorga sulla forma dell'atto o sul modo e luogo della sua esecuzione qualche divergenza tra il richiedente e l'usciere, questi può volere una richiesta precisa della quale sarà fatta nel repertorio alla colonna delle osservazioni speciale menzione sottoscritta dalla parte.

Quanto alle cauzioni per atto formale l'usciere ha inoltre diritto di volere che la parte richiedente la citazione gli consegni scritte e sottoscritte le indicazioni stabilite dall'articolo 134 del codice di procedura civile. Se la parte non sappia scrivere l'usciere potrà pretendere che le indicazioni suddette gli siano date alla presenza del conciliatore o del sindaco.

Art. 88. Gli uscieri danno, se richiesti, ricevuta alle parti delle commissioni e carte avute, indicandone l'anno, il mese, il giorno, e l'ora,

(1) Art. 250 e 251 Ord. giud. 1865.

Capo IV.

GIURISDIZIONE VOLONTARIA

---

§. 18.

(Proc. civ., art. 1).

I conciliatori, quando ne siano richiesti, debbono adoperarsi per comporre le controversie.

I. La principale missione del conciliatore è quella che si rivela dal suo stesso nome: conciliare - Generalmente però, ed in ispecie nelle provincie del mezzogiorno, ove il bernoccolo del litigio è più sviluppato, lo sperimento volontario della conciliazione non è entrato, checchè se ne dica, nelle abitudini del popolo. Ed è un male, poichè questa specie di ripugnanza per l' istituto della conciliazione non deriva da mancanza o deficienza d'impulsi generosi - tutt'altro, è invece la sovrabbondanza di essi, è un esagerato sentimento dell'amor proprio, il quale fa considerare come una specie di sottomissione la richiesta di conciliazione - Si renderebbero quindi benemeriti della patria e dell'umanità coloro che spiegassero in qualunque modo, la loro autorità per sradicare dal popolo queste erronee convinzioni, memori che il più grande monumento, come manifestazione morale, innalzato a Giulio Cesare fu la colonna, presso la quale i forti Romani si recavano a conciliare le loro liti in nome del padre della patria!

II. I conciliatori, *quando ne siano richiesti,* debbono adoperarsi per comporre le controversie. « La necessità della ri-« chiesta *impedisce che il conciliatore possa intromettersi fra* « *le parti per comporre le differenze* ». Viene così tolto il pericolo di un intervento importuno, che potrebbe talvolta strappare all'ignoranza, o al timore di passare per litigioso, il sacrificio di un diritto non seriamente contestabile (1).

III. Si è discusso se l'esperimento della conciliazione possa tentarsi dopo provocata la giurisdizione contenziosa del conconciliatore con la notifica della citazione.

In Francia (2) la questione ha una certa importanza, perchè l'esperimento preliminare della conciliazione è obbligatorio e da esso dipende la validità del procedimento contenzioso; ma presso noi è questione di forma, più che di sostanza. – L'art. 1 del cod. di proc. civ. dispone: « I conciliatori, *quando ne siano richiesti.....* » Non determina il tempo, nè la sede; però un « tentativo di conciliazione non perde mai il suo « carattere di preliminare e anteriore al giudizio; schiuso il « giudizio si può fare un *compromesso,* non tentare una con-« ciliazione (3) ».

Il Conciliatore ha due missioni: l'una paterna, di pace; ed allora esplica la sua giurisdizione *volontaria* – l'altra di giusdicente, ed allora svolge la sua giurisdizione *contenziosa.* Nel primo periodo si ha la conciliazione propriamente detta, provocata dalle parti; nell'altro la conciliazione provocata dal giudice, il quale, in ogni controversia, deve preliminarmente ed obbligatoriamente procurarla (4): gli effetti sono identici, il risultato ha lo stesso valore legale.

IV. In sede *volontaria,* non v'è diritto a ricusa, poichè la parte chiamata può presentarsi, od astenersi; ed in tal caso non pregiudica in alcun modo le sue ragioni.

(1) Rel. Pisanelli.
(2) V. Borsari - Il codice italiano di proc. vol. I, pag. 42.
(3) Borsari, ibidem.
(4) Art. 9 legge 1892.

Però la richiesta per la conciliazione, o la presentazione volontaria delle parti per la concilizione interrompe la prescrizione, sempre che la domanda giudiziale sia fatta nel corso di due mesi dalla non comparsa avanti il conciliatore o dalla non seguita conciliazione (1) salvo che si tratti di materia non suscettiva di conciliazione (2).

§ 19.

(Proc. civ., art. 2).

La conciliazione può aver luogo quando le parti abbiano la capacità di disporre degli oggetti in cui cade la controversia e non si tratti di materia nella quale sono vietate le transazioni.

La conciliazione fatta da un tutore o altro amministratore, o da chi non possa liberamente disporre degli oggetti su cui cade la controversia, ha soltanto effetto quando sia approvata nei modi stabiliti per la transazione.

Le conciliazioni sul falso, proposto in via civile, non hanno effetto se non siano omologate dall'autorità giudiziaria, sentito il ministero pubblico.

I. La conciliazione può aver luogo:

a) Quando le parti abbiano la *capacità* di disporre degli oggetti su cui cade la controversia.

Hanno la capacità tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge.

(4) Art. 2125 cod. civ.
(5) Mattirolo - Trattato di diritto giudiziario civile, vol. I, pag. 130 e gli autori ivi citati.

Sono *incapaci:* i minori, gl'interdetti, gl'inabilitati, le donne maritate, e generalmente tutti coloro ai quali la legge vieta determinati contratti, cioè: al genitore per i beni dei figli soggetti alla sua potestà; al tutore, al protutore, al curatore per i beni delle persone soggette alla loro tutela, protutela o curatela; ai procuratori per i beni che sono incaricati di vendere; agli amministratori per i beni dei comuni o degl'istituti pubblici da loro amministrati; ai pubblici ufficiali per i beni controversi ed a riguardo dei quali esercitano le loro funzioni.

b) Quando non si tratti di materia nella quale sono vietate le *transazioni.*

La conciliazione non è che una transazione; e perciò un contratto con cui le parti, dando, promettendo o ritenendo ciascuna qualche cosa, pongono fine ad una controversia già cominciata, o prevengono una controversia che può sorgere.

Possono formare oggetto di transazione le cose che sono in commercio, purchè incerte, contestate, dubbiose.

Sono in commercio quelle che sono suscettibili di una privata proprietà.

Non sono suscettibili di privata proprietà:

a) le cose che i giureconsulti chiamano comuni, cioè l'aria, l'acqua profluente ed il mare;

b) i diritti inerenti alla sovranità;

c) i diritti contrari alla libertà dell'uomo.

II. Per le conciliazioni fatte dai tutori o dagli altri amministratori che non possano liberamente disporre degli oggetti su cui cade la controversia deve intervenire, secondo i casi, la deliberazione favorevole del consiglio di famiglia o di tutela e la omologazione del tribunale civile (1).

III. La conciliazione può cadere sopra l'azione civile proveniente da reato, in conformità dell'art. 1766 del cod. civ. Però quando si tratti di falso, proposto in via civile, deve essere, come dall'art. 316 della procedura civile, omologata

(1) Art. 276, 277, 299, 301 cod. civ., e 814 proc. civ.

in giudizio sentito il pubblico ministero. E ciò per dare a quest'ultimi la opportunità di vagliare se debba promuoversi di ufficio l'azione penale.

§ 20.

(Proc. civ., art. 3).

La richiesta per la conciliazione è fatta anche verbalmente al conciliatore del comune in cui una delle parti che si vuole chiamare in conciliazione ha residenza, domicilio, o dimora, ovvero si trova la cosa controversa.

I. L'articolo in esame determina la competenza per territorio: questa è stabilita dalla residenza, dal domicilio o dalla dimora di una delle parti che si vuole chiamare in conciliazione o dal luogo ove si trova la cosa controversa ». Non « è vietato però alle parti di presentarsi volontariamente da« vanti al conciliatore di qualunque altro comune, ma in « questo caso è facoltativo allo stesso conciliatore di prestare « o diniegare i suoi buoni uffici, poichè cessa in lui il *do« vere* di esercitare funzioni che sono essenzialmente locali « per ragione della persona interessata e della cosa contro« versa (1) ».

II. Il *domicilio* è nel luogo ove una persona ha la sede principale dei propri affari ed interessi; la *residenza* è nel luogo ove si ha la *dimora* abituale; questa è nel luogo ove taluno si trova transitoriamente (2).

(1) Rel. Pisanelli.
(2) Art. 16 a 19 cod. civ.

§ 21.

(Proc. civ., art. 4).

Gli avvisi alle parti per le conciliazioni sono scritti dal cancelliere, che indica in essi l'oggetto e il giorno per la comparizione.

Il messo del comune notifica quegli avvisi lasciandone copia alla persona, o alla residenza, o al domicilio, o alla dimora, e il cancelliere nota sull'originale la seguìta notificazione.

Gli avvisi originali si consegnano alla parte istante.

I. Il procedimento è semplicissimo, libero da qualunque formalità o pastoia giudiziale. La richiesta può essere *verbale:* l'*avviso,* che non ha la importanza e la odiosità della citazione « spoglia l'atto di ogni carattere di ostilità » (1). Esso è notificato dal messo del comune, sulla relazione del quale il cancelliere del conciliatore prende nota della seguita notificazione. - Il termine a comparire è lasciato alla saviezza del conciliatore (2).

II. Se più siano le parti invitate alla conciliazione e non tutte residenti, domiciliate o dimorate nel comune, l'avviso è fatto notificare dai messi competenti. - In mancanza di alcuna delle parti la conciliazione può avere luogo quando l'oggetto controverso sia divisibile. - Si può obbiettare che il conciliatore non potrebbe spiegare la sua influenza essenzialmente *locale,* su persone che appartengono ad altri comuni; ma non possono le parti presentarsi volontariamente a qualunque conciliatore e provocare la sua opera di pace?

(1) Borsari, op. c. pag. 45 vol. I.

(2) V. verbali della commissione consultiva, 20 aprile 1865.

§ 22.

(Proc. civ., art. 5).

Le parti possono farsi rappresentare nelle conciliazioni da persona munita di mandato speciale per quest'oggetto, e autentico.

Se alcuna delle parti non comparisca nel giorno e nell'ora stabiliti, non si ammettono altre richieste per la conciliazione, salvo che siano fatte da tutte le parti.

I. Il mandato per rappresentare le parti nelle conciliazioni dev'essere *speciale* ed *autentico.* Speciale, cioè « concreto e determinato nel suo oggetto ». Quindi non basta « un mandato « generale *ad negotia,* o alle liti, ancorchè nell'ampiezza della « sua clausola contenga pur quella di transigere, compromet- « tere, conciliare ecc. » (1). Alcuni però opinano che il mandato conferito da una delle parti a persona di sua fiducia perchè comparisca in suo nome avanti il conciliatore « non « si può interpretare in altro modo, se non come facoltà, at- « tribuita al mandatario, di trattare la conciliazione, e all'uopo « di transigere » (2). Ma con ciò si esclude il mandato generale *ad negotia* o *ad lites:* si ammette, cioè, un mandato, che autorizzi il mandatario a comparire avanti il conciliatore *adito nella sua qualità di paciere,* per trattare, sia come istante che come convenuto, la conciliazione sopra un oggetto controverso, anche se non contenga la espressa facoltà di transigere. Ed in ciò si può essere di accordo, poichè la facoltà di transigere è insita nel mandato a trattare una conciliazione: altrimenti non si comprenderebbe la delega volontaria

(1) Borsari, op. c., vol. I, pag. 46. — Gargiulo, op. c., vol. I, pag. 44.

(2) Mattirolo, op. c., vol. I, pag. 130. Conf. Zavateri, L'ordinamento giud. e la giurisdizione civile; Manfredini, Programma del Corso di diritto giud. civ.

davanti un magistrato, che, in quella sede, non ha altra missione oltre quella di conciliare le parti sull'oggetto in contesa.

Il mandato dev'essere autentico, cioè redatto in forma pubblica davanti un notaio, ovvero per scrittura privata, autenticata ai sensi dell'art. 1323 del cod. civ.

II. Agli effetti dell'art. 5 del cod. di proc. civ. le parti possono essere rappresentate da qualunque persona capace di obbligarsi, ed in via di eccezione anche dal minore emancipato e dalla donna maritata con l'autorizzazione del marito. Quindi non si estendono alla conciliazione le garanzie dettate dall'art. 1 della legge 28 luglio 1895, poichè esse riguardano puramente e semplicemente la giurisdizione contenziosa.

Se la parte invitata non comparisca non si ammettono altre richieste, eccetto se fatte da tutte le parti. Ed è logico: il rifiuto a comparire dimostra la poca o la nessuna disposizione al componimento. Insistervi sarebbe importunare inutilmente e renderebbe, d'altra parte, più difficile l'opera del conciliatore.

§ 23.

(Proc. civ., art. 6).

Quando le parti siansi conciliate, si forma processo verbale che contenga la convenzione.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti, dal conciliatore, e dal cancelliere.

Se le parti, od una di esse, non possono sottoscrivere, se ne fa menzione indicando il motivo.

Se una delle parti ricusi di sottoscrivere, la conciliazione si ha come non avvenuta.

Non riuscendo la conciliazione, il cancelliere ne fa menzione in apposito registro.

Quando l'oggetto della conciliazione non ecceda il valore di lire cento, i verbali di conciliazione sono esecutivi contro le parti.

Se l'oggetto della conciliazione ecceda il valore di lire cento, od il valore sia indeterminato, l'atto di conciliazione ha soltanto la forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio.

I. L'art. 6 del cod. di proc. civ. determina la forma del processo verbale, che deve essere redatto, nel caso che la conciliazione avvenga: in contrario prescrive si faccia semplicemente menzione in apposito registro della non riuscita conciliazione. L'art. 12 della legge 16 giugno 1892, modifica, tacitamente abrogandolo, l'art. 7 del detto codice di proc. civ. e determina gli effetti, la forza giuridica, cioè, del verbale di riuscita conciliazione, secondo che il valore dell' oggetto che formò la base della convenzione ecceda o non la somma di lire cento. - Nell' un caso ha forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio, e perciò per divenire esecutivo ha bisogno della dichiarazione di condanna da parte del magistrato competente, sempre in via contenziosa; nell' altro ha di per sè la forza esecutiva, e le parti, a cui favore fu stipulato, possono *senz'altro* procedere contro il debitore ai termini degli art. 552 e seguenti del cod. di proc. civ.

Per l'art. 7 del cod. di proc. civ., non ostante la esecutorietà del processo verbale di conciliazione, occorreva l'autorizzazione del conciliatore al rilascio della copia in forma esecutiva: il progetto ministeriale relativo al citato art. 12 della legge 1892 aveva mantenuta tale autorizzazione; ma la Commissione parlamentare prima e la Camera poi ne deliberarono la soppressione. - Infatti una volta riconosciuto il proprio debito e fatta la formale promessa di soddisfarlo, sarebbe stato pericoloso lasciare al conciliatore la facoltà di far eseguire il verbale di conciliazione, dichiarato esecutivo per virtù di legge.

Capo V.

GIURISDIZIONE CONTENZIOSA

§ 24.

(Leg. 1892, art. 10)

Sono di competenza dei conciliatori:

1. tutte le azioni personali, civili e commerciali relative ai beni mobili, il valore delle quali non ecceda le lire cento;

2 le azioni relative alle locazioni di beni immobili, nel limite di lire cento e quelle di sfratto se la pigione od il fitto per la rimanente durata della locazione non ecceda il detto valore;

3. Le azioni per guasti e danni dati ai fondi urbani o rustici, alle siepi, chiudende, alle piante ed ai frutti, purchè non implichino questioni di proprietà o possesso, e la domanda di rifacimento non ecceda le lire cento.

(Leg. 1892, art. 13 p. cap.)

Le controversie sull'esecuzione delle dette sentenze e verbali (1) sono decise dal conciliatore nella cui giu-

(1) Sentenze dei conciliatori e verbali conciliazioni, di cui l'oggetto non superi il valore di lire cento.

risdizione si fa l' esecuzione, nei limiti della propria competenza, e le attribuzioni del pretore nel procedimento di esecuzione mobiliare saranno parimenti esercitate dal detto conciliatore.

I. La *competenza* è la misura, secondo la quale la *giurisdizione* è distribuita dalla legge fra i varî magistrati (1). Onde la differenza fra giurisdizione, che è la facoltà, il diritto, il potere in genere di giudicare, e la competenza, che è il limite, la misura, il campo su cui la potestà del giudicare si svolge ed attua.

Per avvicinare i litiganti ai loro giudici e per rendere accessibile e meno dispendiosa la giustizia il legislatore stabilisce tre confini alla giurisdizione: *materia, valore* e *territorio.*

A questa regola si fa eccezione quando due o più cause abbiano comuni alcuni elementi e sovra tutto la stessa quistione, per modo che la decisione di una controversia non possa non influire sull'altra. L'economia dei giudizi e la necessità d'impedire sentenze contradittorie sopra lo stesso oggetto richiedono che le due cause connesse siano trattate davanti la stessa autorità giudiziaria, sebbene questa per ragione di territorio e talvolta per ragione di valore o di materia non sia regolarmente competente per entrambi (2).

La legge delle giurisdizioni attribuisce all'autorità giudiziaria una sfera d'azione certa e determinata nell' interesse dell'ordine pubblico: quindi non è dato alle parti di poterla, in qualunque modo *delegare* o *prorogare* (3).

(1-2) Rel. Pisanelli.

(3) *Delegare,* vale investire altri della propria giurisdizione. In questo divieto però non è compresa la delega che i tribunali o le corti fanno ai pretori per l'esame dei testimoni o per l'espletamento di altri mezzi istruttori. *Prorogare* significa ricorrere ad una giurisdizione diversa di quella stabilita dalle leggi. In questo divieto però non è compreso il caso di elezione di domicilio, che determina la competenza in caso di controversia, nè la comparsa volontaria delle parti innanzi ad un giudice incompetente nei casi espressamente stabiliti, nè infine, i casi di *connessione* similmente dichiarati dalla legge.

II. Ai conciliatori in materia contenziosa sono affidate le questioni di minore importanza e di più facile soluzione.

Secondo le leggi di procedura civile napolitane i conciliatori giudicavano inappellabilmente delle azioni *personali* relative ai *mobili* non eccedenti il valore di ducati sei (lire 25,50); ma, in seguito all'unificazione legislativa italiana, il limite del valore fu elevato a lire trenta, in cambio di quello di lire 50 segnato dal progetto ministeriale e fu estesa alquanto la competenza per materia.

In seguito, mutate le condizioni della vita e dei rapporti economici, si fecero voti per estendere la competenza dei conciliatori, ciò che formò oggetto della legge 16 giugno 1892, n. 261, la quale fu reclamata ed affrettata dall'abolizione di circa 300 preture e della istituzione dei *probi-viri*.

Secondo la detta legge sono attribuite innanzi tutto alla competenza dei conciliatori *tutte le azioni personali, civili e commerciali, relative ai beni mobili, il valore dei quali non ecceda le lire cento.*

Quindi necessariamente occorre distinguere le azioni personali dalle reali, i beni mobili dai beni immobili, e tener conto del valore in controversia.

L'*azione* è il diritto di perseguire il proprio debitore in giudizio, il mezzo che la legge accorda perchè il diritto sia rispettato, il sostrato legale che dà al giudice la facoltà di giudicare.

L'azione può essere *personale,* se l'obbietto della domanda giudiziale è l'esplicamento di un diritto derivante dalla legge o da una obbligazione, che crea un vincolo giuridico fra determinate persone, obbligandole rispettivamente a dare, fare o non fare qualche cosa; *reale* se l'obbietto della domanda è una determinata cosa o l'esercizio di un diritto inerente alla medesima, indipendentemente dalle persone.

Si chiamano *beni* tutte le cose che possono formare oggetto di proprietà pubblica o privata; cioè quelle che soddisfano o possono soddisfare un bisogno fisico, e di cui si abbia il possesso.

I beni sono *immobili* o *mobili*. I primi sono tali o per natura, o per destinazione, o per l'oggetto cui si riferiscono; gli altri lo sono o per natura o per determinazione della legge. Sono immobili per natura i terreni, le fabbriche, i mulini ed altri edifizi fissi su pilastri o formanti parti di una fabbrica, gli alberi finchè non vengano atterrati, i frutti della terra e degli alberi non ancora raccolti e separati dal suolo, le sorgenti, i serbatoi, i corsi di acqua ed i canali, e si reputano similmente immobili per natura i mulini, i bagni e tutti gli altri edificî galleggianti, ove siano e debbano essere con corde o catene saldamente attaccati ad una riva, sulla quale trovisi una fabbrica espressamente destinata al loro servizio. Sono immobili per destinazione alcuni beni per natura mobili, ma intimamente collegati ad un immobile per l'uso speciale al quale li abbia designati il proprietario, come ad esempio:

a) le cose che il proprietario di un fondo abbia poste per il servizio e la coltivazione del medesimo, cioè animali, strumenti rurali, fieno e sementi somministrati agli affittuarî od ai mezzaiuoli, paglia, strame, concime, piccioni nelle colombaie, conigli nelle conigliere, alveari, torchi, caldaie, utensili ecc;

b) gli oggetti annessi dal proprietario ad un fondo od edifizio per rimanervi stabilmente, cioè quelli attaccati con piombo, gesso od altro, che non se ne possano staccare senza rimanere deteriorati o deteriorare la parte del fondo o dell'edifizio al quale furono uniti; gli specchi, i quadri ecc., che formino corpo con la parete, le statue collocate nelle nicchie appositamente costruite, ecc.

Sono infine immobili per l'oggetto al quale si riferiscono alcune cose di loro natura incorporali - cioè che non cadono sotto i sensi, che si concepiscono con la mente, ma che non si toccano materialmente - che si riferiscono ad immobili. Tali sono i diritti di enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, le servitù prediali e le azioni che tendono a ricuperare immobili o diritti ad essi relativi.

Sono mobili per loro natura:

a) i corpi che possono trasportarsi da un luogo ad un altro, o si muovono per propria forza, come gli animali (semoventi), o vengono mossi da forza esteriore, come le cose inanimate, ancorchè tali cose formino collezione (libri di una biblioteca, piante di una serra ecc.) od oggetto di commercio (telerie, chincaglierie ecc.);

b) i battelli, le chiatte, le navi, i mulini ed i bagni su battelli, e generalmente gli edifizî gallegianti che non siano e non debbano essere saldamente attaccati alla riva e sulla medesima non si trovi una fabbrica espressamente destinata al loro servizio;

c) i materiali provenienti dalla demolizione di un edifizio, o raccozzati per costruirne un nuovo fino a che non siano adoperati alla costruzione.

Sono mobili per determinazione della legge i diritti, le obbligazioni e le azioni, anche ipotecarie, che abbiano per oggetto somme di denaro od effetti mobili, le azioni o quote di partecipazione nelle società di commercio o d'industria, le rendite vitalizie o perpetue.

In quanto al valore dell'oggetto controverso non può essere superiore a lire cento.

Sono altresì di competenza dei conciliatori le *azioni relative alle locazioni di beni immobili nel limite di lire cento e quelle di sfratto se la pigione ed il fitto per la rimanente durata della locazione non eccede il detto valore.*

Alla regola generale delle azioni *personali, mobiliari,* il legislatore ha aggiunto come eccezione alcune azioni immobiliari di più facile soluzione, perchè non implicano questioni di proprietà o di possesso.

Fra le azioni di sfratto sono comprese quelle per locazione finita, e lo dimostra, oltre alla dizione dell'articolo, la discussione che in proposito si fece in Senato.

Sono infine di competenza del conciliatore le *azioni per guasti e danni dati* ai fondi *urbani* o *rustici ecc.,* e tanto se si tratti di risarcimento mediante pagamento di una somma,

quanto se si pretenda far ridurre le cose allo stato primiero, sempre che il *valore non ecceda le lire cento* e la domanda non *implichi questioni di proprietà o di possesso.*

III. Sono altresì di competenza dei conciliatori le controversie che possano insorgere sulla esecuzione delle loro sentenze e dei verbali di conciliazione, di cui l'oggetto non superi il valore di lire cento.

Una riforma importantissima anche questa, reclamata insistentemente e consigliata dalla convenienza di affidare al giudice di cognizione anche la conoscenza delle controversie relative alla esecuzione de' suoi giudicati. La esecuzione è il mezzo per raggiungere il fine che si propone un giudizio: l'asseguimento della utilità contestata, con forme parimenti semplici e spedite, senza di che vana e spesso derisoria riusciva in pratica la istituzione del conciliatore.

Fu discusso dai commissari dell'ufficio centrale se, come logica conseguenza di questa innovazione, non fosse stato conveniente attribuire altresì ai conciliatori la cognizione delle controversie surte nei procedimenti esecutivi iniziati a base di titoli contrattuali spediti in forma esecutiva, e la facoltà di concedere sequestri conservativi ai sensi degli art. 926 e 927 del cod. di proc. civ. nei limiti del valore di sua competenza. Ma, ragioni di prudenza per la importanza e la delicatezza delle questioni che possono verificarsi nei procedimenti esecutivi e base di atti contrattuali e per la mancanza allo stato della legislazione di un limite legale alla concessione dei sequestri conservativi, consigliarono di soprassedere e rimandare ad altri tempi i vagheggiati progressi.

§ 25.

(Leg. 1892, art. 15)

Sono escluse dalla competenza dei conciliatori le controversie dalla legge assegnate alla giuria nei luoghi ove saranno istituiti collegi di *probi-viri.*

Sono parimenti escluse le controversie sulle imposte dirette od indirette, e sulle tasse, sia dello Stato che dei comuni e delle provincie e delle camere di commercio.

I. La legge 15 giugno 1893, n. 295 creò il *collegio* dei *probi-viri* per le contestazioni fra operai ed intraprenditori.

I collegi dei *probi-viri* possono istituirsi per decreto Reale, sulla proposta dei ministri di grazia e giustizia ed agricoltura, industria e commercio, nei luoghi nei quali esistono fabbriche o imprese industriali, sia riguardo a una determinata specie d'industria, sia riguardo a gruppi d'industrie affini.

In ciascun collegio vi è un *ufficio di conciliazione* ed una *giurìa.*

L'ufficio di conciliazione *può essere adito* per componimento amichevole sulle controversie che concernono:

a) i salari pattuiti o da pattuirsi;

b) il prezzo del lavòro eseguito o in corso di esecuzione, e il salario per le giornate di lavoro prestate;

c) le ore di lavoro convenuto o da convenirsi;

d) l'osservanza dei patti speciali di lavorazione;

e) le imperfezioni del lavoro;

f) i compensi per i cambiamenti nella qualità della materia prima o nei modi della lavorazione;

g) i guasti arrecati dall'operaio ad oggetti della fabbrica, o i danni da questi sofferti nella persona per fatto dell'industriale;

h) le indennità per l'abbandono della fabbrica o per licenziamento prima che sia compiuto il lavoro o trascorso il termine pattuito;

i) lo scioglimento del contratto di lavoro e di tirocinio; e in generale in tutte le controversie che riguardano convenzioni relative al contratto di lavoro e di tirocinio, industriale e capi operai o lavoranti, fra capi operai e operai o apprendisti, o che dipendono da trasgressioni disciplinari.

La giurìa è competente a decidere le controversie di valore non eccedente le lire duecento e che concernono:

a) i salari pattuiti;

b) le ore di lavoro convenute e tutti gli oggetti determinati con le lettere *b, d, e, f, g, h, i,* per gli affari affidati all'ufficio di conciliazione.

II. Il conciliatore, ove i collegi dei *probi-viri* funzionano, non ha competenza per giudicare le controversie assegnate alla *giurìa dei probi-viri.* Nulla vieta quindi che anche per controversie contemplate nella legge 15 giugno 1893, operai ed intraprenditori possono adire la giurisdizione volontaria del conciliatore pel componimento amichevole secondo le norme ordinarie.

III. Sono escluse altresì dalla competenza del conciliatore le controversie sulle imposte dirette od indirette e sulle tasse, le quali, sebbene di valore minimo, molte volte implicano la risoluzione di questioni importanti, che interessano la vita economica del paese e che possono essere decise con maggiore indipendenza e con più competenza dai magistrati collegiali.

§ 26.

(Leg. 1892, art. 11)

Per fissare la competenza saranno osservate, per quanto siano applicabili, le regole stabilite negli articoli 72, 73, 74 e 80 del codice di procedura civile (1).

(1) Proc. civ., art. 72; 73, 74 e 80.

Art. 72. Il valore della causa si determina dalla domanda.

Gl'interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla domanda giudiziale si sommano col capitale per il calcolo del valore.

Quando si domandi una somma che sia parte e non residuo di una maggiore obbligazione, il valore si desume dalla obbligazione intera, se questa è controversa.

Art. 73. Quando i capi di domanda siano più, si sommano tutti per determinare il valore della causa, se dipendano dallo stesso titolo; se

Quando il valore della causa non è determinato dalla domanda, l'attore ha sempre il diritto di dichiarare, al fine di conservare la competenza del conciliatore, che in ogni caso s'intenderà circoscritta la sua domanda infra i limiti delle lire cento.

I. La domanda determina il valore della causa; però, quando il valore non sia determinato, l'attore ha sempre il diritto di limitare la domanda medesima alla competenza del conciliatore.

Gl'interessi, le spese, i danni anteriori alla domanda giudiziale se scaduti e determinati si sommano col capitale per il calcolo del valore. Non così gl'interessi che vanno a maturare, le spese future, i danni che possono verificarsi nel corso del giudizio.

Quando si domanda parte di una obbligazione bisogna distinguere se la controversia cade, o non, sulla obbligazione intera, sul titolo che la costituisce. Nell'un caso è l'obbligazione intera che determina il valore: nell'altro la parte in contesa.

II. Non è vietato di chiedere con una sola domanda la esecuzione di più obbligazioni, che nel loro complesso eccedono il valore attribuito alla competenza del conciliatore, perchè le parti contraenti siano le medesime. Però debbono essere distinte le obbligazioni da cui promanano i crediti,

dipendano da titoli distinti, si ha riguardo al valore di ciascuno preso separatamente.

Art. 74. Quando più persone chiedano in un medesimo giudizio da uno o più obbligati il pagamento della loro parte di un credito, il valore della causa si determina dalla somma totale.

Art. 80. Nelle controversie relative a beni mobili il valore della causa è determinato dall'attore nella domanda.

Se l'attore non lo determini si presume che il valore sia di competenza dell'autorità giudiziaria adita.

Il convenuto nella prima risposta può impugnare il valore dichiarato o presunto come sopra. In questo caso il giudice decide, allo stato degli atti, se il valore della causa sia nei limiti della sua competenza.

diversi i titoli che danno vita all'azione, separate le cause giuridiche che provocano la controversia.

Conseguentemente se più persone chiedano in unico giudizio da uno o più obbligati il pagamento di una loro parte di credito, allora si ha unità di azione dipendente da un solo titolo, e perciò i capi della domanda si sommano per la determinazione del valore.

III. L'art, 80 stabilisce una presunzione circa il valore della domanda e lo limita alla competenza del magistrato adito. Il convenuto però può impugnare siffatta presunzione, ed allora soccorre la dichiarazione dell'attore, il quale, in conformità della seconda parte dell'art. 11 della legge 16 giugno 1892, ha diritto di ridurre la domanda al valore di lire cento per mantenere la competenza del conciliatore.

§ 27.

(Leg. 1892, art. 9)

In ogni controversia il conciliatore dovrà innanzi tutto procurare la conciliazione delle parti, facendone menzione nel verbale di udienza.

Nelle cause inferiori alle lire cinquanta, in mancanza del verbale, ne farà cenno nella sentenza.

(Leg. 1892, art. 12)

Per tentare l'esperimento della conciliazione il conciliatore avrà diritto di chiamare le parti separatamente e congiuntamente in privata udienza. Non riuscendo l'esperimento, il conciliatore potrà rinviare la discussione della causa alla prossima udienza e ripetere anche nella medesima i suoi buoni uffici. Se le parti non si conciliano, procederà senz' altro alla trattazione dalla causa.

I. Prima della riforma del 1892, scelta la giurisdizione contenziosa del conciliatore, questi tentava la conciliazione delle parti. La legge però non glie ne faceva obbligo, perchè l'amichevole componimento, dopo l'apertura della ostilità con la notifica della citazione, diventa più difficile, anche perchè le parti si trovano di avere già manifestata la loro intenzione, ricorrendo al giudice, come tale, e non come paciere. Con la legge del 1892 si volle imitare in parte il sistema vigente in Francia e rendere obbligatorio da parte del conciliatore il tentativo preliminare di conciliazione, dandogli la facoltà di rinviare la causa, e prescrivendo, quasi a controllo dello adempimento, di prendere nota dello esperimento nel verbale di udienza o nella sentenza, secondo il valore della causa. Anzi si aggiunse l'obbligo di includere nel *mandato*, qualora la parte non creda comparire personalmente, la facoltà al mandatario di poter transigere e conciliare la vertenza nell'interesse del mandante (1). Il nuovo sistema però non produrrà migliori frutti di quelli che ha dati finora il tentativo facoltativo di conciliazione, massime negli uffici, ove la quantità delle cause non lascia al conciliatore molto tempo da perdere in tentativi inani di componimento.

§ 28.

(Leg. 1895, art. 1)

Davanti ai conciliatori le parti possono comparire personalmente o per mezzo di un loro rappresentante munito di mandato generale o speciale.

Il mandato speciale può essere scritto a piè dell'originale o della copia dell' atto di citazione, e deve sem-

(1) Art. 13 Reg. 1892, art. 1 legge 1895.

pre contenere l'espressa facoltà di potere transigere e conciliare la vertenza nell' interesse del mandante.

Non occorre il mandato pel rappresentante che assista la parte comparsa personalmente all' udienza.

I. Fra le principali ragioni che determinarono la presentazione del progetto divenuto legge il 28 luglio 1895 vi era quella che consigliava di allontanare dagli uffici di conciliazione quella folla di mestieranti, che Manzoni incisoriamente chiavava azzeccagarbugli, i quali spesso, o quasi sempre, più che agevolare i componimenti amichevoli, creano, fomentano ed inaspriscono le liti per tranne loro pro. - Ma la proposta del guardasigilli, che la commissione della camera aveva emendata, dopo forte dibattito, fu ritirata per lasciare ad altro progetto, già presentato al Senato, la risoluzione delle diverse questioni che possono sorgere a proposito della rappresentanza legale delle parti davanti tutte le autorità giudiziarie. - E così sia!...

II. L'articolo primo, quindi, della legge 1895, ne' minimi termini ai quali fu ridotto, non fa che riprodurre l'art. 156 ult. cap. del cod. di proc. civ. ed una parte dell'art. 13 del reg. 1892. Aggiunge una nuova disposizione, con la quale autorizza di scrivere il mandato speciale in fine dell'originale o della copia dell' atto di citazione. - In compenso però fa supporre che il solo mandato speciale debba contenere la facoltà nel mandatario di poter transigere e conciliare la vertenza, mentre il citato art. 13 del reg. 1892 quest'obbligo lo estendeva anche al mandato generale, *ad negotia* o *ad lites*.

Per verità l'andazzo di cucinare in tutte le salse disposizioni già date, per confermarle od avvalorarle non giova alla chiarezza e spesso determina una confusione da non più raccapezzarcisi.

Nella specie, ove si tenga presente l'art. 9 della legge 1892, col quale si fa obbligo al conciliatore di procurare, innanzi tutto, la conciliazione delle parti, deve ritenersi che l'art. 13

del regol. relativo, non sia stato abrogato dall'art. 1 della legge 1895, poichè il legislatore non poteva volere il *fine,* che è la conciliazione, senza dare i *mezzi,* che sono le facoltà ai rappresentanti delle parti di transigere e conciliare. - È vero che il conciliatore potrebbe, in ogni caso, rinviare la causa ad altra udienza per avere la presenza personale dei contendenti; ma ciò, molte volte, costituirebbe un grande ostacolo alla riuscita dell'amichevole componimento.

§ 29.

(Proc. civ. art. 133, 117, 150, 151, 153, 154, 155, 449 a 455)

Art. 133. La citazione per biglietto ha luogo soltanto nelle cause promosse davanti i conciliatori; e in quelle promosse avanti i pretori, il valore delle quali non ecceda lire cento.

Il biglietto deve indicare:

1. il giorno, il mese e l'anno della notificazione, e l'ora in cui segue la medesima, se la citazione sia fatta per comparire nello stesso giorno;

2. il nome e cognome dell' usciere, coll'indicazione dell' autorità giudiziaria cui è addetto;

3. il nome e cognome dell'attore e del convenuto;

4. l'oggetto della domanda;

5. il giudice davanti cui si deve comparire;

6. il giorno e l'ora della comparizione;

7. la persona, alla quale il biglietto viene consegnato. Il biglietto è sottoscritto dall' usciere.

Art. 147. Il termine per comparire davanti i conliatori e i pretori non può essere minore:

1. di giorni due, se il luogo in cui si eseguisce

la citazione e quello iu cui si deve comparire siano nel territorio dello stesso comune;

2. di giorni tre, se il luogo della citazione e quello della comparizione siano in comuni diversi dello stesso mandamento;

3. di giorni quattro, se il luogo della citazione e quello della comparizione siano in mandamenti limitrofi;

4. di giorni sei, se il luogo della citazione e quello della comparizione siano in mandamenti non limitrofi, ma compresi nella giurisdizione dello stesso tribunale civile;

5. di giorni dieci, se il luogo della citazione e quello della comparizione siano in giurisdizione limitrofa di tribunali o nella giurisdizione della stessa corte di appello.

Art. 150. Il termine a comparire davanti le autorità giudiziarie del regno da uno Stato limitrofo è di giorni quaranta.

Se lo Stato non è limitrofo, ma in Europa, il termine è di giorni ottanta.

Se lo stato non è in Europa il termine è di giorni centottanta.

Art. 151. Quando nella stessa causa siano più convenuti si deve assegnare a ciascuno il termine che gli compete a norma dgli articoli precedenti, e non è necessario che il medesimo scada per tutti nello stesso giorno.

Se si tratti di citazione per comparire a udienza fissa i convenuti devono tutti esser citati per l'udienza medesima, salvo ad essi il termine che loro compete.

Art. 153. È nulla la citazione, nella quale sia stato

assegnato un termine minore di quello stabilito dalla legge.

Art. 154. Nei casi che richiedano pronta spedizione, il conciliatore, o il pretore, il presidente del tribunale o della corte possono abbreviare i termini stabiliti negli articoli 147, 148 e 150; possono altresì autorizzare la citazione in via sommaria, e, nel caso di cui nel numero 1 dell'articolo 147, anche per lo stesso giorno ed ora indicata. I termini stabiliti nei numeri 2, 3, 4 e 5 degli articoli 147 e 148, e quelli stabiliti dall'articolo 150, non possono essere abbreviati oltre la metà.

Il conciliatore, il pretore o il presidente dà la permissione con decreto sull'originale dell'atto o del biglietto di citazione, e stabilisce il termine entro cui la citazione deve notificarsi, e l'udienza in cui le parti devono comparire, se si tratti di citazione in via sommaria. Il decreto è trascritto nella copia dell'atto o biglietto di citazione.

Art. 155. Il procedimento è formale o sommario.

Il procedimento formale si osserva davanti i tribunali e le corti di appello.

Il procedimento sommario si osserva davanti i conciliatori e i pretori.

Nel procedimento sommario la citazione si fa sempre per comparire ad udienza fissa.

Art. 418. Davanti i conciliatori i giudizi sono spediti senza formalità. Le domande e le difese sono esposte verbalmente

Art. 449. Chi vuol porre in causa il garante deve farlo nel termine per comparire, o in quello che il

conciliatore gli accordi: altrimenti l'istanza in garantia, è separata dalla causa principale.

Art. 450. Nel giorno stabilito per la comparizione l'attore presenta i documenti su cui fonda la domanda.

Quando il convenuto ne faccia richiesta, il conciliatore può accordargli un termine per la risposta o per la presentazione dei documenti.

Il conciliatore esamina i documenti, sentite le parti nelle loro osservazioni.

Art. 451. Agli interrogatori diretti da una parte all'altra si risponde immediatamente, sempre che il conciliatore li conosca ammessibili.

Art. 452. Quando sia deferito il giuramento, il conciliatore ne precisa la formola, e fa risultare del giuramento prestato con processo verbale sottoscritto dal giurante, dal conciliatore e dal cancelliere.

Art. 453. Quando occorra di esaminare i testimoni, il conciliatore stabilisce l'udienza per l'esame. I testimoni sono sentiti separatamente previo giuramento, ancorchè allegati a sospetto; salvo a tener conto dei motivi di sospetto nell' apprezzare le deposizioni.

Se i testimoni siano necessari, e per impedimento legittimo non siano intervenuti all'udienza, il conciliatore ne può differire l'esame per pochi giorni.

Art. 454. Quando il conciliatore stimi conveniente di sentire altri testimoni, fare una verificazione, od ordinare una perizia, dà le occorrenti disposizioni con ordinanza stabilendo il giorno e l'ora in cui dovrà eseguire l'atto ordinato.

Nello stesso modo nomina un altro perito, se una delle parti alleghi a sospetto il primo per motivi fondati.

Art. 455. Non si fa alcun atto o processo verbale dell' istruzione, eccettuati i casi indicati negli articoli precedenti, e quello in cui sia impugnato come falso un documento.

In quest' ultimo caso il conciliatore provvede a norma dell' art. 406 (1)

(Leg. 1892, art. 18).

Nelle cause di valore superiore alle lire cinquanta sarà sempre redatto il processo verbale della istruzione.

Gli originali e le copie delle sentenze, i verbali di udienza, i decreti e tutti gli atti di qualsiasi natura sono scritti su carta da una lira.

Resta però ferma la citazione per biglietto, giusta l'art. 133. del codice di procedura civile.

Per le cause di valore inferiore alle lire cinquanta nulla è innovato all' art. 455 del codice suddetto.

I. Le disposizioni premesse prospettano il procedimento che deve seguirsi davanti il giudice conciliatore. Esso deve principalmente rispondere ai principi della semplicità e della economia (2) perchè di sua natura familiare. Però, dopo la legge del 1892, (art. 18) deve farsi una distinzione fra i procedimenti relativi alle cause di valore inferiore alle lire cinquanta ed i procedimenti concernenti le cause di valore su-

(1) Art. 406 proc. civ. Quando sia impugnato come falso un documento, il presidente lo trasmette, dopo di averlo sottoscritto, al procuratore del Re presso il tribunale civile, e rimette le parti a udienza fissa davanti lo stesso tribunale, perchè sia provveduto sull'incidente di falso.

(2) V. Rel. Pisanelli.

periore e fino a lire cento. I primi si distinguono per la oralità delle domande e delle eccezioni e per l'assenza di qualunque forma (art. 448 proc. civ.), tanto che per la istruzione non si redige alcun'atto o processo verbale, ad eccezione dei casi indicati dalla legge (art. 449 a 455 detto cod. di proc. civ.). Gli altri, sebbene debbano essere spediti sommariamente, esigono una maggiore cautela nella osservanza della forma: quindi si redige il processo verbale per constatare ciò che sia intervenuto in udienza (art. 18 legge 1892 citata). In ogni caso la citazione si fa per biglietto ed i termini a comparire sono brevissimi (articoli 133, 147, 150, 151, 153 e 154 proc. civ.).

II. Dicesi procedimento l'azione progressiva del giudizio davanti il magistrato competente. Esso è di due specie: *formale,* cioè quello in cui si osservano le formalità, i termini, le prescrizioni tutte stabilite come normali; *sommario* quello in cui le formalità sono minori, i termini più brevi, le prescrizioni meno assolute (1). Il primo si osserva davanti i tribunali e le corti di appello; l'altro davanti i conciliatori ed i pretori.

§ 30.

(Proc. civ. art. 456 a 459)

Art. 456. L'azione d'incompetenza proposta da una delle parti non sospende il corso del giudizio, se il conciliatore non la creda fondata. In questo caso il conciliatore deve spiegare i motivi del suo avviso con semplice atto, e trasmetterne copia al pretore del mandamento, il quale pronunzia sull'incidente.

La sentenza definitiva del conciliatore non può eseguirsi finchè il pretore non abbia pronunziato sull'incidente.

(1) Rel. Vacca.

Quando il pretore dichiari l'incompetenza, il giudizio avanti il conciliatore si ha come non avvenuto

Art. 457. Le parti possono far pervenire al pretore le loro memorie e i documenti.

La sentenza del pretore è spedita d'uffizio per copia al conciliatore.

Art. 458. Quando il conciliatore creda fondata l'eccezione d'incompetenza proposta dalla parte, o senza eccezione di parte si reputi incompetente per materia o valore, esprime con semplice atto i motivi del suo avviso, e ne trasmette copia a norma dello articolo 456.

Il corso del giudizio resta sospeso finchè il pretore non abbia pronunziato sull' incidente.

Art. 459. Quando l'incidente sulla incompetenza elevato dalle parti non sia stato sottoposto al pretore, o il conciliatore non abbia d'uffizio elevato l' incidente della incompetenza per materia o valore, le parti possono appellare dalla sentenza, e l'appello non ha effetto sospensivo.

La parte che intenda proporre l'appello, ne fa dichiarazione al cancelliere del conciliatore, nel termine di giorni tre dalla notificazione della sentenza.

Il cancelliere scrive la dichiarazione, e ne consegna copia, da notificarsi all' altra parte nel termine di giorni tre successivi.

Il tutto sotto pena di nullità.

Il cancelliere trasmette immediatamente copia della dichiarazione di appello e della sentenza al pretore, osservato nel resto il disposto dell' articolo 457.

I. Fermato il principio della semplicità e della speditezza che deve guidare i procedimenti innanzi il giudice conciliatore, il legislatore lo applica in ogni sua disposizione. Gli art. 456 a 459 della proc. civ. prevedono il caso della eccezione d'incompetenza proposta dalle parti ed anche elevata d'ufficio e stabiliscono le formalità con le quali deve essere istruita e decisa.

Il conciliatore, in ogni caso, deve spiegare i motivi del suo avviso con *semplice atto*, sia pure un rapporto, e mandarne copia al pretore, il quale decide; e qualora non lo faccia le parti possono appellarsene al detto pretore. Se il conciliatore crede fondati i motivi esposti il giudizio rimane sospeso: in contrario prosegue fino alla sentenza definitiva, la quale non si può eseguire fino a che il pretore non abbia pronunziato sull'incidente.

Le parti possono far pervenire al pretore le loro memorie ed i loro documenti: la *sentenza* del pretore è spedita di ufficio per copia al conciliatore.

Come si vede un procedimento semplice, spedito e senza spesa. È vero però che il citato art. 457 parla di *sentenza* del pretore, ma ciò dev'essere un errore di redazione, come quello dell'art. 456 in cui si chiama *azione* d'incompetenza, quella che dev'essere ed è semplice eccezione. Mancando il contradittorio delle parti, non può parlarsi di vera sentenza, ciò che è confermato dall'art. 183 del regol. gen. giud. del 1865, il quale dichiara esenti dalle tasse di bollo e di registro i provvedimenti e le sentenze relativi alla competenza dei conciliatori.

II. Il procedimento indicato negli art. 456-459 della proc. civ. si riferisce a tutti i giudizi di competenza dei conciliatori, ovvero s'intende limitato a quelli solamente che non eccedono per valore la somma di lire 50? A noi sembra che in giudizi relativi a causa di valore superiore a lire 50 il procedimento sia tracciato dagli art. 17 e 18 della legge 1892 e 2 della legge 1895, i quali dichiarano, in ogni caso, appellabili le sentenze dei conciliatori.

§ 31.

(Proc. civ. art. 464)

Il procedimento davanti i conciliatori, per tutto ciò che non è espressamente regolato da questo capo prende norma dalle disposizioni del capo precedente, in quanto siano applicabili.

L'istanza però non proseguita è perenta al compiersi di mesi sei dall'ultimo atto.

Il conciliatore nell'esercizio delle sue funzioni, non può infliggere pena maggiore dell'ammenda di L. 5.

I. Una disposizione presso che simile a quella contenuta nell'art. 464 della procedura civile si riscontra nell'art. 447 del detto codice a riguardo del procedimento a seguirsi innanzi ai pretori. Per i conciliatori rimanda alle norme stabilite per le preture, e per questi ultimi a quelle prescritte per i tribunali, soggiungendo « in quanto siano applicabili ».

Il procedimento consentito innanzi i conciliatori ed i pretori è sommario, cioè semplice, spedito, senza l'osservanza delle forme e dei termini voluti nel procedimento formale. Però, nell'applicazione dell'articolo deve tenersi conto della diversità di giurisdizione, della natura, della importanza delle due magistrature, sceverando, diremo con l'illustre Gargiulo (1), la sostanza dalla forma ed applicando quella nei casi richiesti, anche se l'indole del procedimento non consenta la forma stabilita, la quale, al postutto, non è che un fatto accidentale ed esteriore.

II. Le disposizioni alle quali si riferisce il primo comma dell'art. 464 sono quelle precedenti degli art. 415 a 446.

Per il secondo comma si terranno presenti gli art. 338,

(1) Op. cit., vol. III, pag. 151.

prima parte, e seguenti, avvertendo che presso i conciliatori non ha luogo la perenzione di 60 giorni.

L' ultimo comma poi autorizza l' applicazione di un' ammenda non maggiore di lire cinque, e questa non può riferirsi che ai casi indicati negli art. 41 proc. civ. (usciere che non indica negli originali e nelle copie degli atti l'ammontare delle spese occorse), 239 (testimone che non comparisca o che ricusi di giurare o di deporre senza addurre ragioni legittime) e 243 (parti o procuratori che interrogano direttamente il testimone o lo interrompono senza rivolgersi al giudice).

§ 32.

(Proc. civ. art. 460).

Art. 460. La sentenza definitiva del conciliatore deve contenere l'indicazione del nome e cognome, del domicilio, o della residenza delle parti, le domande e le eccezioni, le circostanze influenti, il dispositivo.

Fra l'art. 460 e gli art. 360 e 436 vi è una sostanziale differenza. Questi, che riguardano le sentenze dei tribunali e dei pretori, vogliono, fra l'altro, *i motivi in fatto ed in diritto* sui quali si poggia la decisione: quello le sole *circostanze influenti*. Ma non è a maravigliarsene ove si consideri l'indole dell' istituto della conciliazione, affidato a persone che non hanno il dovere degli studi legali. I conciliatori giudicano patriarcalmente, inspirandosi più ad equità che a giustizia, almeno per le cause inappellabili: quindi è sufficiente se nelle loro sentenze si rilevino le circostanze che influirono sulla loro decisione.

§ 33.

(Leg. 1895, art. 8)

Art. 7. I verbali di conciliazione e le sentenze definitive dei conciliatori per controversie di valore superiore a lire trenta sono soggetti a registrazione.

La tassa di registrazione è.

a) per i verbali di conciliazione, e per le sentenze definitive, aventi per oggetto un valore da lire trenta a cinquanta L. 1, 20.

b) per i verbali di conciliazione e per le sentenze definitive aventi per oggetto un valore da oltre lire cinquanta a lire cento L. 2, 40.

I. La disposizione in esame è di indole eminentemente finanziaria e mira a garantire all'erario dello Stato un introito che compensi i proventi perduti con l'allargamento della competenza dei conciliatori. Ed in fatti così il ministero proponente spiegò alla Camera (1) la sua proposta:

« Ridotti nei giusti confini i *diritti*, che i litiganti debbono corrispondere ai cancellieri di conciliazione, ho stimato « necessario di portare su di un altro argomento la mia attenzione.

« Sta bene che i litiganti non paghino *diritti* eccessivi e « che le spese giudiziali per le cause di competenza dei conciliatori siano ristrette nei più angusti confini; ma è da « rilevare che coll'argomento della competenza dei conciliatori è venuto meno per lo erario dello Stato un importante « provento.

« Quando le cause per un valore eccedente le trenta ma « non le cento lire, si portavano a cognizione dei pretori, gli

(1) Rel. 13 giugno 1895.

« atti giudiziali che per queste cause occorrevano, dovevano
« essere scritti su carta da bollo di lire 2,40, e sulla sentenza,
« che il pretore profferiva, era dovuta la tassa di registra-
« zione. Ammettendo che in tutte queste cause non vi fos-
« sero mai stati atti d'istruzione, e che si fosse profferita,
« per regola, soltanto la sentenza definitiva, e che questa
« fosse stata tanto breve da essere stesa in un solo foglio di
« carta da bollo, si può ritenere, senza tema di errare, che
« su una media di almeno dugentomila sentenza, l'erario ve-
« niva annualmente a percepire un reddito non inferiore a
« due milioni. Ora se ai litiganti è stata fatta facoltà di non
« adoperare per le cause da lire trenta a lire cento la carta
« da bollo da lire 2,40 ma bensi quella di centesimi 10 per
« le cause di valore da trenta a cinquanta lire, e di lire 1,20
« per quelle di un valore eccedente le lire cinquanta; se per
« tutte le cause da trenta a cento lire non è più richiesta
« nè la tassa proporzionale, nè la tassa fissa di registrazione;
« e se col presente disegno di legge sono inoltre esonerati
« i litiganti dal pagamento dei diritti di cancelleria che col
« regolamento del 1892 furono posti a loro carico; è oppor-
« tuno, è conveniente, ed è anzi altamente giusto, che si e-
« siga da cedesti litiganti almeno la tassa fissa di registra-
« zione sulle sentenze che il conciliatore pronunzia in cause
« di valore superiore a lire trenta, e sui verbali di concilia-
« zione che per coteste controversie sono redatti ».

II. Per la registrazione delle sentenze e dei verbali di conciliazione debbono osservarsi le seguenti norme indicate negli articoli 20 e 21 del reg. 10 dic. 1882, n. 1103.

Art. 20. Per le sentenze e per gli altri atti giudiziari, i quali, giusta l'articolo 5 della legge 29 giugno 1882 ed ai termini della legge sulle tasse di registro (testo unico) sono soggetti a registrazione formale, il pagamento della tassa è fatto direttamente all'ufficio di registro dalle parti o dai loro procuratori.

A questo effetto, entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza o dalla emanazione dell'atto soggetto a regi-

strazione, i cancellieri devono rimetterlo in originale al ricevitore del registro accompagnandolo con apposito elenco (mod. n. 1) in doppio esemplare, uno dei quali viene restituito al cancelliere colla firma del ricevitore.

I cancellieri di corte e di tribunale devono spedire ai procuratori nel giorno stesso della pubblicazione della sentenza, l'avviso di cui nell'articolo 268 del regolamento generale giudiziario, invitandolo ad effettuare il pagamento delle tasse di registro direttamente al ricevitore, a norma dell'articolo 86, n. 2, della legge, e nel termine da essa prefisso. Tale avviso e la relativa notificazione per mezzo di usciere sono scritti in carta libera.

Nelle cause avanti alle preture la pronunciazione della sentenza costituisce in obbligo il procuratore e la parte di effettuare il pagamento della tassa direttamente al ricevitore, senza bisogno di speciale avviso. Però l'avviso deve essere dato a cura del cancelliere e per mezzo di usciere, nel giorno stesso della pronunciazione della sentenza al procuratore od alla parte se questa abbia eletto domicilio o dichiarata la residenza nel comune in cui ha sede la pretura. L'avviso e la relativa notificazione sono scritti in carta libera, ed all'usciere è dovuto il diritto di cui nell'art. 245 della tariffa civile.

Art. 21. Per gli atti diversi da sentenza, soggetti a registrazione formale, il cancelliere di corte, di tribunale o di pretura, deve invitare le parti nel momento stesso della compilazione o della sottoscrizione dell'atto ad eseguire il pagamento della tassa di registro nel termine di legge, e del dato invito fa annotazioni a' piè dell'atto.

Il ricevitore eseguisce la registrazione non appena le parti o i loro procuratori la richiedano e facciano il pagamento delle tasse dovute.

Il cancelliere avuta la restituzione dell'originale dell'atto prende nota, nella colonna 6 del repertorio, della registrazione o dell'articolo inscritto nel campione del ricevitore.

Decorso il termine dalla legge prescritto, il ricevitore cura la riscossione delle tasse e delle sopsatasse incorse diretta-

mente dalle parti o dai loro procuratori a norma degli articoli 86 e 93 della legge di registro.

Se nel detto termine non sia stato eseguito il pagamento, il cancelliere nei cinque giorni successivi deve ritirare gli originali trasmessi sui quali il ricevitore appone il suo *visto,* coll'indicazione dell'articolo inscritto nel campione, fermo restando quanto è disposto nel capo I, titolo IV della legge di registro. Gli originali medesimi sono ripresentati, a richiesta del ricevitore stesso, per essere muniti della nota di registrazione quando le parti effettuano il pagamento.

Qualora il cancelliere ometta di comunicare al ricevitore nel termine stabilito l'atto per la registrazione e di far notificare ai procuratori od alle parti l'avviso come sopra prescritto, oppure di darlo al momento della compilazione o della sottoscrizione dell'atto, incorre nella responsabilità di cui negli articoli 73 e 93 della legge di registro.

Queste disposizioni non sono applicabili alle sentenze di vendita la cui registrazione è sempre fatta a cura del cancelliere.

In quelle preture che hanno sede in località dove non vi è ufficio di registro, le parti, pronunziata la sentenza, possono consegnare l'ammontare dovuto per tassa di registro al cancelliere, affinchè lo trasmetta al ricevitore unitamente alla sentenza.

In questo caso il cancelliere segna a margine dell'originale sentenza ed in presenza della parte l'ammontare ricevuto, salvo al ricevitore di procedere verso le parti qualora la somma fosse insufficiente.

§ 34.

(Reg. 1892, art. 14)

Art. 14. Le disposizioni degli articoli 354 e 355 prima parte e primo capoverso del codice di procedura

civile (1) sono applicabili anche alle udienze dei conciliatori. In caso di trasgressione il conciliatore ammonisce e fa uscire dalla sala il trasgressore.

Quando il fatto costituisca reato il conciliatore ne farà stendere verbale e lo comunicherà immediatamente al pretore.

Le funzioni attribuite ai conciliatori e gli atti di loro giurisdizione sia volontaria, sia contenziosa possono compiersi anche nei giorni festivi. Essi tengono le ordinarie loro udienze nella casa comunale o in quell'altra che sia dal municipio destinata; ma, in caso di urgenza, possono sentire le parti e provvedere sulle loro istanze nella propria abitazione, tenendone aperte le porte, quando non si tratti di semplice conciliazione. (2)

I conciliatori dirigono le udienze e ne mantengono l'ordine; ed allo effetto il regolamento del 1892 glie ne da i mezzi con l'art. 14, dichiarando applicabili alle udienze dei conciliatori anche gli art. 354 e 355 del cod. di proc. civ.

§ 35

(Leg. 1892, art. 19).

L'ammissione al gratuito patrocinio per le cause di competenza dei conciliatori, le quali abbiano un valore

(1) Proc. civ., art. 354 e 355.

Art. 354. Il presidente dirige le udienze e mantiene il buon ordine. Quanto prescrive dev'essere immediatamente eseguito.

Art. 355. Chi interviene alle udienze non può portare armi o bastoni, e deve stare a capo scoperto, con rispetto e in silenzio.

È vietato di fare alle udienze segni di approvazione o di disapprovazione, o di cagionare disturbo in qualsiasi modo.

In caso di trasgressione il presidente ammonisce o fa uscire dalla sala il trasgressore, il quale, se non obbedisce, può essere sull'ordine del presidente condotto agli arresti per ore ventiquattro.

Quando il fatto costituisca reato si osservano le disposizioni del codice di procedura penale sulla polizia delle udienze.

(2) Art. 172 e 173 Reg. gen. giud. 1865.

superiore a cinquanta lire, vien fatta dalla commissione presso il tribunale, nel cui circondario dovrà aver luogo il giudizio, e con le forme prescritte dalla legge 6 dicembre 1865, n. 2627.

(Reg. 1892, art. 20)

Per l'applicazione dell'art. 19 della legge potranno le parti presentare le domande di ammissione al gratuito patrocinio al conciliatore, il quale le trasmetterà al presidente della commissione del gratuito patrocinio presso il tribunale insieme col certificato dell'agente delle imposte e col certificato del sindaco.

Tali certificati potranno essere richiesti d'ufficio.

I. Estesa la giurisdizione dei conciliatori alle controversie per un valore superiore alle lire trenta e fino a lire cento, che dapprima erano attribuite alla competenza dei pretori, divenne un atto di doverosa giustizia estendere il gratuito patrocinio anche alle cause di conciliazione. - L' art. 19 si riporta interamente alle disposizioni della legge 6 dic. 1865, n. 2627, con la sola variante, art. 30 reg. relativo, che la domanda di ammissione possa essere presentata al conciliatore, il quale la trasmetterà al presidente della commissione di gratuito patrocinio.

II. L'ammissione a gratuito patrocinio concede i seguenti beneficî:

a) difesa ed assistenza gratuita per la discussione della causa o la trattazione dell'affare, che forma oggetto dell'ammissione;

b) esenzione temporanea di tutte le tasse dovute, le quali, insieme ai diritti ed alle indennità di spettanza dei funzionari ed altri ufficiali, sono annotate a debito, salva la ripetizione da chi, come e quando per legge.

III. Quando vi sia ammissione a gratuito patrocinio lo Stato anticipa:

a) le indennità di viaggio e di soggiorno ai funzionarii ed agli ufficiali pubblici (1);

b) le indennità di viaggio e di soggiorno ai periti, nonchè le spese eventualmente da essi sostenute (2);

c) le indennità ai testimoni chiamati a deporre in giudizio e le indennità ai R. Carabinieri che assistono agli atti esecutivi (3);

IV. Pel pagamento e la esazione delle spese che lo Stato anticipa si osservano le seguenti formalità:

a) Il conciliatore spedisce il mandato di pagamento a favore di chi vi abbia diritto, facendo risultare la causa che determinò la tassa, il tempo impiegato nelle operazioni alle quali la tassa si riferisce, gli articoli della tariffa che autorizzano la spesa (4); e si noti che possono rilasciarsi mandati provvisori a favore dei testimoni che non siano in grado di sostener le spese di viaggio (5);

b) Il mandato spedito è soddisfatto dall'ufficio del registro e, nei luoghi ove questo manchi, dall'ufficio postale (6);

c) I mandati si riportano per ordine di data nel registro delle spese a debito (7);

d) I mandati per le indennità di trasferta ai conciliatori ed ai rispettivi cancellieri sono rilasciati dal presidente del tribunale, previo il *visto* del P. M. (8).

V. La riscossione delle spese annotate a debito è fatta in conformità della circolare min. 12 settembre 1893, n. 1296, che riportiamo;

« L'art. 21 del regolamento 20 dicembre 1892, n. 728, per l'esecuzione della legge che aumentò la competenza dei conciliatori dispone che i cancellieri degli uffici di conciliazione

(1) Art. 379 e seg. tar. civ.
(2) Art. 379 e seg. tar. civ.
(3) Art. 394 e seg. tar. civ., circ. min. 4 agosto 1879, n. 828.
(4) Art. 144 tar. pen., 35 istruz. tarif. civ.
(5) Art. 145 e 146 tar. pen.
(6) Art. 136 tar. pen. e 92 Reg. 10 dic. 1892.
(7) Art. 21, n. 2 Reg. 26 dic. 1892.
(8) Art. 138 e 144 tar. pen., 35 istruz. tar. civ.

tengano un registro a colonne per annotarvi le tasse iscritte a debito nelle cause trattate col beneficio del gratuito patrocinio e le spese anticipate dall'erario nelle cause stesse.

« Interessando di curare l' incasso delle somme spettanti all'erario per le dette cause, prescrivo quanto appresso:

« 1° I pretori dovranno, in occasione di trasferte penali o per la verificazione degli atti dello stato civile, senza aggravio di spese, procedere alla visita, almeno una volta ogni trimestre, del registro anzidetto ed assicurarsi che sia tenuto regolarmente da tutti i cancellieri degli uffici di conciliazione esistenti nel mandamento, formando in caso contrario processo verbale da rimettersi al procuratore del Re, che darà le disposizioni necessarie a richiamare i negligenti all'adempimento del loro dovere.

« 2° Tostochè una causa civile trattata col beneficio del gratuito patrocinio sia definita con sentenza passata in giudicato, ovvero sia abbandonata o transatta, i cancellieri degli uffici di conciliazione trasmetteranno alla pretura del rispettivo mandamento un estratto del registro di cui sopra, indicando partitamente le somme dovute all'erario per tasse di bollo e spese anticipate, con un sunto della sentenza definitiva o coll'annotazione *causa abbandonata o transatta.*

« 3° I cancellieri di pretura, ricevuto il detto estratto, inscriveranno il credito erariale, se sia ripetibile, sul registro *campione* dell'ufficio, prescritto dall'art. 423 della tariffa civile, e procederanno tosto agli atti di recupero colle norme in vigore per gli altri crediti consimili.

« 4° Nel caso che la causa trattata innanzi al conciliatore col beneficio del gratuito patrocinio fosse stata appellata e proseguita anche in appello con tale beneficio, i cancellieri di pretura uniranno le due partite di credito per procedere al ricupero di entrambe con un solo avviso ed un solo atto di precetto.

« 5° il versamento delle somme dovute all'erario sarà fatto dai debitori, non a mani dei cancellieri, ma direttamente al ricevitore del registro, nulla essendo innovato in questa parte alle regole vigenti.

« 6° Quanto ai diritti spettanti ai cancellieri dei conciliatori, agli uscieri ed ai periti per onorarii stati prenotati a debito in dette cause, saranno liquidati dai conciliatori e riscossi, ove ne siano il caso, per cura degli stessi cancellieri di conciliazione che ne faranno il riparto fra gli interessati.

« 7° I signori pretori comunicheranno copia della presente ai cancellieri dei conciliatori perchè possano uniformarvisi.

VI. Come complemento necessario delle cose esposte, diamo le principali disposizioni della citata legge 6 dic. 1865 e di quella del 19 Luglio 1880, n. 5536, che dava altre norme circa il gratuito patrocinio.

Legge 6 dic. 1865, n. 2627.

Art. 3. — L'ammissione al gratuito patrocinio ha luogo nei giudizi civili, commerciali o d' altra giurisdizione contenziosa, negli affari di volontaria giurisdizione e nei giudizi penali.

Art. 4. — Il gratuito patrocinio concesso per una determinata causa od affare, si ritiene esteso anche a tutti gli atti che vi si riferiscono, sieno essi di volontaria giurisdizione, amministrativi o di altro genere.

Art. 5. — Non sono ammesse al gratuito patrocinio le cause per cessioni di crediti e ragioni altrui, salvochè la cessione apparisca indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

Art. 8. — Tutti coloro che si trovino nelle condizioni prescritte dall'art. 9, non esclusi gli stranieri, sono ammissibili al beneficio del gratuito patrocinio.

Lo sono del pari per ugual titolo anche i corpi morali che abbiano a scopo la carità o l'istruzione pei poveri.

Art. 9. — Le condizioni per essere ammesso al gratuito patrocinio sono:

1. Lo stato di povertà:
2. La probabilità dell'esito favorevole nella causa ed affare.

Per i corpi morali che hanno a scopo la carità o l'istruzione per i poveri, supplisce alla prima condizione la ricognizione di questa loro qualità, da farsi a norma dell'art. 11.

Negli affari civili l'esistenza di amendue le condizioni è riconosciuta dalla commissione pel gratuito patrocinio.

Nelle materie penali è richiesta soltanto la condizione di cui al

n. 1, e l'ammissione al gratuito patrocinio si fa dal capo della magistratura innanzi alla quale deve trattarsi la causa, o dal presidente della corte d'assise.

Art. 10. — Sotto il nome di povertà non s'intende la nullatenenza, ma uno stato in cui il ricorrente sia inabilitato a sopperire alle spese della lite.

La povertà viene attestata mediante certificati emessi dal Sindaco del luogo dove il ricorrente ha il suo domicilio, e di quello eziandio della residenza, quando l'uno sia disgiunto dall'altra.

Tuttavia le autorità alle quali spetta di esaminare, e provvedere in ordine all'ammissione al gratuito patrocinio, possono, ed in caso di dubbio devono richiedere le altre giustificazioni e praticare le indagini che ravvisino opportune a meglio chiarire la condizione della povertà.

Art. 15. — La parte che vuole ottenere l'ammissione al gratuito patrocinio, sia essa privata, o corpo morale, deve farne dimanda con ricorso, in carta libera, diretto al presidente della commissione pel gratuito patrocinio presso la corte od il tribunale, di cui negli articoli precedenti.

Il ricorso conterrà una chiara e precisa esposizione sia dei fatti che delle ragioni e dei mezzi legittimi di prova sui quali la parte istante intenderà di fondare la sua domanda o la sua difesa.

Dovrà questo ricorso essere sottoscritto dalla parte, o da un avvocato o procuratore, e ad esso andranno uniti i documenti giustificativi della povertà e quelli concernenti il merito.

Qualora il ricorso fosse sottoscritto soltanto dalla parte, deve essere dalla medesima inviato al presidente della commissione per mezzo del pretore.

Art. 19. — Decretata l'ammissione al gratuito patrocinio, ha luogo la destinazione del difensore officioso.

Nelle materie civili tale destinazione si fa dalla commissione pel gratuito patrocinio.

Nelle materie penali essa vien fatta dall'autorità giudiziaria davanti alla quale la causa deve essere trattata; salve le disposizioni del codice di procedura penale intorno alla difesa officiosa.

Art. 20. — La corrispondenza delle commissioni pel gratuito patrocinio e del difensore destinato con tutti i pubblici ufficiali, i quali debbono rilasciare in carta libera, copie, certificati e documenti di qualunque natura nell' interesse della causa od affare del povero, avrà luogo per mezzo del procuratore generale o del procuratore del Re,

secondochè la causa o l'affare stesso penda avanti la corte d'appello o avanti i tribunali o le preture del distretto o circondario.

Degli atti rilasciati non si potrà fare uso estraneo alla causa per la quale furono domandati, ed i medesimi porteranno notati il nome delle parti, l' autorità che ha fatta la richiesta e la data del decreto d'ammissione al gratuito patrocinio.

Art. 21. — L' ammissione al gratuito patrocinio giova per tutti i gradi di giurisdizione.

Tuttavia la parte che l'ottenne non può giovarsene per rendersi appellante, senza averne ottenuta nuova ammissione dalla commissione instituita presso il collegio a cui deve deferirsi l'appello.

Art. 22. — Contro i provvedimenti dati dalle commissioni presso i tribunali, sia che ammettano o neghino o tolgano il beneficio dei poveri, si può ricorrere da qualunque parte interessata alla commissione istituita presso la corte d' appello, la quale provvederà, limitando le sue ispezioni alla probabilità dell'esito favorevole nella causa od affare.

Tale ricorso ha effetto sospensivo; potranno tuttavia in pendenza del ricorso compiersi nell'interesse del ricorrente, per mezzo degli avvocati e procuratori specialmente deputati, quegli atti d' urgenza, la cui omissione potesse recare a quello un irreparabile pregiudizio.

Art. 27. — Se nel corso della causa l'assunto della parte ammessa al gratuito patrocinio non apparisse più fondato in ragione, se essa si vale di un avvocato o procuratore diverso da quello deputato dalla commissione, ovvero se per essere cessate o risultate insussistenti le condizioni di povertà, la parte stessa non fosse più meritevole di continuare a goderne, o se finalmente per altri motivi risultasse evidente essere cessata ogni convenienza od obbligo di proseguire la causa; la parte contraria a quella ammessa al benefizio, gli avvocati e procuratori deputati al patrocinio, i collegi e le camere di disciplina ed anche il pubblico ministero possono chiedere al presidente della commissione da cui emanò il decreto d'ammissione, la revoca del beneficio stesso.

Il presidente comunica tali domande alla commissione, la quale provvede con decreto motivato, osservate le norme di cui nell'alinea dell'art. 17. Qualora dichiari la cessazione del gratuito patrocinio, il decreto stesso sarà dai collegi e dalle camere sopra menzionati, o secondo i casi dall'avvocato o procuratore specialmente deputati al patrocinio, notificato con semplice atto al procuratore della parte contraria, la quale potrà provvedersi nel modo prescritto dalle leggi di procedura civile.

In questi casi ove la parte contraria venga alla sua volta ammessa al beneficio surriferito, questa sarà sostenuta da avvocati e procuratori diversi da quelli che assistettero la parte esclusa.

Art. 28. — La condanna nelle spese contro la parte avversa a quella ammessa al beneficio dei poveri, va a favore dell'erario dello Stato, che ne curerà direttamente il rimborso. Laddove però il medesimo non venga per questo modo rimborsato e la vittoria della causa o la composizione della lite abbia messo la parte difesa col benefizio del gratuito patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate per essa, questa sarà nel dovere di adempiere a tale rivalsa.

Nell' attribuzione delle spese all' erario dello Stato menzionata di sopra, non entrano gli onorari dei difensori, i quali vanno a loro particolare benefizio.

Legge 19 luglio 1880, n. 5536.

Art. 1. — L'ammissione al gratuito patrocinio dei corpi morali, di cui all'art. 8 del decreto 6 dicembre 1865, n. 2627, può aver luogo soltanto a favore di quelli che dimostrino avere per iscopo la carità o l'istruzione pei poveri, e che non avendo rendite fisse e patrimoniali superiori ai carichi necessari e irriducibili a cui soggiacciono, siano nella impossibilità di sostenere le spese giudiziali.

Art. 2. — Ogni altra persona che domanda l'ammissione al gratuito patrocinio, oltre quanto è richiesto dagli art. 9 e 10 del decreto 6 dicembre 1865, deve esibire un certificato in carta libera comprovante l'ammontare dell'imposta fondiaria e della tassa di ricchezza mobile che paga nel luogo di sua abituale residenza o in quello del domicilio.

L'agenzia delle imposte, che rilascierà l'anzidetto certificato, dovrà aggiungervi il suo parere sullo stato di povertà del richiedente.

La commissione comunicherà copia del decreto di ammissione e dei documenti relativi alla rispettiva intendenza di finanza.

Capo VI.

MEZZI PER IMPUGNARE LE SENTENZE

§ 36.

(Leg. 1892, art. 17)

Le sentenze dei conciliatori, relative a controversie che eccedano le lire cinquanta, sono appellabili innanzi al pretore del mandamento nel termine di dieci giorni dalla loro notificazione.

L'appello sarà proposto con le forme indicate nei capoversi 1, 2, 3 e 4 del detto articolo 459.

Se il conciliatore ha ordinata l'esecuzione provvisoria della suddetta sentenza, può il pretore, sul semplice reclamo della parte appellante, ordinare con suo decreto la sospensione dell'esecuzione (1).

(1) Proc. civ. art. 655. Non sono soggette all'appello:

1° le sentenze che stabiliscono soltanto il giorno in cui deve farsi la vendita;

2° le sentenze con le quali si sia provveduto sopra domande di surrogazione a norma dell'art. 575;

3° le sentenze che rigettano eccezioni di nullità, salvo che la nullità riguardi il titolo in forza di cui si procede;

4° le sentenze che rigettano opposizioni non proposte nel termine utile.

(Leg. 1895, art. 2)

Nelle controversie d'un valore superiore a lire cinquanta l'appello dalle sentenze dei conciliatori è proposto con citazione per biglietto fra dieci giorni dalla notificazione della sentenza medesima.

(Leg. 1892, art. 13, ultimo cap.)

Nulla è innovato all' articolo 655 del codice di procedura civile.

I. I mezzi per impugnare le sentenze si distinguono secondo la loro natura in *ordinari* e *straordinari*.

Sono mezzi ordinari: l'opposizione e l'appello, sono mezzi straordinari: la revocazione, la opposizione di terzo ed il ricorso per cassazione.

Codesti mezzi sono comuni alle sentenze dei conciliatori e perciò è doveroso accennarne sommariamente.

a) **Disposizioni generali.** - L'accettazione espressa o tacita della sentenza, importa rinunzia al diritto di impugnarla. Si dice *espressa,* se risulti da una dichiarazione in una forma qualunque, e *tacita,* se risulti da atti o fatti che dimostrino la volontà di accettare il pronunziato.

I termini per impugnare una sentenza sono perentori (1) e decorrono dalla notifica della sentenza medesima o dalla sua pubblicazione, se avvenuta in presenza di tutte le parti. Però rimangono sospesi per la morte della parte soccombente e riprendono il loro corso dalla notifica della sentenza agli eredi, collettivamente, se fatta entro l'anno, e personalmente se fatta dopo.

Il termine per l'opposizione e quello per lo appello decorrono simultaneamente.

(1) *Perentorio* è il termine che la legge prescrive a pena di decadenza e che il magistrato non può prorogare.

La decadenza ha luogo di diritto e deve pronunziarsi di uffizio. La domanda di riforma o di annullamento di una sentenza proposta contro alcune soltanto delle parti interessate ad opporvisi, deve notificarsi alle altri parti, ciò che può farsi anche dopo la scadenza dei termini.

Se però la domanda sia proposta da alcuna soltanto delle parti interessate ad impugnare la sentenza, le altre parti, per i capi nei quali hanno interesse comune, possono giovarsene, intervenendo in giudizio e facendovi adesione.

In ogni caso, la riforma o l'annullamento giova anche a coloro che non domandarono nè l'una nè l'altro, se abbiano un interesse dipendente da quello della persena che ottenne la riforma o l'annullamento, se si tratti di cosa indivisibile o di condanna solidale.

Per far emendare nella sentenza omissioni od errori che non ne producano la nullità o per aggiungere alcuna delle conclusioni delle parti, presa e non riferita, ma sulla quale siasi provveduto, o per correggere anche nella parte dispositiva un errore di calcolo, quando non si sia ricorso per altra causa ad uno dei mezzi ordinari o straordinari per impugnare la sentenza, si provvede dall' autorità giudiziaria che pronunziò la sentenza errata, con semplice decreto, se le parti siano di accordo, e con altra sentenza in caso di dissenso.

Le correzioni si fanno in margine od in fine della sentenza originale con indicazione del decreto o della sentenza che le abbia ordinate (1).

b) **Opposizione.** - La *opposizione* non fa perdere al convenuto contumace un grado di giurisdizione e, per effetto di essa, la causa è portata nuovamente allo esame dei giudici che l'hanno precedentemente giudicata, reintegrando il giudizio con la presenza di tutte le parti.

È ammessa la opposizione tanto in prima istanza che in grado di appello e solamente a favore del convenuto che non

(1) V. art. 465 a 473 cod. proc. civ,

sia stato citato in persona propria e quando la citazione non gli sia stata ripetuta. Il termine è quello stesso per comparire in giudizio, e si estende fino al primo atto di esecuzione ove la sentenza contumaciale non sia stata notificata al convenuto in persona propria.

La opposizione si propone con atto di citazione che ne indica i motivi e non è obbligatoria: il convenuto può rinunziarvi anche tacitamente e valersi dell'appello del ricorso in cassazione o della domanda in rivocazione, secondo i casi.

Se più siano i convenuti contumaci, l'adesione per parte di quelli che non abbiano fatta opposizione si fa anche verbalmente innanzi ai conciliatori.

Le sentenze contumaciali non possono essere eseguite durante il termine per la opposizione, salvo che ne sia stata ordinata la esecuzione provvisoria (1).

c) **Appellazione.** - « Il rimedio dell'appellazione è una conseguenza della fralezza umana ». Nè la dottrina e l'imparzialità dei giudici, nè le cure e l'interesse delle parti, nè infine l'abilità e lo zelo dei procuratori in causa possono garantire che le sentenze siano sempre scevre di errori o di omissioni; quindi il bisogno di un secondo esame della controversia, conferito a magistrati superiori ed a pluralità di voti (2). Da ciò il diritto di appellare da tutte le sentenze pronunziate in prima istanza, eccetto i casi espressamente designati.

Per ciò che riguarda i conciliatori è da avvertirsi che essi giudicano ispirandosi ad equità più che a giustizia, e perciò le loro sentenze, quando il valore della causa non ecceda le le lire cinquanta, sono inappellabili. Però anche in tal caso, quando una delle parti eccepisca la incompetenza, i conciliatori debbono spiegare i motivi del loro avviso con semplice atto e trasmetterne copia al pretore del mandamènto da cui dipendono, il quale pronunzia sull'incidente; in mancanza di

(1) V. art. 474 a 480 cod. proc. civ.
(2) V. Relazione Pisanelli.

che le parti possono appellarsi al pretore medesimo fra tre giorni dalla notifica della sentenza. Sono normalmente appellabili poi innanzi al detto pretore, e nel termine di giorni 10 dalla notificazione, le sentenze relative a controversie che eccedono le lire cinquanta.

L'appello è proposto con citazione a biglietto, ed in ciò l'art. 2 della legge 1895 modifica il primo capoverso dell'art. 17 della legge 1892.

Nel giudizio di appello non si possono proporre domande nuove, nè si ammette l'intervento in causa, se non sia ordinato d'ufficio, o non si tratti di coloro che possono fare opposizione di terzo. È permesso però di domandare gl'interessi, i frutti e gli accessori scaduti dopo la sentenza di prima istanza, ed il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa, di proporre la compensazione ed ogni altra eccezione alla domanda principale e di dedurre nuove prove.

Il magistrato di appello, se conferma una sentenza interlocutoria od incidentale o se la riforma senza decidere in merito, deve inviare la causa per il corso ulteriore all'autorità giudiziaria di primo grado: se riforma una sentenza definitiva ed ordina altri atti d'istruzione, può ritenere la causa o rinviarla ai primi giudici: se in prima istanza siasi pronunziato soltanto sulla competenza, anche di questa si occupa semplicemente l'appello: e se in prima istanza siasi deciso anche il merito, non si può conoscere di esso, dichiarandosi la incompetenza del primo giudice (1).

La esecuzione delle sentenze non dichiarate esecutive provvisoriamente è sospesa durante il termine concesso per appellare e durante il giudizio di appello (2).

d) **Revocazione.** - La revocazione ha per oggetto la rescissione del giudicato quando questo sia fondato sull'errore, procurato dal dolo reale o presunto della parte vincitrice, o sia la conseguenza della inavvedutezza del giudice, o perchè si trovi

(1) V. art. 448 a 464, 481 a 493 Cod. proc. civ.
(2) V. art. 243, Reg. g.

in conflitto con la verità proclamata da un altro giudicato (1). Come mezzo straordinario, la revocazione è ammessa eccezionalmente e quando non si possa fare uso dei mezzi ordinari della opposizione e dell'appello.

La domanda si propone con atto di citazione, che ne contiene i motivi, davanti la stessa autorità giudiziaria che pronunziò la sentenza impugnata, nel termine stabilito per appellare, il quale, nei casi di dolo, decorre dal giorno in cui lo stesso sia stato scoverto. Essa non sospende la ececuzione del giudicato, salvo che, per gravi motivi, l'autorità giudiziaria non lo dichiari sospeso; e per essere ammessa, dev'essere preceduta dal deposito della somma di lire 5 a titolo di multa. Tale deposito serve « come freno necessario perchè la « parte soccombente non si attenti di rinnovare con futile « pretesto la lotta giudiziaria » (2).

Da questo deposito sono dispensate le amministrazioni dello Stato e le persone ammesse al gratuito patrocinio.

Contro le sentenze di revocazione non è ammessa altra domanda di revocazione; però compete sempre l'appello qualora il valore della causa lo consenta e contro le sentenze pronunziate in seconda istanza, si può ricorrere in cassazione (3).

e) **Opposizione di terzo.** - Colui che non abbia preso parte ad un giudizio, nel quale sia stata proferita una sentenza che pregiudichi i suoi diritti, può impugnarla mediante la *opposizione di terzo.* È questo un mezzo straordinario e facoltativo, che mira a garantire gli interessi dei terzi e la economia dei giudizi.

La opposizione di terzo si propone con le forme della domanda in revocazione davanti la stessa autorità giudiziaria che pronunciò la sentenza impugnata e previo deposito della somma di lire 5 per le sentenze dei conciliatori, che l'opponente perde, a titolo di ammenda, in caso di soccombenza.

(1) V. Relazioni PISANELLI e VACCA.
(2) Rel. Pisanelli.
(3) V. art. 494 a 509 Cod. proc. civ.

Per proporla non è stabilito alcun termine, però, quando la sentenza sia impugnata da uno dei creditori delle parti, per effetto di dolo o collusione a loro danno, la domanda può farsi nel termine stabilito per appellare, il quale decorre dal giorno in cui sia stato scoverto il concerto doloso.

La opposizione del terzo non sospende la esecuzione della sentenza, salvo che l'autorità giudiziaria non l'abbia espressamente disposto (1).

f) **Ricorso per cassazione.** - Il *ricorso per cassazione* è il supremo dei mezzi straordinari (2) per impugnare le sentenze pronunciate in grado di appello, le quali abbiano, in qualunque modo, violata o falsamente applicata la legge.

L'istituto della Cassazione ha una missione altissima, quella cioè d'indagare ed interpretare l'intimo pensiero del legislatore e vigilare e garantire la intera osservanza dei suoi precetti.

Esso svolge la sua azione nelle aure serene del diritto, senza occuparsi o preoccuparsi delle volgari questioni di fatto (3).

Ed in ispecie la sentenza si può impugnare in cassazione;

a) se le forme prescritte sotto pena di nullità siano state omesse o violate nel corso del giudizio, sempre che la nullità non sia stata sanata espressamente o tacitamente;

b) se sia nulla per difetto di uno dei requisiti essenziali;

(1) V. art. 510 a 516 cod. proc. civ.

(2) Relazione VACCA.

(3) Se mai scrive l'illustre *Borsari* (op. c. v. II, pag. 337), vi fu istituto giudiziario, che, derivando i suoi pronunziati fondamentali dalle limpidi sorgenti della legge, abbia per così dire, creato sè stesso, svolgendo largamente nell'orbita razionale i primi e semplici veri legislativi ad esso affidati, egli è questo per eccellenza, operando appunto e adempiendo al proprio fine collo espandersi su tutta la vastità del campo giuridico che irriga e feconda, sterpando l'errore che in breve lo renderebbe irto e selvaggio.

La giurisprudenza, questa immensa atmosfera nella quale vive e funziona il diritto, la giurisprudenza che con moto assiduo spinge il principio giuridico sino alle sue ultime e più estese manifestazioni, ed è uno dei fattori più operosi d'incremento sociale, è opera principalmente di corte di Cassazione.

c) se contenga violazione o falsa applicazione della legge;

d) se abbia pronunziato su cosa non domandata;

e) se abbia omesso di pronunziare sopra alcuno dei capi della domanda, salvo che si tratti delle spese, per le quali può provvedersi con altra sentenza (1);

f) se contenga disposizioni contradittorie;

g) se sia contraria ad altra sentenza pronunciata tra le stesse parti, sul medesimo oggetto, e passata in giudicato, sempre che abbia pronunziato sulla eccezione di cosa giudicata.

La domanda di cassazione si propone con ricorso motivato e documentato, sottoscritto da un avvocato ammesso a patrocinare davanti la corte, munito di mandato speciale per questo oggetto; il termine è di giorni 90, o 180 per quelli che si trovino fuori di Europa, decorribili dalla notifica della sentenza o dalla scadenza del termine per fare opposizione, se si tratti di sentenza contumaciale; e dev' essere preceduta dal deposito della somma di L. 25, poichè, per quanto riguarda i conciliatori, non può trattarsi che di sentenza del pretore.

Da tale deposito sono esonerati i ricorsi fatti nell'interesse dello Stato o delle persone ammesse al gratuito patrocinio o della legge.

Il ricorso dev'essere notificato all'altra parte e, fra trenta giorni dalla notifica, dev'essere depositato in cancelleria con i documenti relativi, i quali sono comunicati all'avvocato della controparte. Questa può far notificare un controricorso fra altri 30 giorni, depositando in cancelleria i suoi documenti, dei quali l'avversario può prendere comunicazione fra altri 10 giorni e farne la restituzione in eguale periodo di tempo.

Scaduti i detti termini, che il presidente può abbreviare, il cancelliere presenta il ricorso, il contro-ricorso ed i documenti relativi al primo presidente, il quale nomina il relatore; poi li comunica al pubblico ministero, se del caso, ed al relatore nelle 24 ore successive alla restituzione avutane. In-

(1) V. art. 370 proc. civ.

fine, dieci giorni almeno prima della udienza destinata, ne dà avviso agli avvocati delle parti a mezzo di usciere.

In udienza il relatore fa la relazione della causa, che deve aver preparata in iscritto; poi parlano gli avvocati e il pubblico ministero; e dopo ciò la corte pronunzia o si riserba di pronunziare la sentenza (1).

La corte di cassazione non decide in merito la controversia; ma, accogliendo il ricorso, annulla la sentenza denunziata e rinvia la causa ad un'altra autorità giudiziaria dello stesso ordine e grado di quella che proferì la sentenza cassata per giudicare nuovamente la questione, eccetto che si tratti di violazione delle regole di competenza, poichè, in tal caso, statuisce in merito e rinvia la causa all'autorità competente. Il magistrato di rinvio conserva la sua piena libertà di giudizio; però ove la sua sentenza venga impugnata per gli stessi motivi che furono proposti contro la sentenza annullata, la corte di cassazione pronunzierà a sezioni riunite; ed in questa ipotesi, annullando la nuova sentenza, la sua decisione farà stato in giudizio. Se invece il ricorso siasi dichiarato inammissibile o sia rigettato, la sentenza impugnata passa senza più in giudicato ed il ricorrente è condannato alle spese ed alla perdita del deposito.

Il ricorso per cassazione non sospende la esecuzione della sentenza impugnata, salve le eccezioni determinate dalla legge (2) ed allo stesso si può rinunziare fino a che il pubblico ministero non abbia dato le sue conclusioni.

Quando non sia stato presentato ricorso per cassazione o vi sia stata rinunzia, il ministero pubblico presso la corte di cassazione può denunziare di ufficio la sentenza nell'interesse della legge. L'annullamento però non giova nè nuoce alle parti.

Contro la decisione della corte di cassazione non è ammesso alcun gravame.

(1) V. art. 289 a 295 Reg. g.
(2) V. art. 309 proc. civ.

Capo VII.

ESECUZIONE

---

§ 37.

(Leg. 1892, art. 16)

Le sentenze dei conciliatori pronunziate nei giudizi in contradittorio e le contumaciali non opponibili sopra domanda il di cui valore non ecceda le cinquanta lire, sono esecutive due giorni dopo la loro notificazione, salvo il disposto dell' art. 459 del codice di procedura civile.

(Proc. civ., art. 461, e 463)

Art. 461. La spedizione della sentenza si fa dal cancelliere colle forme esecutive stabilite per le altre sentenze.

Art. 463. L'esecuzione e sospesa se persona solvente prometta di pagare tra giorni sei la somma e le spese del giudizio.

La cauzione è ricevuta con processo verbale dal cancelliere, ed è esecutiva scaduto il detto termine, senza

necessità di notificazione o di precetto, e non può in verun caso sospendersi l'esecuzione.

I. L'art. 462 della proc. civ., al quale fu sostituito l'art. 16 della legge 1892, parlava semplicemente delle sentenze emesse in contradittorio delle parti, dichiarandole esecutive similmente due giorni dopo la loro notificazione. Non ricordava le sentenze contumaciali, per le quali gli autori furono concordi nel ritenere applicabile la stessa regola, trascorsi però il termine per l'opposizione nei casi consentiti dalla legge.

La nuova disposizione non lascia più alcun dubbio d'interpretazione in quanto alle sentenze contumaciali, e per tutte fa salvo il disposto dell'art. 459 il quale prevede il caso in cui o l'incidente d'incompetenza elevato dalle parti non sia stato sottoposto al pretore o il conciliatore non l'abbia elevato di ufficio. Nell'una ipotesi e nell'altra autorizza l'appello della sentenza, *appello, però, che non ha effetto sospensivo.* Che il legislatore si sia voluto riportare invece al precedente art. 456, pel quale la sentenza definitiva del conciliatore *non può eseguirsi fino a che il pretore non abbia pronunziato sull'incidente?* A noi sembra più logico, tanto più che il richiamo è fatto appunto per stabilire una eccezione alla regola generale della esecutorietà.

II. Si è discusso se l'art. 462 del cod. di procedura civile, sostituito ora dall'art. 16 della legge 16 giugno 1892, costituisca una eccezione alle regole generali di esecuzione, e per lo effetto consenta la esecuzione della sentenza dei conciliatori, quando si tratti di cause relative a somme inferiori alle lire cinquanta, senza la preventiva notifica del precetto.

La tesi è stata virilmente sostenuta dallo Scamuzzi nelle opere e nei giornali. Egli dice, fra l'altro, che i tre articoli del codice di procedura civile (461, 462 e 463) costituiscono un *jus singulare,* e che ciò sia dimostrato e dalle esigenze di economia di tempo e di spesa che informano tutto il procedimento presso i conciliatori e dal raffronto con le antiche

leggi napoletane, le quali, in seguito ad identica questione, risposero col regol. discip. del 15 nov. 1828, art. 9, prescrivendo che « per la esecuzione delle sentenze dei conciliatori « non occorre alcun mandato o precetto preventivo ». Furono contrari Rufini, Carcani, Pascucci, Varini ecc.

La economia del presente lavoro non ci consente di riportare per esteso tutta la discussione fatta in proposito; ma, francamente, siamo con lo Scamuzzi per le ragioni di sopra indicate, le quali, a parer nostro, sono esaurienti di fronte a tutti gli arzigogoli legali sfruttati dalla fervida intelligenza degli oppositori.

III. Gli articoli in esame costituiscono una eccezione a riguardo delle sentenze relative ai giudizi di valore inferiore alle lire cinquanta; ma per le altre è applicabile la regola generale, perchè, essendo appellabili, deve trascorrere il termine di cui all'art. 17 della legge del 1892.

IV. Per la spedizione della sentenza debbono osservarsi le forme esecutive stabilite per le altre sentenze, cioè, quelle indicate nell'art. 556 della procedura civile.

V. La esecuzione è sospesa se persona solvente *prometta* di pagare ecc. - È l'ultima *ratio* concessa al debitore indigente, conciliandola con i giusti riguardi dovuti ai diritti del creditore.

La promessa però non può essere semplicemente verbale, ma deve risultare da processo verbale, anche se non si offra analoga cauzione, per costituire il titolo esecutivo contro il fideiussore.

Capo VIII.

ATTRIBUZIONI SPECIALI

---

§ 38.

(Ord. giud. 1865, art. 28)

Le funzioni dei conciliatori sono:

1. Comporre le controversie quando ne sia richiesto;

2. Giudicare le controversie ed *esercitare le altre attribuzioni che gli sono deferite dalla legge.*

(Leg. 1892, art. 14)

Art. 14. Nei comuni che non sono sede di pretura le attribuzioni assegnate al pretore negli articoli 78 e 80 del codice civile, potranno essere esercitate, per delegazione del pretore, dal conciliatore.

Il pretore potrà altresì nei suddetti comuni delegare al conciliatore la convocazione dei consigli di famiglia e di tutela nei casi previsti dal codice medesimo.

(Regol. 1892, art. 16 a 19)

Art. 16. La delegazione fatta al conciliatore per procedere agli atti di notorietà indicati negli articoli

10

78 ed 80 del codice civile potrà essere data dal pretore al conciliatore, sia in via generale, sia per determinati atti.

Art. 17. La delegazione a convocare e presiedere i consigli di famiglia e di tutela, ai termini del capoverso dell' art. 14 della legge, potrà essere data dal pretore al conciliatore sia in via generale, sia per ciascuna tutela specificatamente, sia per determinate convocazioni.

La delegazione comprende anche le convocazioni da farsi d'ufficio.

Art. 18. Qualora il consiglio non possa essere convocato per mancanza del numero legale dei consulenti, il conciliatore ne avvertirà il pretore, al quale trasmetterà pure la domanda di surrogazione o di dispensa, e darà notizia delle assense abituali e non giustificate dei consulenti.

Il petore invigila che tali funzioni siano esercitate dai conciliatori in conformità della legge, e può sempre avocare a sè, ogni qual volta che lo creda opportuno, quegli atti nei quali egli creda utile il suo intervento diretto.

Art. 19. I verbali contenenti le deliberazioni del consiglio di famiglia o di tutela, saranno inviati dal conciliatore al pretore.

Tali verbali saranno redatti in carta da bollo di L. 2.

I. Parlammo della giurisdizione volontaria ed anche di quella contenziosa: ora restano le *altre attribuzioni* attribuite dalla legge ai conciliatori. Di queste, alcune sono indicate negli articoli intestati, cioè 14 della legge 1892, 16 a 19 del relativo regolamento; altre si riscontrano in leggi diverse, che, in seguito, succintamente esporremo.

a) **Atti di notorietà.** - Per il citato art. 14 della legge 1892 il pretore può delegare al conciliatore le attribuzioni a lui assegnate dagli art. 78 e 80 del cod. civ. i quali lo aurizzano a raccogliere determinati atti notori. La delega può essere data in via generale, ed anche atto per atto; ma non può estendersi oltre i casi di cui ai citati articoli del codice civile.

b) **Consigli di famiglia e di tutela.** - Per la stessa disposizione il pretore può delegare al conciliatore la *convocazione* dei consigli di famiglia e di tutela nei casi previsti dal codice civile. - Anche questa delega può essere generale o singola, ma non può mai riguardare la *costituzione* dei consigli di famiglia o di tutela.

c) **Testamento.** - Per l'art. 789 del codice civile, nei luoghi in cui domini peste ed altra malattia reputata contagiosa, è valido il testamento ricevuto in iscritto dal notaio o dal *giudice* (pretore o conciliatore) ecc. in presenza di due testimoni maggiori degli anni 16. - In tal caso il testamento dev'essere sottoscritto da chi lo riceve, dal testatore e dai testimoni; però se le circostanze non lo permettano, è valido anche senza la sottoscrizione del testatore e dei testimoni, purchè si faccia menzione delle cause che impedirono l'adempimento di questa formalità.

Tale testamento diviene nullo sei mesi dopo che abbia cessato di dominare la malattia nel luogo in cui trovavasi il testatore, ovvero sei mesi dopo che questi siasi trasferito in luogo immune dalla malattia.

Morendo il testatore nell'intervallo il testamento dev'essere depositato, appena sia possibile, nell'ufficio del registro del luogo, ove venne ricevuto.

d) **Apposizione di suggelli.** - Per l'art. 847 del codice di procedura civile, nei comuni in cui non ha sede il pretore, i sigilli possono essere apposti in caso di urgenza, dal conciliatore, il quale trasmette immediatamente il processo verbale al pretore.

Devono concorrere perciò due condizioni: deve trattarsi di

un comune in cui non ha sede il pretore e deve esservi urgenza.

Alla rimozione può essere delegato il cancelliere del conciliatore coll'assistenza dell'usciere.

e) **Contestazioni in tempo di fiera e di mercato**. – Per l'articolo 871 del cod. di commercio, quando in tempo di fiera o di mercato, in un luogo in cui non abbia sede il pretore, sorgano contestazioni commerciali, alla quale sia necessario provvedere senza indugio, il conciliatore può emettere i provvedimenti temporanei opportuni, rimettendo le parti avanti l'autorità giudiziaria competente per materia e valore.

f) **Strade comunali obbligatorie**. – Per l'articolo 6 della legge 30 aprile 1868, i reclami contro il ruolo delle prestazioni compilato dalla giunta sono sporti direttamente dall'opponente al conciliatore con citazione in carta libera al sindaco per mezzo dell'usciere addetto all'ufficio di conciliazione. La citazione deve contenere l'elezione di domicilio del reclamante nel comune, per la notifica degli atti e della sentenza. Le opposizioni ed i reclami contro il ruolo non possono essere diretti al conciliatore che dalla persona iscritta nel ruolo medesimo. I reclami a nome dei terzi non sono ammessi.

Contro le sentenze dei conciliatori è ammesso il ricorso in cassazione (min. graz. e giust. 24 agosto 1878-9).

g) **Liste dei giurati**. – Per gli articoli 10 e 11 della legge 8 giugno 1874 n. 1937, il conciliatore fa parte della commissione comunale incaricato di formare e rivedere l'elenco dei cittadini residenti nel comune, i quali hanno il diritto ed il dovere di essere iscritti nella lista dei giurati.

INDICE

DELLO STESSO AUTORE

Si è pubblicata la 2ª edizione degli

ELEMENTI

DI DIRITTO E LEGISLAZIONE TEORICO-PRATICA

PER

GLI ASPIRANTI AGLI UFFICI DI CANCELLERIA E SEGRETERIA

DELL'ORDINE GIUDIZIARIO

Prezzo: Lire 5